Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per la sicurezza e la difesa
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2026/0078(COD)

18.5.2026

EMENDAMENTI
1 - 309

Progetto di relazione
Tonino Picula, Ivars Ijabs
Istituzione del programma per un'innovazione agile e rapida nel settore della difesa (AGILE)

Proposta di regolamento
(COM(2026)0135 – 2026/0078(COD))

Emendamento 1
Giorgio Gori, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'innovazione è fondamentale per conseguire e sostenere la prontezza dell'Europa alla difesa, in particolare nell'epoca attuale, caratterizzata dall'intensificazione delle minacce, della concorrenza sistemica e delle rivalità geopolitiche. La proliferazione delle minacce ha innescato una corsa internazionale agli armamenti e una concorrenza tecnologica mondiale, in cui le tecnologie emergenti e di rottura in settori quali l'IA, la quantistica, la robotica, la cibernetica e lo spazio svolgono un ruolo decisivo nel mantenere un vantaggio strategico e nel garantire una deterrenza credibile. Per conseguire la prontezza dell'Europa alla difesa è necessario testare, convalidare e integrare con rapidità tali tecnologie nelle capacità di difesa, nonché mantenere un'interazione continua con l'ecosistema delle tecnologie e dell'innovazione.	(3) L'innovazione è fondamentale per conseguire e sostenere la prontezza dell'Europa alla difesa, in particolare nell'epoca attuale, caratterizzata dall'intensificazione delle minacce, della concorrenza sistemica e delle rivalità geopolitiche. La proliferazione delle minacce ha innescato una corsa internazionale agli armamenti e una concorrenza tecnologica mondiale, in cui le tecnologie emergenti e di rottura in settori quali l'IA, la quantistica, la robotica, la cibernetica e lo spazio svolgono un ruolo decisivo nel mantenere un vantaggio strategico e nel garantire una deterrenza credibile. ***La cibersicurezza e la ciberresilienza dovrebbero essere integrate lungo l'intero ciclo di vita di tutte le tecnologie e dei prodotti sostenuti, comprese le fasi di sviluppo, gestione della catena di approvvigionamento, distribuzione e manutenzione.*** Per conseguire la prontezza dell'Europa alla difesa è necessario testare, convalidare e integrare con rapidità tali tecnologie nelle capacità di difesa, nonché mantenere un'interazione continua con l'ecosistema delle tecnologie e dell'innovazione.

Or. en

Emendamento 2
Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La guerra in Ucraina dimostra quanto si stiano evolvendo velocemente le tecnologie per la difesa. I cicli di innovazione stanno diventando più rapidi, il che significa che i prodotti per la difesa devono adattarsi velocemente. Questi cambiamenti stanno anche rimodellando le dinamiche sul campo di battaglia. Le PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative, che spesso hanno sviluppato la loro attività ***principale*** nel settore civile, svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere la difesa dell'Ucraina e le sue forze armate. Questi nuovi operatori del settore della difesa apportano un'innovazione più rapida, una maggiore flessibilità, soluzioni efficienti in termini di costi e idee e processi operativi nuovi. Di conseguenza stanno diventando una delle principali forze trainanti della trasformazione dell'EDTIB. Il Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 sottolinea l'importanza di un solido ecosistema di innovazione tecnologica. Si tratta di un aspetto essenziale per garantire che l'industria europea della difesa ***possa*** rimanere al passo con la natura in rapida evoluzione della guerra moderna.	(4) La guerra in Ucraina dimostra quanto si stiano evolvendo velocemente le tecnologie per la difesa. I cicli di innovazione stanno diventando più rapidi, il che significa che i prodotti per la difesa devono adattarsi velocemente ***e costantemente***. Questi cambiamenti stanno anche rimodellando le dinamiche sul campo di battaglia. Le PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative, che spesso hanno sviluppato la loro attività nel settore civile, svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere la difesa dell'Ucraina e le sue forze armate. Questi nuovi operatori del settore della difesa apportano un'innovazione più rapida, una maggiore flessibilità, soluzioni efficienti in termini di costi e idee e processi operativi nuovi. Di conseguenza stanno diventando una delle principali forze trainanti della trasformazione dell'EDTIB. Il Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 sottolinea l'importanza di un solido ecosistema di innovazione tecnologica. Si tratta di un aspetto essenziale per garantire che l'industria europea della difesa ***e le forze armate degli Stati membri dell'UE e dei paesi terzi associati possano*** rimanere al passo con la natura in rapida evoluzione della guerra moderna.

Or. en

Emendamento 3
Giorgio Gori, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La guerra in Ucraina dimostra quanto si stiano evolvendo velocemente le tecnologie per la difesa. I cicli di	(4) La guerra in Ucraina dimostra quanto si stiano evolvendo velocemente le tecnologie per la difesa. I cicli di

innovazione stanno diventando più rapidi, il che significa che i prodotti per la difesa devono adattarsi velocemente. ***Questi cambiamenti stanno anche rimodellando le dinamiche sul campo di battaglia***. Le PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative, che spesso hanno sviluppato la loro attività principale nel settore civile, ***svolgono*** un ruolo fondamentale nel sostenere la difesa dell'Ucraina e le sue forze armate. ***Questi*** nuovi operatori del settore della difesa ***apportano*** un'innovazione più rapida, una maggiore flessibilità, soluzioni efficienti in termini di costi e idee e processi operativi nuovi. ***Di conseguenza stanno diventando una delle principali forze trainanti della trasformazione dell'EDTIB. Il Libro bianco congiunto sulla*** prontezza alla difesa ***europea per il 2030 sottolinea l'importanza di un solido ecosistema di innovazione tecnologica***. ***Si tratta di un aspetto essenziale per garantire*** che ***l'industria europea della difesa possa rimanere al passo con la natura in rapida evoluzione della guerra moderna***.	innovazione stanno diventando più rapidi, il che significa che i prodotti per la difesa devono adattarsi velocemente. ***La guerra di aggressione della Russia ha evidenziato la rilevanza operativa di soluzioni computerizzate a basso costo, che possono essere iterate rapidamente e impiegate con prontezza sul campo***. Le PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative, che spesso hanno sviluppato la loro attività principale nel settore civile, ***hanno svolto*** un ruolo fondamentale nel sostenere la difesa dell'Ucraina e le sue forze armate***, dimostrando che il settore della difesa necessita di*** nuovi operatori ***in grado di fornire*** un'innovazione più rapida, una maggiore flessibilità, soluzioni efficienti in termini di costi e idee e processi operativi nuovi. ***Nel contesto della*** prontezza alla difesa ***dell'Ucraina, il loro contributo è stato cruciale, confermando*** che ***la capacità di individuare, adattare e impiegare rapidamente tecnologie emergenti è diventata un requisito operativo fondamentale per le forze armate moderne***.

Or. en

Emendamento 4
Pierre-Romain Thionnet, Julie Rechagneux, Christophe Bay, Aleksandar Nikolic

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Le guerre in Ucraina e in Iran hanno inoltre evidenziato gravi lacune di capacità e gravi strozzature, che interessano le forze armate degli Stati membri e le basi industriali di difesa, nonché dipendenze esterne da componenti, tecnologie e sistemi d'arma essenziali per la gestione della guerra e, di conseguenza, per la deterrenza di fronte al ritorno dei conflitti ad alta intensità in

Europa. Rispondere alla rapida evoluzione delle tecnologie della difesa dovrebbe quindi andare di pari passo con gli sforzi volti a colmare le lacune di capacità e le dipendenze strategiche degli Stati membri, senza trascurare le effettive esigenze operative delle loro forze armate. Un tale approccio è coerente con l'impegno assunto in seguito al vertice NATO del giugno 2025 all'Aia di costruire un pilastro europeo autonomo e credibile all'interno della NATO.

Or. en

Emendamento 5
Giorgio Gori, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Gli insegnamenti appresi dalla guerra in Ucraina hanno implicazioni dirette per la trasformazione dell'EDTIB. I nuovi operatori del settore della difesa — in particolare le PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative — dovrebbero diventare una forza trainante nella ridefinizione delle modalità di sviluppo e fornitura delle tecnologie e dei prodotti innovativi per la difesa in tutta Europa, consentendo cicli di innovazione più rapidi, maggiore agilità e soluzioni più efficienti in termini di costi. Il Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 sottolinea l'importanza di un solido ecosistema di innovazione tecnologica come elemento essenziale per garantire che l'industria della difesa europea possa tenere il passo con la natura in rapida evoluzione della guerra moderna, accelerare l'innovazione, ridurre i tempi di immissione sul mercato e garantire la rapida adozione delle tecnologie di

rottura.

Or. en

Emendamento 6
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) La guerra in Ucraina ha dimostrato il ruolo decisivo dei sistemi senza equipaggio e autonomi nella guerra moderna, inclusi sistemi aerei, terrestri e marittimi, nonché le soluzioni di contrasto ai sistemi senza equipaggio. Tali tecnologie consentono cicli di innovazione rapidi, lo sviluppo delle capacità scalabile ed efficiente sotto il profilo dei costi e una riduzione dei rischi per il personale militare. Il programma dovrebbe pertanto prestare particolare attenzione alle soluzioni emergenti e di rottura senza equipaggio e autonome per la difesa, compresi i relativi software, sensori, sistemi di comunicazione e tecnologie di contrasto ai sistemi anti-droni, laddove contribuiscano a rafforzare la prontezza alla difesa e l'efficacia operativa delle forze armate degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 7
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Per fornire un sostegno completo alla ricerca e allo sviluppo collaborativi di	(5) Per fornire un sostegno completo alla ricerca e allo sviluppo collaborativi di

prodotti e tecnologie per la difesa, l'Unione ha istituito il Fondo europeo per la difesa (FED). Con una dotazione di 7,3 miliardi di EUR nell'ambito del QFP 2021-2027, il FED mira a promuovere la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione dell'EDTIB, nonché a ridurre la frammentazione al suo interno. Il FED, che rappresenta uno dei programmi di ricerca e sviluppo più grandi nel settore della difesa in Europa, sostiene lo sviluppo collaborativo dei sistemi di difesa più complessi, che nessuno Stato membro potrebbe permettersi di sviluppare da solo. Il Fondo sostiene inoltre lo sviluppo di nuove catene di approvvigionamento europee nel settore della difesa.
Nell'ambito del FED, nel 2022 è stato istituito il sistema di innovazione nel settore della difesa dell'UE (EUDIS) per fornire un sostegno mirato agli operatori non tradizionali del settore della difesa, in particolare alle PMI e alle start-up, e per ridurre gli ostacoli all'ingresso nel mercato. L'EUDIS comprende diverse iniziative, quali inviti mirati a presentare proposte in materia di ricerca e sviluppo, servizi di accelerazione d'impresa e di abbinamento, hackathon e finanziamenti azionari, che rappresentano circa il 20 % del bilancio del FED impegnato ogni anno. Tali azioni hanno contribuito in modo significativo all'espansione dell'EDTIB e alla promozione della capacità di innovazione nel settore della difesa in tutta l'Unione. Inoltre, l'iniziativa BraveTech EU del FED fornisce ulteriore sostegno agli innovatori nel settore della difesa offrendo loro un accesso graduale ai finanziamenti, insieme al collaudo di tecnologie e a cicli di sviluppo iterativi. L'iniziativa si concentra sullo sviluppo di soluzioni basate sulle esigenze di difesa individuate dall'Ucraina, offrendo all'industria ucraina un'opportunità diretta di collaborare con gli innovatori dell'UE nel settore della difesa.

prodotti e tecnologie per la difesa, l'Unione ha istituito il Fondo europeo per la difesa (FED). Con una dotazione di 7,3 miliardi di EUR nell'ambito del QFP 2021-2027, il FED mira a promuovere la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione dell'EDTIB, nonché a ridurre la frammentazione al suo interno. Il FED, che rappresenta uno dei programmi di ricerca e sviluppo più grandi nel settore della difesa in Europa, sostiene lo sviluppo collaborativo dei sistemi di difesa più complessi, che nessuno Stato membro potrebbe permettersi di sviluppare da solo. Il Fondo sostiene inoltre lo sviluppo di nuove catene di approvvigionamento europee nel settore della difesa.
Nell'ambito del FED, nel 2022 è stato istituito il sistema di innovazione nel settore della difesa dell'UE (EUDIS) per fornire un sostegno mirato agli operatori non tradizionali del settore della difesa, in particolare alle PMI e alle start-up, e per ridurre gli ostacoli all'ingresso nel mercato. L'EUDIS comprende diverse iniziative, quali inviti mirati a presentare proposte in materia di ricerca e sviluppo, servizi di accelerazione d'impresa e di abbinamento, hackathon e finanziamenti azionari, che rappresentano circa il 20 % del bilancio del FED impegnato ogni anno. Tali azioni hanno contribuito in modo significativo all'espansione dell'EDTIB e alla promozione della capacità di innovazione nel settore della difesa in tutta l'Unione. Inoltre, l'iniziativa BraveTech EU del FED fornisce ulteriore sostegno agli innovatori nel settore della difesa offrendo loro un accesso graduale ai finanziamenti, insieme al collaudo di tecnologie e a cicli di sviluppo iterativi. L'iniziativa si concentra sullo sviluppo di soluzioni basate sulle esigenze di difesa individuate dall'Ucraina, offrendo all'industria ucraina un'opportunità diretta di collaborare con gli innovatori dell'UE nel settore della difesa.
In tale contesto, il programma dovrebbe inoltre contribuire a rafforzare la resilienza operativa dell'Unione e degli

Stati membri, accelerando lo sviluppo e l'impiego di tecnologie di difesa adattabili, scalabili e rapidamente schierabili, in grado di rispondere a minacce operative in evoluzione e imprevedibili. La resilienza operativa richiede non solo lo sviluppo di capacità avanzate, ma anche la capacità di testarle, schierarle e adattarle rapidamente all'interno di un contesto di sicurezza dinamico.

Or. en

Motivazione

The rapidly evolving security environment and lessons learned from Ukraine demonstrate that defence innovation must not only focus on developing new technologies, but also on ensuring their rapid testing, deployment and adaptation to operational realities. The existing recital already addresses iterative development cycles and innovation support under the EDF and EUDIS frameworks. This amendment strengthens that logic by explicitly anchoring the operational resilience dimension within the Programme's rationale and by emphasising the importance of rapidly deployable and adaptable defence capabilities.

Emendamento 8
Marion Maréchal

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Per fornire un sostegno completo alla ricerca e allo sviluppo collaborativi di prodotti e tecnologie per la difesa, l'Unione ha istituito il Fondo europeo per la difesa (FED). Con una dotazione di 7,3 miliardi di EUR nell'ambito del QFP 2021-2027, il FED mira a promuovere la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione dell'EDTIB, nonché a ridurre la frammentazione al suo interno. Il FED, che rappresenta uno dei programmi di ricerca e sviluppo più grandi nel settore della difesa in Europa, sostiene lo sviluppo collaborativo dei sistemi di difesa più complessi, ***che nessuno Stato membro potrebbe*** permettersi di sviluppare ***da solo***.	(5) Per fornire un sostegno completo alla ricerca e allo sviluppo collaborativi di prodotti e tecnologie per la difesa, l'Unione ha istituito il Fondo europeo per la difesa (FED). Con una dotazione di 7,3 miliardi di EUR nell'ambito del QFP 2021-2027, il FED mira a promuovere la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione dell'EDTIB, nonché a ridurre la frammentazione al suo interno. Il FED, che rappresenta uno dei programmi di ricerca e sviluppo più grandi nel settore della difesa in Europa, sostiene lo sviluppo collaborativo dei sistemi di difesa più complessi, ***che la maggior parte degli Stati membri non potrebbe*** permettersi di

Il Fondo sostiene inoltre lo sviluppo di nuove catene di approvvigionamento europee nel settore della difesa. Nell'ambito del FED, nel 2022 è stato istituito il sistema di innovazione nel settore della difesa dell'UE (EUDIS) per fornire un sostegno mirato agli operatori non tradizionali del settore della difesa, in particolare alle PMI e alle start-up, e per ridurre gli ostacoli all'ingresso nel mercato. L'EUDIS comprende diverse iniziative, quali inviti mirati a presentare proposte in materia di ricerca e sviluppo, servizi di accelerazione d'impresa e di abbinamento, hackathon e finanziamenti azionari, che rappresentano circa il 20 % del bilancio del FED impegnato ogni anno. Tali azioni hanno contribuito in modo significativo all'espansione dell'EDTIB e alla promozione della capacità di innovazione nel settore della difesa in tutta l'Unione. Inoltre, l'iniziativa BraveTech EU del FED fornisce ulteriore sostegno agli innovatori nel settore della difesa offrendo loro un accesso graduale ai finanziamenti, insieme al collaudo di tecnologie e a cicli di sviluppo iterativi. L'iniziativa si concentra sullo sviluppo di soluzioni basate sulle esigenze di difesa individuate dall'Ucraina, offrendo all'industria ucraina un'opportunità diretta di collaborare con gli innovatori dell'UE nel settore della difesa.	sviluppare da ***sola***. Il Fondo sostiene inoltre lo sviluppo di nuove catene di approvvigionamento europee nel settore della difesa. Nell'ambito del FED, nel 2022 è stato istituito il sistema di innovazione nel settore della difesa dell'UE (EUDIS) per fornire un sostegno mirato agli operatori non tradizionali del settore della difesa, in particolare alle PMI e alle start-up, e per ridurre gli ostacoli all'ingresso nel mercato. L'EUDIS comprende diverse iniziative, quali inviti mirati a presentare proposte in materia di ricerca e sviluppo, servizi di accelerazione d'impresa e di abbinamento, hackathon e finanziamenti azionari, che rappresentano circa il 20 % del bilancio del FED impegnato ogni anno. Tali azioni hanno contribuito in modo significativo all'espansione dell'EDTIB e alla promozione della capacità di innovazione nel settore della difesa in tutta l'Unione. Inoltre, l'iniziativa BraveTech EU del FED fornisce ulteriore sostegno agli innovatori nel settore della difesa offrendo loro un accesso graduale ai finanziamenti, insieme al collaudo di tecnologie e a cicli di sviluppo iterativi. L'iniziativa si concentra sullo sviluppo di soluzioni basate sulle esigenze di difesa individuate dall'Ucraina, offrendo all'industria ucraina un'opportunità diretta di collaborare con gli innovatori dell'UE nel settore della difesa.

Or. fr

Emendamento 9
Michał Dworczyk, Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Il programma dovrebbe essere concepito e attuato in modo tale da garantire la complementarità con le pertinenti attività della NATO nel settore

dell'innovazione per la difesa, compresi l'acceleratore per l'innovazione nel settore della difesa per il Nord Atlantico (DIANA), il Fondo per l'innovazione della NATO e il piano d'azione per l'adozione rapida, evitando al contempo inutili duplicazioni. Gli impegni degli Stati membri ai sensi del Trattato del Nord Atlantico, incluso l'articolo 3 dello stesso, restano impregiudicati.

Or. en

Emendamento 10
Giorgio Gori, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) I regolamenti (UE) 2021/695[2] e (UE) 2024/795[3] consentono all'Acceleratore del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) di sostenere le tecnologie a duplice uso e stimolare gli investimenti nelle tecnologie per la difesa nell'ambito della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP). In aggiunta, il presente regolamento consente il sostegno diretto del CEI alle tecnologie per la difesa sotto forma di finanziamento azionario diretto.	(6) I regolamenti (UE) 2021/695[2] e (UE) 2024/795[3] consentono all'Acceleratore del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) di sostenere le tecnologie a duplice uso e stimolare gli investimenti nelle tecnologie per la difesa nell'ambito della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP). In aggiunta, il presente regolamento consente il sostegno diretto del CEI alle tecnologie per la difesa sotto forma di finanziamento azionario diretto. ***Il programma AGILE dovrebbe essere attuato in modo coerente con i principi e gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/695 che istituisce Orizzonte Europa, inclusi i requisiti relativi all'integrità della ricerca e alle norme etiche applicabili alle tecnologie a duplice uso. La Commissione dovrebbe stabilire percorsi di sinergia che consentano una transizione fluida dei soggetti e dei risultati finanziati da AGILE verso gli strumenti a valle di Orizzonte Europa, inclusi l'acceleratore del CEI e l'acceleratore d'impresa EUDIS, al fine di evitare duplicazioni e***

massimizzare il valore lungo l'intero ciclo di vita dell'innovazione finanziata dall'Unione.

[2] Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj).

[3] Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).

Or. en

Emendamento 11
Michał Dworczyk

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) In aggiunta a questi sforzi sostanziali, dovrebbe essere istituito un nuovo programma (il programma AGILE, di seguito "programma") per fornire un sostegno rapido, agile e mirato alle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative nella misura in cui possiedono i requisiti previsti dalla definizione di PMI, al fine di sviluppare soluzioni di difesa	(8) In aggiunta a questi sforzi sostanziali, dovrebbe essere istituito un nuovo programma (il programma AGILE, di seguito "programma") per fornire un sostegno rapido, agile e mirato alle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative nella misura in cui possiedono i requisiti previsti dalla definizione di PMI, al fine di sviluppare soluzioni di difesa

innovative. Il programma dovrebbe concentrarsi sul sostegno allo sviluppo di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa fino a un livello di maturità tecnologica elevato, compreso l'adattamento di tecnologie civili per applicazioni di difesa, ***nell'ottica*** di rispondere alle esigenze più urgenti degli Stati membri e dei paesi terzi associati in materia di sviluppo di capacità, prestando particolare attenzione alle soluzioni di difesa a basso costo.	innovative. Il programma dovrebbe concentrarsi sul sostegno allo sviluppo di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa fino a un livello di maturità tecnologica elevato, compreso l'adattamento ***e l'ulteriore sviluppo*** di tecnologie civili ***e a duplice uso*** per applicazioni di difesa, ***al fine*** di rispondere alle esigenze più urgenti degli Stati membri e dei paesi terzi associati in materia di sviluppo di capacità, prestando particolare attenzione alle soluzioni di difesa a basso costo ***e rapidamente schierabili***. ***Il programma dovrebbe inoltre promuovere sinergie civili-militari e un'ampia partecipazione di soggetti innovativi provenienti da tutti gli Stati membri, in particolare da quelli con ecosistemi di innovazione meno sviluppati nel settore della difesa o con una minore partecipazione agli attuali programmi di difesa dell'Unione. Esso dovrebbe contribuire a rafforzare l'inclusività, la competitività e la resilienza tecnologica dell'EDTIB, tenendo conto al contempo del contesto di sicurezza in evoluzione dell'Unione e della necessità di rafforzare la prontezza e la resilienza della difesa in tutte le regioni dell'Unione.***

Or. en

Motivazione

This amendment aims to strengthen the inclusiveness and geographical balance of the European defence innovation ecosystem. Significant disparities persist across Member States with regard to defence innovation capacity, access to research and development support, and participation in existing Union defence programmes. In particular, SMEs and innovative entities in Member States with less developed defence innovation ecosystems may face structural barriers in accessing funding opportunities and integrating into European defence value chains. Promoting broader participation across the Union would contribute to reducing fragmentation within the EDTIB, strengthening technological resilience and enhancing the Union's overall defence readiness. A more inclusive approach would also support the emergence of new defence actors and help ensure that innovation potential from all regions of the Union can contribute to addressing evolving security challenges.

Emendamento 12

Giorgio Gori, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) In aggiunta a questi sforzi sostanziali, dovrebbe essere istituito un nuovo programma (il programma AGILE, di seguito "programma") per fornire un sostegno rapido, agile e mirato alle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative nella misura in cui possiedono i requisiti previsti dalla definizione di PMI, al fine di sviluppare soluzioni di difesa innovative. Il programma dovrebbe concentrarsi sul sostegno allo sviluppo di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa fino a un livello di maturità tecnologica elevato, compreso l'adattamento di tecnologie civili per applicazioni di difesa, nell'ottica di rispondere alle esigenze più urgenti degli Stati membri e dei paesi terzi associati in materia di sviluppo di capacità, prestando particolare attenzione alle soluzioni di difesa a basso costo.	(8) In aggiunta a questi sforzi sostanziali, dovrebbe essere istituito un nuovo programma (il programma AGILE, di seguito "programma") per fornire un sostegno rapido, agile e mirato alle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative nella misura in cui possiedono i requisiti previsti dalla definizione di PMI, al fine di sviluppare soluzioni di difesa innovative. Il programma dovrebbe concentrarsi sul sostegno allo sviluppo di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa fino a un livello di maturità tecnologica elevato, compreso l'adattamento di tecnologie civili per applicazioni di difesa, nell'ottica di rispondere alle esigenze più urgenti degli Stati membri e dei paesi terzi associati in materia di sviluppo di capacità, prestando particolare attenzione alle soluzioni di difesa a basso costo. ***Il programma dovrebbe contribuire a rafforzare la base tecnologica e industriale dell'Unione nel settore dell'innovazione per la difesa, anche incoraggiando la cooperazione lungo le catene del valore industriali dell'Unione, facilitando l'accesso alle imprese stabilite nei diversi Stati membri e rafforzando la diffusione dell'innovazione in tutta l'Unione.***

Or. en

Emendamento 13
Pierre-Romain Thionnet, Julie Rechagneux, Christophe Bay, Aleksandar Nikolic

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) In aggiunta a questi sforzi sostanziali, dovrebbe essere istituito un nuovo programma (il programma AGILE, di seguito "programma") per fornire un sostegno rapido, agile e mirato alle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative nella misura in cui possiedono i requisiti previsti dalla definizione di PMI, al fine di sviluppare soluzioni di difesa innovative. Il programma dovrebbe concentrarsi sul sostegno allo sviluppo di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa fino a un livello di maturità tecnologica elevato, ***compreso*** l'adattamento di tecnologie civili per applicazioni di difesa, nell'ottica di rispondere alle esigenze più urgenti degli Stati membri e dei paesi terzi associati in materia di sviluppo di capacità, prestando particolare attenzione alle soluzioni di difesa a basso costo.	(8) In aggiunta a questi sforzi sostanziali, dovrebbe essere istituito un nuovo programma (il programma AGILE, di seguito "programma") per fornire un sostegno rapido, agile e mirato alle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative nella misura in cui possiedono i requisiti previsti dalla definizione di PMI, al fine di sviluppare soluzioni di difesa innovative. Il programma dovrebbe concentrarsi sul sostegno allo sviluppo di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa fino a un livello di maturità tecnologica elevato, ***nonché di prodotti, tecnologie e componenti critici per la difesa, anche attraverso*** l'adattamento di tecnologie civili per applicazioni di difesa, nell'ottica di rispondere alle esigenze più urgenti degli Stati membri e dei paesi terzi associati in materia di sviluppo di capacità ***e alle attuali lacune di capacità***, prestando particolare attenzione alle soluzioni di difesa a basso costo***, rafforzando la sicurezza dell'approvvigionamento e riducendo le dipendenze strategiche***.

Or. en

Emendamento 14
Krzysztof Hetman, Borys Budka, Adam Jarubas, Mirosława Nykiel, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) In aggiunta a questi sforzi sostanziali, dovrebbe essere istituito un nuovo programma (il programma AGILE, di seguito "programma") per fornire un sostegno rapido, agile e mirato alle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative nella misura in cui possiedono i requisiti previsti dalla definizione di PMI,	(8) In aggiunta a questi sforzi sostanziali, dovrebbe essere istituito un nuovo programma (il programma AGILE, di seguito "programma") per fornire un sostegno rapido, agile e mirato alle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative nella misura in cui possiedono i requisiti previsti dalla definizione di PMI,

al fine di sviluppare soluzioni di difesa innovative. Il programma dovrebbe concentrarsi sul sostegno allo sviluppo di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa fino a un livello di maturità tecnologica elevato, compreso l'adattamento di tecnologie civili per applicazioni di difesa, nell'ottica di rispondere alle esigenze più urgenti degli Stati membri ***e*** dei paesi terzi associati in materia di sviluppo di capacità, prestando particolare attenzione alle soluzioni di difesa a basso costo.	al fine di sviluppare soluzioni di difesa innovative. Il programma dovrebbe concentrarsi sul sostegno allo sviluppo di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa fino a un livello di maturità tecnologica elevato, compreso l'adattamento di tecnologie civili per applicazioni di difesa, nell'ottica di rispondere alle esigenze più urgenti degli Stati membri ***nonché*** dei paesi terzi associati in materia di sviluppo di capacità, ***tenendo conto delle priorità in materia di capacità individuate nel contesto dell'agenda sulla prontezza alla difesa,*** prestando particolare attenzione alle soluzioni di difesa a basso costo.

Or. en

Emendamento 15
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) In aggiunta a questi sforzi sostanziali, dovrebbe essere istituito un nuovo programma (il programma AGILE, di seguito "programma") per fornire un sostegno rapido, agile e mirato alle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative nella misura in cui possiedono i requisiti previsti dalla definizione di PMI, al fine di sviluppare soluzioni di difesa innovative. Il programma dovrebbe concentrarsi sul sostegno allo sviluppo di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa fino a un livello di maturità tecnologica elevato, compreso l'adattamento di tecnologie civili per applicazioni di difesa, ***nell'ottica*** di rispondere alle esigenze più urgenti ***degli Stati membri e dei paesi terzi associati*** in materia di sviluppo di capacità, ***prestando***	(8) In aggiunta a questi sforzi sostanziali, dovrebbe essere istituito un nuovo programma (il programma AGILE, di seguito "programma") per fornire un sostegno rapido, agile e mirato alle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative nella misura in cui possiedono i requisiti previsti dalla definizione di PMI, al fine di sviluppare soluzioni di difesa innovative. Il programma dovrebbe concentrarsi sul sostegno allo sviluppo di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa fino a un livello di maturità tecnologica elevato, compreso l'adattamento di tecnologie civili per applicazioni di difesa ***e la loro adozione da parte degli Stati membri e dei paesi terzi associati***, ***prestando particolare attenzione alle soluzioni di difesa a basso costo, al***

particolare attenzione alle soluzioni di difesa a basso costo.	***fine*** di rispondere alle ***loro*** esigenze più urgenti in materia di sviluppo di capacità, ***in particolare per quelli fortemente esposti a minacce militari convenzionali***.
	Or. en

Emendamento 16
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) In aggiunta a questi sforzi sostanziali, dovrebbe essere istituito un nuovo programma (il programma AGILE, di seguito "programma") per fornire un sostegno rapido, agile e mirato alle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative nella misura in cui possiedono i requisiti previsti dalla definizione di PMI, al fine di sviluppare soluzioni di difesa innovative. Il programma dovrebbe concentrarsi sul sostegno allo sviluppo di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa fino a un livello di maturità tecnologica elevato, compreso l'adattamento di tecnologie civili per applicazioni di difesa, nell'ottica di rispondere alle esigenze più urgenti degli Stati membri e dei paesi terzi associati in materia di sviluppo di capacità, prestando particolare attenzione alle soluzioni di difesa a basso costo.	(8) In aggiunta a questi sforzi sostanziali, dovrebbe essere istituito un nuovo programma (il programma AGILE, di seguito "programma") per fornire un sostegno rapido, agile e mirato alle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative ***nell'UE*** nella misura in cui possiedono i requisiti previsti dalla definizione di PMI, al fine di sviluppare soluzioni di difesa innovative. Il programma dovrebbe concentrarsi sul sostegno ***alla progettazione e*** allo sviluppo di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa fino a un livello di maturità tecnologica elevato, compreso l'adattamento di tecnologie civili per applicazioni di difesa, nell'ottica di rispondere alle esigenze più urgenti degli Stati membri e dei paesi terzi associati in materia di sviluppo di capacità, prestando particolare attenzione alle soluzioni di difesa a basso costo.
	Or. ro

Emendamento 17
Giorgio Gori

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Al fine di rafforzare nel suo complesso la base tecnologica e industriale della difesa dell'Unione, il programma dovrebbe incoraggiare la partecipazione e la collaborazione all'interno e tra le imprese stabilite in un'ampia gamma di Stati membri, inclusi quelli con ecosistemi di innovazione della difesa emergenti, evitando al contempo un'eccessiva concentrazione del sostegno in un numero limitato di Stati membri o di operatori industriali.

Or. en

Emendamento 18
Merja Kyllönen, Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) La sicurezza dell'Unione è strettamente legata alla stabilità e alla resilienza delle sue frontiere esterne, anche nella dimensione settentrionale. Una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri in tali regioni, nonché con paesi partner che condividono gli stessi principi, è essenziale per affrontare le sfide di sicurezza comuni e per rafforzare la base tecnologica e industriale dell'Unione.

Or. en

Emendamento 19
Merja Kyllönen, Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 ter) L'evoluzione del contesto di sicurezza alle frontiere esterne dell'Unione, in particolare nelle regioni settentrionali e orientali, richiede un rapido impiego di capacità innovative e una riduzione dei cicli di sviluppo.

Or. en

Emendamento 20
Merja Kyllönen, Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 quater) Al fine di rafforzare la resilienza e la capacità di innovazione dell'Unione, particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle piccole e medie imprese (PMI) operanti in regioni geograficamente remote, scarsamente popolate e frontaliere esterne, anche nella dimensione settentrionale, in cui le condizioni di sicurezza, logistiche e ambientali richiedono soluzioni specializzate.

Or. en

Emendamento 21
Merja Kyllönen, Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 quinquies) La cooperazione con i paesi vicini che condividono condizioni climatiche e di sicurezza analoghe, in

particolare nelle regioni artiche e baltiche, può rafforzare significativamente l'efficacia degli sforzi di innovazione nel settore della difesa e contribuire alla stabilità regionale.

Or. en

Emendamento 22
Michał Dworczyk, Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di garantire un'esecuzione efficiente del bilancio dell'UE, il programma AGILE sarà pienamente complementare agli strumenti dell'UE esistenti che sostengono l'innovazione nel settore della difesa. L'EUDIS sostiene gli operatori non tradizionali del settore della difesa nel quadro più ampio del FED, anche mediante sovvenzioni per la ricerca e lo sviluppo destinate ai consorzi e altre azioni di sostegno rivolte a singoli soggetti (acceleratore d'impresa, abbinamento). L'HEDI, gestito dall'Agenzia europea per la difesa (AED), promuove la cooperazione tra gli Stati membri in materia di innovazione nel settore della difesa. Il CEI è un programma chiave dell'UE per l'innovazione volto a individuare, sviluppare ed espandere le tecnologie pionieristiche e l'innovazione dirompente. A seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2025/2653, il regime di espansione STEP del CEI erogherà finanziamenti azionari diretti per aiutare le imprese del settore della difesa e delle tecnologie a duplice uso a espandere le loro innovazioni. Il programma AGILE colma una lacuna ben precisa, in quanto offrirà un sostegno razionalizzato e diretto a singole PMI, comprese start-up e scale-up innovative, per lo sviluppo di soluzioni	(9) Al fine di garantire un'esecuzione efficiente del bilancio dell'UE, il programma AGILE sarà pienamente complementare agli strumenti dell'UE esistenti che sostengono l'innovazione nel settore della difesa. L'EUDIS sostiene gli operatori non tradizionali del settore della difesa nel quadro più ampio del FED, anche mediante sovvenzioni per la ricerca e lo sviluppo destinate ai consorzi e altre azioni di sostegno rivolte a singoli soggetti (acceleratore d'impresa, abbinamento). L'HEDI, gestito dall'Agenzia europea per la difesa (AED), promuove la cooperazione tra gli Stati membri in materia di innovazione nel settore della difesa. Il CEI è un programma chiave dell'UE per l'innovazione volto a individuare, sviluppare ed espandere le tecnologie pionieristiche e l'innovazione dirompente. A seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2025/2653, il regime di espansione STEP del CEI erogherà finanziamenti azionari diretti per aiutare le imprese del settore della difesa e delle tecnologie a duplice uso a espandere le loro innovazioni. Il programma AGILE colma una lacuna ben precisa, in quanto offrirà un sostegno razionalizzato e diretto a singole PMI, comprese start-up e scale-up innovative, per lo sviluppo di soluzioni

innovative e la loro adozione da parte degli Stati membri e dell'industria, con tempistiche di aggiudicazione o di attribuzione molto brevi e un chiaro collegamento con le esigenze degli Stati membri in termini di capacità. Dovrebbe pertanto consentire all'Unione di sperimentare nuovi approcci a sostegno dell'innovazione nel settore della difesa, integrando nel contempo gli strumenti dell'UE esistenti in relazione all'intera gamma di livelli di maturità, dimensioni dei consorzi, tempistiche e settori tecnologici contemplati. La rapida evoluzione delle minacce per la difesa richiede il passaggio a un approccio più flessibile, che consenta alle imprese innovative (in particolare le PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative) di rispondere rapidamente alle sfide individuate in relazione alle capacità. Il programma dovrebbe pertanto dare priorità alle attività di innovazione basate sulle sfide con cicli di iterazione rapidi, direttamente collegate alle esigenze operative prioritarie degli Stati membri.	innovative e la loro adozione da parte degli Stati membri e dell'industria, con tempistiche di aggiudicazione o di attribuzione molto brevi e un chiaro collegamento con le esigenze degli Stati membri in termini di capacità. ***Il programma dovrebbe inoltre consentire, ove opportuno, la partecipazione di consorzi su piccola scala e la cooperazione con organizzazioni di ricerca e tecnologia, università tecniche, incubatori di imprese e altri enti di sostegno all'innovazione, al fine di favorire l'emergere di nuovi attori nel settore della difesa e rafforzare l'ecosistema dell'innovazione per la difesa dell'Unione.*** Dovrebbe pertanto consentire all'Unione di sperimentare nuovi approcci a sostegno dell'innovazione nel settore della difesa, integrando nel contempo gli strumenti dell'UE esistenti in relazione all'intera gamma di livelli di maturità, dimensioni dei consorzi, tempistiche e settori tecnologici contemplati. La rapida evoluzione delle minacce per la difesa richiede il passaggio a un approccio più flessibile, che consenta alle imprese innovative (in particolare le PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative) di rispondere rapidamente alle sfide individuate in relazione alle capacità. Il programma dovrebbe pertanto dare priorità alle attività di innovazione basate sulle sfide con cicli di iterazione rapidi, direttamente collegate alle esigenze operative prioritarie degli Stati membri***, garantendo al contempo, se del caso, l'interoperabilità e la compatibilità con le norme e gli orientamenti applicabili della NATO, inclusi i pertinenti accordi di standardizzazione (STANAG)***.

Or. en

Motivazione

The amendment aims to increase the flexibility and inclusiveness of the AGILE Programme by allowing, where appropriate, the participation of small-scale consortia and cooperation with research and technology organisations and other innovation support entities. It notes the

important role of research and technology organisations, technical universities, incubators and similar entities in supporting defence innovation. Access to testing, validation and demonstration capacities is essential for innovative solutions to mature into credible and operationally relevant defence capabilities. Strengthening cooperation between innovative companies and such entities would contribute to reinforcing the Union's defence innovation ecosystem and facilitating the emergence of new defence actors across the Union.

Emendamento 23
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di garantire un'esecuzione efficiente del bilancio dell'UE, il programma AGILE sarà pienamente complementare agli strumenti dell'UE esistenti che sostengono l'innovazione nel settore della difesa. L'EUDIS sostiene gli operatori non tradizionali del settore della difesa nel quadro più ampio del FED, anche mediante sovvenzioni per la ricerca e lo sviluppo destinate ai consorzi e altre azioni di sostegno rivolte a singoli soggetti (acceleratore d'impresa, abbinamento). L'HEDI, gestito dall'Agenzia europea per la difesa (AED), promuove la cooperazione tra gli Stati membri in materia di innovazione nel settore della difesa. Il CEI è un programma chiave dell'UE per l'innovazione volto a individuare, sviluppare ed espandere le tecnologie pionieristiche e l'innovazione dirompente. A seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2025/2653, il regime di espansione STEP del CEI erogherà finanziamenti azionari diretti per aiutare le imprese del settore della difesa e delle tecnologie a duplice uso a espandere le loro innovazioni. Il programma AGILE colma una lacuna ben precisa, in quanto offrirà un sostegno razionalizzato e diretto a singole PMI, comprese start-up e scale-up innovative, per lo sviluppo di soluzioni innovative e la loro adozione da parte degli	(9) Al fine di garantire un'esecuzione efficiente del bilancio dell'UE, il programma AGILE sarà pienamente complementare agli strumenti dell'UE esistenti che sostengono l'innovazione nel settore della difesa. L'EUDIS sostiene gli operatori non tradizionali del settore della difesa nel quadro più ampio del FED, anche mediante sovvenzioni per la ricerca e lo sviluppo destinate ai consorzi e altre azioni di sostegno rivolte a singoli soggetti (acceleratore d'impresa, abbinamento). L'HEDI, gestito dall'Agenzia europea per la difesa (AED), promuove la cooperazione tra gli Stati membri in materia di innovazione nel settore della difesa. Il CEI è un programma chiave dell'UE per l'innovazione volto a individuare, sviluppare ed espandere le tecnologie pionieristiche e l'innovazione dirompente. A seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2025/2653, il regime di espansione STEP del CEI erogherà finanziamenti azionari diretti per aiutare le imprese del settore della difesa e delle tecnologie a duplice uso a espandere le loro innovazioni. Il programma AGILE colma una lacuna ben precisa, in quanto offrirà un sostegno razionalizzato e diretto a singole PMI, comprese start-up e scale-up innovative ***nell'UE***, per lo sviluppo di soluzioni innovative e la loro adozione da

Stati membri e dell'industria, con tempistiche di aggiudicazione o di attribuzione molto brevi e un chiaro collegamento con le esigenze degli Stati membri in termini di capacità. Dovrebbe pertanto consentire all'Unione di sperimentare nuovi approcci a sostegno dell'innovazione nel settore della difesa, integrando nel contempo gli strumenti dell'UE esistenti in relazione all'intera gamma di livelli di maturità, dimensioni dei consorzi, tempistiche e settori tecnologici contemplati. La rapida evoluzione delle minacce per la difesa richiede il passaggio a un approccio più flessibile, che consenta alle imprese innovative (in particolare le PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative) di rispondere rapidamente alle sfide individuate in relazione alle capacità. Il programma dovrebbe pertanto dare priorità alle attività di innovazione basate sulle sfide con cicli di iterazione rapidi, direttamente collegate alle esigenze operative prioritarie degli Stati membri.	parte degli Stati membri e dell'industria, con tempistiche di aggiudicazione o di attribuzione molto brevi e un chiaro collegamento con le esigenze degli Stati membri in termini di capacità. Dovrebbe pertanto consentire all'Unione di sperimentare nuovi approcci a sostegno dell'innovazione nel settore della difesa, integrando nel contempo gli strumenti dell'UE esistenti in relazione all'intera gamma di livelli di maturità, dimensioni dei consorzi, tempistiche e settori tecnologici contemplati. La rapida evoluzione delle minacce per la difesa richiede il passaggio a un approccio più flessibile, che consenta alle imprese innovative (in particolare le PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative) di rispondere rapidamente alle sfide individuate in relazione alle capacità. Il programma dovrebbe pertanto dare priorità alle attività di innovazione basate sulle sfide con cicli di iterazione rapidi, direttamente collegate alle esigenze operative prioritarie degli Stati membri***, ma non dovrebbe essere possibile vendere i prodotti risultanti al di fuori dell'UE mediante tale procedura con il sostegno finanziario dell'Unione***.

Or. ro

Emendamento 24
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di garantire un'esecuzione efficiente del bilancio dell'UE, il programma AGILE sarà pienamente complementare agli strumenti dell'UE esistenti che sostengono l'innovazione nel settore della difesa. L'EUDIS sostiene gli operatori non tradizionali del settore della	(9) Al fine di garantire un'esecuzione efficiente del bilancio dell'UE, il programma AGILE sarà pienamente complementare agli strumenti dell'UE esistenti che sostengono l'innovazione nel settore della difesa. L'EUDIS sostiene gli operatori non tradizionali del settore della

difesa nel quadro più ampio del FED, anche mediante sovvenzioni per la ricerca e lo sviluppo destinate ai consorzi e altre azioni di sostegno rivolte a singoli soggetti (acceleratore d'impresa, abbinamento). L'HEDI, gestito dall'Agenzia europea per la difesa (AED), promuove la cooperazione tra gli Stati membri in materia di innovazione nel settore della difesa. Il CEI è un programma chiave dell'UE per l'innovazione volto a individuare, sviluppare ed espandere le tecnologie pionieristiche e l'innovazione dirompente. A seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2025/2653, il regime di espansione STEP del CEI erogherà finanziamenti azionari diretti per aiutare le imprese del settore della difesa e delle tecnologie a duplice uso a espandere le loro innovazioni. Il programma AGILE colma una lacuna ben precisa, in quanto offrirà un sostegno razionalizzato e diretto a singole PMI, comprese start-up e scale-up innovative, per lo sviluppo di soluzioni innovative e la loro adozione da parte degli Stati membri e dell'industria, con tempistiche di aggiudicazione o di attribuzione molto brevi e un chiaro collegamento con le esigenze degli Stati membri in termini di capacità. Dovrebbe pertanto consentire all'Unione di sperimentare nuovi approcci a sostegno dell'innovazione nel settore della difesa, integrando nel contempo gli strumenti dell'UE esistenti in relazione all'intera gamma di livelli di maturità, dimensioni dei consorzi, tempistiche e settori tecnologici contemplati. La rapida evoluzione delle minacce per la difesa richiede il passaggio a un approccio più flessibile, che consenta alle imprese innovative (in particolare le PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative) di rispondere rapidamente alle sfide individuate in relazione alle capacità. Il programma dovrebbe pertanto dare priorità alle attività di innovazione basate sulle sfide con cicli di iterazione rapidi, direttamente collegate alle esigenze

difesa nel quadro più ampio del FED, anche mediante sovvenzioni per la ricerca e lo sviluppo destinate ai consorzi e altre azioni di sostegno rivolte a singoli soggetti (acceleratore d'impresa, abbinamento). L'HEDI, gestito dall'Agenzia europea per la difesa (AED), promuove la cooperazione tra gli Stati membri in materia di innovazione nel settore della difesa. Il CEI è un programma chiave dell'UE per l'innovazione volto a individuare, sviluppare ed espandere le tecnologie pionieristiche e l'innovazione dirompente. A seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2025/2653, il regime di espansione STEP del CEI erogherà finanziamenti azionari diretti per aiutare le imprese del settore della difesa e delle tecnologie a duplice uso a espandere le loro innovazioni. Il programma AGILE colma una lacuna ben precisa, in quanto offrirà un sostegno razionalizzato e diretto a singole PMI, comprese start-up e scale-up innovative, per lo sviluppo di soluzioni innovative e la loro adozione da parte degli Stati membri e dell'industria, con tempistiche di aggiudicazione o di attribuzione molto brevi e un chiaro collegamento con le esigenze degli Stati membri in termini di capacità. ***Il programma dovrebbe inoltre contribuire a rafforzare l'interoperabilità e la cooperazione industriale tra l'Unione e gli alleati della NATO.*** Dovrebbe pertanto consentire all'Unione di sperimentare nuovi approcci a sostegno dell'innovazione nel settore della difesa, integrando nel contempo gli strumenti dell'UE esistenti in relazione all'intera gamma di livelli di maturità, dimensioni dei consorzi, tempistiche e settori tecnologici contemplati. La rapida evoluzione delle minacce per la difesa richiede il passaggio a un approccio più flessibile, che consenta alle imprese innovative (in particolare le PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative) di rispondere rapidamente alle sfide individuate in relazione alle capacità. Il programma dovrebbe pertanto dare

operative prioritarie degli Stati membri.

priorità alle attività di innovazione basate sulle sfide con cicli di iterazione rapidi, direttamente collegate alle esigenze operative prioritarie degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 25
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di garantire un'esecuzione efficiente del bilancio dell'UE, il programma AGILE sarà pienamente complementare agli strumenti dell'UE esistenti che sostengono l'innovazione nel settore della difesa. L'EUDIS sostiene gli operatori non tradizionali del settore della difesa nel quadro più ampio del FED, anche mediante sovvenzioni per la ricerca e lo sviluppo destinate ai consorzi e altre azioni di sostegno rivolte a singoli soggetti (acceleratore d'impresa, abbinamento). L'HEDI, gestito dall'Agenzia europea per la difesa (AED), promuove la cooperazione tra gli Stati membri in materia di innovazione nel settore della difesa. Il CEI è un programma chiave dell'UE per l'innovazione volto a individuare, sviluppare ed espandere le tecnologie pionieristiche e l'innovazione dirompente. A seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2025/2653, il regime di espansione STEP del CEI erogherà finanziamenti azionari diretti per aiutare le imprese del settore della difesa e delle tecnologie a duplice uso a espandere le loro innovazioni. Il programma AGILE colma una lacuna ben precisa, in quanto offrirà un sostegno razionalizzato e diretto a singole PMI, comprese start-up e scale-up innovative, per lo sviluppo di soluzioni	(9) Al fine di garantire un'esecuzione efficiente del bilancio dell'UE, il programma AGILE sarà pienamente complementare agli strumenti dell'UE esistenti che sostengono l'innovazione nel settore della difesa. L'EUDIS sostiene gli operatori non tradizionali del settore della difesa nel quadro più ampio del FED, anche mediante sovvenzioni per la ricerca e lo sviluppo destinate ai consorzi e altre azioni di sostegno rivolte a singoli soggetti (acceleratore d'impresa, abbinamento). L'HEDI, gestito dall'Agenzia europea per la difesa (AED), promuove la cooperazione tra gli Stati membri in materia di innovazione nel settore della difesa. Il CEI è un programma chiave dell'UE per l'innovazione volto a individuare, sviluppare ed espandere le tecnologie pionieristiche e l'innovazione dirompente. A seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2025/2653, il regime di espansione STEP del CEI erogherà finanziamenti azionari diretti per aiutare le imprese del settore della difesa e delle tecnologie a duplice uso a espandere le loro innovazioni. Il programma AGILE colma una lacuna ben precisa, in quanto offrirà un sostegno razionalizzato e diretto a singole PMI, comprese start-up e scale-up innovative, per lo sviluppo di soluzioni

innovative e la loro adozione da parte degli Stati membri e dell'industria, con tempistiche di aggiudicazione o di attribuzione molto brevi e un chiaro collegamento con le esigenze degli Stati membri in termini di capacità. Dovrebbe pertanto consentire all'Unione di sperimentare nuovi approcci a sostegno dell'innovazione nel settore della difesa, integrando nel contempo gli strumenti dell'UE esistenti in relazione all'intera gamma di livelli di maturità, dimensioni dei consorzi, tempistiche e settori tecnologici contemplati. La rapida evoluzione delle minacce per la difesa richiede il passaggio a un approccio più flessibile, che consenta alle imprese innovative (in particolare le PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative) di rispondere rapidamente alle sfide individuate in relazione alle capacità. Il programma dovrebbe pertanto dare priorità alle attività di innovazione basate sulle sfide con cicli di iterazione rapidi, direttamente collegate alle esigenze operative prioritarie degli Stati membri.	innovative e la loro adozione da parte degli Stati membri e dell'industria, con tempistiche di aggiudicazione o di attribuzione molto brevi e un chiaro collegamento con le esigenze degli Stati membri in termini di capacità. Dovrebbe pertanto consentire all'Unione di sperimentare nuovi approcci a sostegno dell'innovazione nel settore della difesa, integrando nel contempo gli strumenti dell'UE esistenti in relazione all'intera gamma di livelli di maturità, dimensioni dei consorzi, tempistiche e settori tecnologici contemplati. La rapida evoluzione delle minacce per la difesa richiede il passaggio a un approccio più flessibile, che consenta alle imprese innovative (in particolare le PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative) di rispondere rapidamente alle sfide individuate in relazione alle capacità. Il programma dovrebbe pertanto dare priorità alle attività di innovazione basate sulle sfide con cicli di iterazione rapidi, direttamente collegate alle esigenze operative prioritarie degli Stati membri***, e realizzate da consorzi di PMI e di utenti o clienti finali***.

Or. en

Emendamento 26
Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di garantire un'esecuzione efficiente del bilancio dell'UE, il programma AGILE sarà pienamente complementare agli strumenti dell'UE esistenti che sostengono l'innovazione nel settore della difesa. L'EUDIS sostiene gli operatori non tradizionali del settore della difesa nel quadro più ampio del FED,	(9) Al fine di garantire un'esecuzione efficiente del bilancio dell'UE, il programma AGILE sarà pienamente complementare agli strumenti dell'UE esistenti che sostengono l'innovazione nel settore della difesa. L'EUDIS sostiene gli operatori non tradizionali del settore della difesa nel quadro più ampio del FED,

anche mediante sovvenzioni per la ricerca e lo sviluppo destinate ai consorzi e altre azioni di sostegno rivolte a singoli soggetti (acceleratore d'impresa, abbinamento). L'HEDI, gestito dall'Agenzia europea per la difesa (AED), promuove la cooperazione tra gli Stati membri in materia di innovazione nel settore della difesa. Il CEI è un programma chiave dell'UE per l'innovazione volto a individuare, sviluppare ed espandere le tecnologie pionieristiche e l'innovazione dirompente. A seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2025/2653, il regime di espansione STEP del CEI erogherà finanziamenti azionari diretti per aiutare le imprese del settore della difesa e delle tecnologie a duplice uso a espandere le loro innovazioni. Il programma AGILE colma una lacuna ben precisa, in quanto offrirà un sostegno razionalizzato e diretto a singole PMI, comprese start-up e scale-up innovative, per lo sviluppo di soluzioni innovative e la loro adozione da parte degli Stati membri e dell'industria, con tempistiche di aggiudicazione o di attribuzione molto brevi e un chiaro collegamento con le esigenze degli Stati membri in termini di capacità. Dovrebbe pertanto consentire all'Unione di sperimentare nuovi approcci a sostegno dell'innovazione nel settore della difesa, integrando nel contempo gli strumenti dell'UE esistenti in relazione all'intera gamma di livelli di maturità, dimensioni dei consorzi, tempistiche e settori tecnologici contemplati. La rapida evoluzione delle minacce per la difesa richiede il passaggio a un approccio più flessibile, che consenta alle imprese innovative ***(in particolare le PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative)*** di rispondere rapidamente alle sfide individuate in relazione alle capacità. Il programma dovrebbe pertanto dare priorità alle attività di innovazione basate sulle sfide con cicli di iterazione rapidi, direttamente collegate alle esigenze

anche mediante sovvenzioni per la ricerca e lo sviluppo destinate ai consorzi e altre azioni di sostegno rivolte a singoli soggetti (acceleratore d'impresa, abbinamento). L'HEDI, gestito dall'Agenzia europea per la difesa (AED), promuove la cooperazione tra gli Stati membri in materia di innovazione nel settore della difesa. Il CEI è un programma chiave dell'UE per l'innovazione volto a individuare, sviluppare ed espandere le tecnologie pionieristiche e l'innovazione dirompente. A seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2025/2653, il regime di espansione STEP del CEI erogherà finanziamenti azionari diretti per aiutare le imprese del settore della difesa e delle tecnologie a duplice uso a espandere le loro innovazioni. Il programma AGILE colma una lacuna ben precisa, in quanto offrirà un sostegno razionalizzato e diretto a singole PMI, comprese start-up e scale-up innovative, per lo sviluppo di soluzioni innovative e la loro adozione da parte degli Stati membri e dell'industria, con tempistiche di aggiudicazione o di attribuzione molto brevi e un chiaro collegamento con le esigenze degli Stati membri in termini di capacità. Dovrebbe pertanto consentire all'Unione di sperimentare nuovi approcci a sostegno dell'innovazione nel settore della difesa, integrando nel contempo gli strumenti dell'UE esistenti in relazione all'intera gamma di livelli di maturità, dimensioni dei consorzi, tempistiche e settori tecnologici contemplati. La rapida evoluzione delle minacce per la difesa richiede il passaggio a un approccio più flessibile, che consenta alle imprese innovative di rispondere rapidamente alle sfide individuate in relazione alle capacità. Il programma dovrebbe pertanto dare priorità alle attività di innovazione basate sulle sfide con cicli di iterazione rapidi, direttamente collegate alle esigenze operative prioritarie degli Stati membri.

operative prioritarie degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 27
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Alla luce della natura in rapida evoluzione dell'innovazione nel settore della difesa e dell'importanza strategica delle tecnologie emergenti e di rottura per la prontezza alla difesa dell'Unione nel lungo periodo, è essenziale garantire la continuità e la prevedibilità del sostegno oltre il periodo iniziale di attuazione del programma. La Commissione dovrebbe pertanto valutare l'efficacia del programma non solo in termini di singoli progetti sostenuti, ma anche con riguardo al suo contributo al rafforzamento dell'ecosistema europeo di innovazione nel settore della difesa, all'attrazione di imprese innovative e di investimenti nell'Unione, all'accelerazione dell'adozione operativa delle nuove tecnologie e al potenziamento della cooperazione tra gli attori della difesa e il più ampio ecosistema delle tecnologie avanzate. Tale valutazione dovrebbe inoltre verificare se i meccanismi di attuazione introdotti dal programma, incluse le procedure di aggiudicazione accelerate e le forme flessibili di sostegno dell'Unione, debbano essere ampliati, adattati o integrati nei futuri strumenti di finanziamento dell'Unione nel settore della difesa. I risultati della valutazione dovrebbero orientare le future decisioni in merito alla prosecuzione, al potenziamento o all'integrazione a lungo termine del sostegno all'innovazione di rottura nel settore della difesa a livello

dell'Unione.

Or. en

Emendamento 28
Michał Dworczyk, Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) In particolare, il programma dovrebbe cercare di accelerare in misura significativa i cicli di innovazione dei prodotti e delle tecnologie per la difesa con un elevato potenziale di rottura che si prevede saranno pienamente sfruttabili nei prossimi 1-3 anni. Dovrebbe offrire agli innovatori la massima flessibilità possibile per proporre soluzioni nuove, anche da parte di singoli soggetti giuridici, consentendo nel contempo ***il*** subappalto ***di compiti specifici o la*** collaborazione ***con altri soggetti*** durante l'attuazione.	(10) In particolare, il programma dovrebbe cercare di accelerare in misura significativa i cicli di innovazione dei prodotti e delle tecnologie per la difesa con un elevato potenziale di rottura che si prevede saranno pienamente sfruttabili nei prossimi 1-3 anni. Dovrebbe ***inoltre sostenere l'adattamento continuo, il potenziamento e il miglioramento iterativo dei prodotti e delle tecnologie innovative esistenti nel settore della difesa, in risposta a esigenze operative e sviluppi tecnologici in rapida evoluzione. Dovrebbe*** offrire agli innovatori la massima flessibilità possibile per proporre soluzioni nuove, anche da parte di singoli soggetti giuridici, ***e, se del caso, di consorzi su piccola scala,*** consentendo nel contempo ***la partecipazione di organizzazioni di ricerca e tecnologia, università tecniche, incubatori di imprese e altri enti di sostegno all'innovazione nelle azioni sostenute, anche attraverso cooperazione,*** subappalto ***o altre forme di*** collaborazione durante l'attuazione.

Or. en

Motivazione

The amendment aims to increase the flexibility and inclusiveness of the AGILE Programme by allowing, where appropriate, the participation of small-scale consortia and cooperation with research and technology organisations and other innovation support entities. It notes the important role of research and technology organisations, technical universities, incubators and similar entities in supporting defence innovation. Access to testing, validation and

demonstration capacities is essential for innovative solutions to mature into credible and operationally relevant defence capabilities. Strengthening cooperation between innovative companies and such entities would contribute to reinforcing the Union's defence innovation ecosystem and facilitating the emergence of new defence actors across the Union.

Emendamento 29
Jan Farský, Angelika Niebler, Aura Salla, Wouter Beke, Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) In particolare, il programma dovrebbe cercare di accelerare in misura significativa i cicli di innovazione dei prodotti e delle tecnologie per la difesa con un elevato potenziale di rottura che si prevede saranno pienamente sfruttabili nei prossimi 1-3 anni. Dovrebbe offrire agli innovatori la massima flessibilità possibile per proporre soluzioni nuove, anche da parte di singoli soggetti giuridici, consentendo nel contempo il subappalto di compiti specifici o la collaborazione con altri soggetti durante l'attuazione.	(10) In particolare, il programma dovrebbe cercare di accelerare in misura significativa i cicli di innovazione dei prodotti e delle tecnologie per la difesa con un elevato potenziale di rottura che si prevede saranno pienamente sfruttabili nei prossimi 1-3 anni. ***Tale potenziale di rottura non dovrebbe essere inteso come limitato alle tecnologie o soluzioni tecnologiche interamente nuove, ma dovrebbe includere altresì la nuova integrazione, l'adattamento o un utilizzo più efficace, più rapido o più efficiente in termini di costi delle tecnologie, dei prodotti, dei processi o dei concetti operativi esistenti. Il programma*** dovrebbe offrire agli innovatori la massima flessibilità possibile per proporre soluzioni nuove, anche da parte di singoli soggetti giuridici, consentendo nel contempo il subappalto di compiti specifici o la collaborazione con altri soggetti durante l'attuazione.

Or. en

Emendamento 30
Pierre-Romain Thionnet, Julie Rechagneux, Christophe Bay, Aleksandar Nikolic

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) In particolare, il programma dovrebbe cercare di accelerare in misura significativa i cicli di innovazione dei prodotti e delle tecnologie per la difesa con un elevato potenziale di rottura che si prevede saranno pienamente sfruttabili nei prossimi 1-3 anni. Dovrebbe offrire agli innovatori la massima flessibilità possibile per proporre soluzioni nuove, anche da parte di singoli soggetti giuridici, consentendo nel contempo il subappalto di compiti specifici o la collaborazione con altri soggetti durante l'attuazione.	(10) In particolare, il programma dovrebbe cercare di accelerare in misura significativa i cicli di innovazione dei prodotti***, dei componenti*** e delle tecnologie per la difesa con un elevato potenziale di rottura ***o in grado di colmare lacune e affrontare dipendenze critiche in termini di capacità,*** che si prevede saranno pienamente sfruttabili nei prossimi 1-3 anni. Dovrebbe offrire agli innovatori la massima flessibilità possibile per proporre soluzioni nuove, anche da parte di singoli soggetti giuridici, consentendo nel contempo il subappalto di compiti specifici o la collaborazione con altri soggetti durante l'attuazione.

Or. en

Emendamento 31
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) In particolare, il programma dovrebbe cercare ***di*** accelerare in misura significativa i cicli di innovazione dei prodotti e delle tecnologie per la difesa con un elevato potenziale di rottura che si prevede saranno pienamente sfruttabili nei prossimi 1-3 anni. Dovrebbe offrire agli innovatori la massima flessibilità possibile per proporre soluzioni nuove, anche da parte di singoli soggetti giuridici, consentendo nel contempo il subappalto di compiti specifici o la collaborazione con altri soggetti durante l'attuazione.	(10) In particolare, il programma dovrebbe cercare ***il sostegno concesso per*** accelerare in misura significativa i cicli di innovazione dei prodotti e delle tecnologie per la difesa con un elevato potenziale di rottura che si prevede saranno pienamente sfruttabili nei prossimi 1-3 anni. Dovrebbe offrire agli innovatori la massima flessibilità possibile per proporre soluzioni nuove, anche da parte di singoli soggetti giuridici ***nell'Unione europea***, consentendo nel contempo il subappalto di compiti specifici o la collaborazione con altri soggetti ***nell'UE*** durante l'attuazione.

Or. ro

Emendamento 32
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) In particolare, il programma dovrebbe cercare di accelerare in misura significativa i cicli di innovazione dei prodotti e delle tecnologie per la difesa con un elevato potenziale di rottura ***che si prevede saranno pienamente sfruttabili*** nei prossimi 1-3 anni. Dovrebbe offrire agli innovatori la massima flessibilità possibile per proporre soluzioni nuove, anche da parte di ***singoli soggetti giuridici***, consentendo nel contempo il subappalto di compiti specifici o la collaborazione con altri soggetti durante l'attuazione.	(10) In particolare, il programma dovrebbe cercare di accelerare in misura significativa i cicli di innovazione dei prodotti e delle tecnologie per la difesa con un elevato potenziale di rottura ***destinati a essere sviluppati, testati, qualificati e acquisiti*** nei prossimi 1-3 anni. Dovrebbe offrire agli innovatori la massima flessibilità possibile per proporre soluzioni nuove, anche da parte di ***consorzi costituiti da una singola PMI***, consentendo nel contempo il subappalto di compiti specifici o la collaborazione con altri soggetti durante l'attuazione.

Or. en

Emendamento 33
Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pierre-Romain Thionnet, Mélanie Disdier

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Il programma dovrebbe sostenere l'innovazione volta a colmare le carenze di capacità di difesa individuate nelle forze armate degli Stati membri. Tale sostegno può riguardare lacune di capacità hardware, inclusi i sistemi di comando e controllo, i sistemi autonomi, le capacità di attacco di precisione, la difesa aerea e missilistica, l'intelligence, la sorveglianza e la ricognizione, nonché le capacità spaziali. Esso può inoltre riguardare lacune di capacità software, inclusi il cloud militare, l'elaborazione

sicura dei dati, l'intelligenza artificiale e i software operativi interoperabili. È opportuno prestare particolare attenzione alla riduzione delle dipendenze critiche da paesi terzi non associati, anche per quanto riguarda componenti avanzati e materie prime critiche. Il programma può inoltre sostenere l'innovazione nel settore dell'energia operativa e della resilienza sanitaria militare.

Or. en

Emendamento 34
Michał Dworczyk

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La sfida strutturale persistente per le PMI europee del settore della difesa, tra cui le start-up e le scale-up innovative, è però rappresentata dal divario tra un'innovazione di successo e l'implementazione operativa da parte delle forze armate degli Stati membri e dei paesi terzi associati. Per colmare tale divario, il programma dovrebbe allinearsi alle effettive esigenze di difesa prioritarie degli Stati membri e dei paesi terzi associati. In tal modo dovrebbe sostenere l'adozione di soluzioni innovative da parte delle loro forze armate e dell'industria della difesa, in particolare da parte degli appaltatori principali e dei subappaltatori di primo livello. Il programma dovrebbe istituire una procedura accelerata per consentire all'Unione di sostenere la sperimentazione e l'implementazione di meccanismi di sostegno innovativi che rispondano alle esigenze più urgenti in materia di prontezza alla difesa, anche a sostegno delle iniziative faro europee per la prontezza.	(11) La sfida strutturale persistente per le PMI europee del settore della difesa, tra cui le start-up e le scale-up innovative, è però rappresentata dal divario tra un'innovazione di successo e l'implementazione operativa da parte delle forze armate degli Stati membri e dei paesi terzi associati. Per colmare tale divario, il programma dovrebbe allinearsi alle effettive esigenze di difesa prioritarie degli Stati membri e dei paesi terzi associati***, tenendo conto del contesto di sicurezza in evoluzione dell'Unione e, in particolare, delle maggiori esigenze in materia di prontezza e di resilienza alla difesa degli Stati membri esposti alle minacce di sicurezza più gravi alle frontiere esterne dell'Unione.*** In tal modo dovrebbe sostenere l'adozione di soluzioni innovative da parte delle loro forze armate e dell'industria della difesa, in particolare da parte degli appaltatori principali e dei subappaltatori di primo livello. Il programma dovrebbe istituire una procedura accelerata per consentire all'Unione di sostenere la sperimentazione

e l'implementazione di meccanismi di sostegno innovativi che rispondano alle esigenze più urgenti in materia di prontezza alla difesa, anche a sostegno delle iniziative faro europee per la prontezza.

Or. en

Emendamento 35
Marc Botenga, Marina Mesure, Anthony Smith, Özlem Demirel
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La sfida strutturale persistente per le PMI europee del settore della difesa, tra cui le start-up e le scale-up innovative, è però rappresentata dal divario tra un'innovazione di successo e l'implementazione operativa da parte delle forze armate degli Stati membri e dei paesi terzi associati. Per colmare tale divario, il programma dovrebbe allinearsi alle effettive esigenze di difesa prioritarie degli Stati membri e dei paesi terzi associati. In tal modo dovrebbe sostenere l'adozione di soluzioni innovative da parte delle loro forze armate e dell'industria della difesa, in particolare da parte degli appaltatori principali e dei subappaltatori di primo livello. ***Il programma dovrebbe istituire una procedura accelerata per consentire all'Unione di sostenere la sperimentazione e l'implementazione di meccanismi di sostegno innovativi che rispondano alle esigenze più urgenti in materia di prontezza alla difesa, anche a sostegno delle iniziative faro europee per la prontezza.***	(11) La sfida strutturale persistente per le PMI europee del settore della difesa, tra cui le start-up e le scale-up innovative, è però rappresentata dal divario tra un'innovazione di successo e l'implementazione operativa da parte delle forze armate degli Stati membri e dei paesi terzi associati. Per colmare tale divario, il programma dovrebbe allinearsi alle effettive esigenze di difesa prioritarie degli Stati membri e dei paesi terzi associati. In tal modo dovrebbe sostenere l'adozione di soluzioni innovative da parte delle loro forze armate e dell'industria della difesa, in particolare da parte degli appaltatori principali e dei subappaltatori di primo livello.

Or. en

Emendamento 36
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La sfida strutturale persistente per le PMI europee del settore della difesa, tra cui le start-up e le scale-up innovative, è ***però*** rappresentata dal divario tra un'innovazione di successo e l'implementazione operativa da parte delle forze armate degli Stati membri e dei paesi terzi associati. Per colmare tale divario, il programma dovrebbe allinearsi alle effettive esigenze di difesa prioritarie degli Stati membri e dei paesi terzi associati. In tal modo dovrebbe ***sostenere*** l'adozione di soluzioni innovative da parte delle loro forze armate e dell'industria della difesa, in particolare da parte degli appaltatori principali e dei subappaltatori di primo livello. Il programma dovrebbe istituire una procedura accelerata per consentire all'Unione di sostenere la sperimentazione e l'implementazione di meccanismi di sostegno innovativi che rispondano alle esigenze più urgenti in materia di prontezza alla difesa, anche a sostegno delle iniziative faro europee per la prontezza.	(11) La sfida strutturale persistente per le PMI europee del settore della difesa, tra cui le start-up e le scale-up innovative, è ***infatti*** rappresentata dal divario tra un'innovazione di successo e l'implementazione operativa da parte delle forze armate degli Stati membri e dei paesi terzi associati. Per colmare tale divario, il programma dovrebbe ***inoltre*** allinearsi alle effettive esigenze di difesa prioritarie degli Stati membri e dei paesi terzi associati. In tal modo dovrebbe ***contribuire a consentire*** l'adozione di soluzioni innovative da parte delle loro forze armate e dell'industria della difesa, in particolare da parte degli appaltatori principali e dei subappaltatori di primo livello***. Tale adozione dovrebbe diventare la norma attraverso forti incentivi per gli Stati membri a fornire garanzie anticipate di acquisizione dei progetti AGILE riusciti che soddisfano le loro esigenze in termini di capacità.*** Il programma dovrebbe istituire una procedura accelerata per consentire all'Unione di sostenere la sperimentazione e l'implementazione di meccanismi di sostegno innovativi che rispondano alle esigenze più urgenti in materia di prontezza alla difesa, anche a sostegno delle iniziative faro europee per la prontezza.

Or. en

Emendamento 37
Elena Donazzan, Reinis Pozņaks, Michał Dworczyk

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La sfida strutturale persistente per le PMI europee del settore della difesa, tra cui le start-up e le scale-up innovative, è però rappresentata dal divario tra un'innovazione di successo e l'implementazione operativa da parte delle forze armate degli Stati membri e dei paesi terzi associati. Per colmare tale divario, il programma dovrebbe allinearsi alle effettive esigenze di difesa prioritarie degli Stati membri e dei paesi terzi associati. In tal modo dovrebbe sostenere l'adozione di soluzioni innovative da parte delle loro forze armate e dell'industria della difesa, in particolare da parte degli appaltatori principali e dei subappaltatori di primo livello. Il programma dovrebbe istituire una procedura accelerata per consentire all'Unione di sostenere la sperimentazione e l'implementazione di meccanismi di sostegno innovativi che rispondano alle esigenze più urgenti in materia di prontezza alla difesa, anche a sostegno delle iniziative faro europee per la prontezza.	(11) La sfida strutturale persistente per le PMI europee del settore della difesa, tra cui le start-up e le scale-up innovative, è però rappresentata dal divario tra un'innovazione di successo e l'implementazione operativa da parte delle forze armate degli Stati membri e dei paesi terzi associati. Per colmare tale divario, il programma dovrebbe allinearsi alle effettive esigenze di difesa prioritarie degli Stati membri e dei paesi terzi associati. In tal modo dovrebbe sostenere l'adozione di soluzioni innovative da parte delle loro forze armate e dell'industria della difesa, in particolare da parte degli appaltatori principali e dei subappaltatori di primo livello***, anche attraverso partenariati industriali, trasferimento di tecnologica e integrazione di tali soluzioni nei sistemi industriali e nelle catene di approvvigionamento esistenti***. Il programma dovrebbe istituire una procedura accelerata per consentire all'Unione di sostenere la sperimentazione e l'implementazione di meccanismi di sostegno innovativi che rispondano alle esigenze più urgenti in materia di prontezza alla difesa, anche a sostegno delle iniziative faro europee per la prontezza.

Or. en

Emendamento 38
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La sfida strutturale persistente per le PMI europee del settore della difesa, tra	(11) La sfida strutturale persistente per le PMI europee del settore della difesa, tra

cui le start-up e le scale-up innovative, è però rappresentata dal divario tra un'innovazione di successo e l'implementazione operativa da parte delle forze armate degli Stati membri e dei paesi terzi associati. ***Per colmare tale divario,*** il programma dovrebbe ***allinearsi alle effettive esigenze di difesa prioritarie*** degli Stati membri ***e dei paesi terzi associati***. In tal modo dovrebbe sostenere l'adozione di soluzioni innovative da parte delle loro forze armate e dell'industria della difesa, in particolare da parte ***degli appaltatori principali e dei subappaltatori di primo livello***. Il programma dovrebbe istituire una procedura accelerata per consentire all'Unione di sostenere la sperimentazione e l'implementazione di meccanismi di sostegno innovativi che rispondano alle esigenze più urgenti in materia di prontezza alla difesa, anche a sostegno delle iniziative faro europee per la prontezza.	cui le start-up e le scale-up innovative, è però rappresentata dal divario tra un'innovazione di successo e l'implementazione operativa da parte delle forze armate degli Stati membri e dei paesi terzi associati. Il programma dovrebbe ***pertanto sostenere la transizione dall'innovazione alla diffusione attraverso meccanismi di investimento collegati agli appalti, inclusi il cofinanziamento dell'acquisizione iniziale, della scalabilità industriale e dell'impiego da parte*** degli Stati membri. In tal modo dovrebbe sostenere l'adozione di soluzioni innovative da parte delle loro forze armate e dell'industria della difesa, in particolare da parte ***di start-up e PMI***. Il programma dovrebbe istituire una procedura accelerata per consentire all'Unione di sostenere la sperimentazione, ***l'approvvigionamento*** e l'implementazione di meccanismi di sostegno innovativi che rispondano alle esigenze più urgenti in materia di prontezza alla difesa, anche a sostegno delle iniziative faro europee per la prontezza.

Or. en

Emendamento 39
Ivars Ijabs, Tonino Picula

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La sfida strutturale persistente per le PMI europee del settore della difesa, tra cui le start-up e le scale-up innovative, è però rappresentata dal divario tra un'innovazione di successo e l'implementazione operativa da parte delle forze armate degli Stati membri e dei paesi terzi associati. Per colmare tale divario, il programma dovrebbe allinearsi alle effettive esigenze di difesa prioritarie degli	(11) La sfida strutturale persistente per le PMI europee del settore della difesa, tra cui le start-up e le scale-up innovative, è però rappresentata dal divario tra un'innovazione di successo e l'implementazione operativa da parte delle forze armate degli Stati membri e dei paesi terzi associati. Per colmare tale divario, il programma dovrebbe allinearsi alle effettive esigenze di difesa prioritarie degli

Stati membri e dei paesi terzi associati. In tal modo dovrebbe sostenere l'adozione di soluzioni innovative da parte delle loro forze armate e dell'industria della difesa, in particolare da parte degli appaltatori principali e dei subappaltatori di primo livello. Il programma dovrebbe istituire una procedura accelerata per consentire all'Unione di sostenere la sperimentazione e l'implementazione di meccanismi di sostegno innovativi che rispondano alle esigenze più urgenti in materia di prontezza alla difesa, anche a sostegno delle iniziative faro europee per la prontezza.	Stati membri e dei paesi terzi associati. In tal modo dovrebbe sostenere l'adozione di soluzioni innovative da parte delle loro forze armate e dell'industria della difesa, in particolare da parte degli appaltatori principali e dei subappaltatori di primo livello. Il programma dovrebbe istituire una procedura accelerata per consentire all'Unione di sostenere la sperimentazione e l'implementazione di meccanismi di sostegno innovativi che rispondano alle esigenze più urgenti in materia di prontezza alla difesa, anche a sostegno delle iniziative faro europee per la prontezza ***e dei progetti europei di interesse comune nel settore della difesa***.

Or. en

Emendamento 40
Ivars Ijabs, Tonino Picula

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Alcuni nuovi attori del settore della difesa incontrano difficoltà a causa della mancanza, all'interno dell'EDTIB, di alternative locali per componenti critici dei prodotti per la difesa, in particolare nel contesto della produzione di sistemi senza equipaggio e autonomi. Il programma dovrebbe inoltre sostenere le PMI che intendono localizzare la produzione.

Or. en

Emendamento 41
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) A tal fine, il programma dovrebbe sostenere attività che prevedano prove, sperimentazioni e dimostrazioni sul campo. Tali attività dovrebbero consentire ai soggetti coinvolti di convalidare soluzioni innovative in condizioni operative realistiche, generando riscontri in tempo reale che possano essere utilizzati per perfezionare e migliorare le soluzioni attraverso un processo iterativo. Il coinvolgimento attivo degli Stati membri è fondamentale in ogni fase di questo processo, dalla definizione delle prescrizioni relative al collaudo alla valutazione delle capacità dimostrate. Ciò contribuirà a creare segnali di domanda credibili e ad agevolare le successive decisioni in materia di appalti. Il programma può inoltre sostenere l'adozione di nuove tecnologie e prodotti aggregando la domanda e utilizzando meccanismi di appalto innovativi, come i partenariati per l'innovazione. È inoltre possibile sviluppare piattaforme e servizi condivisi per rispondere alle esigenze operative comuni di più utenti finali.	(12) A tal fine, il programma dovrebbe sostenere attività che prevedano prove, sperimentazioni e dimostrazioni sul campo***, anche attraverso ambienti di sperimentazione per l'innovazione nel settore della difesa che operano secondo procedure amministrative semplificate e in condizioni realistiche dal punto di vista operativo***. Tali attività dovrebbero consentire ai soggetti coinvolti di convalidare soluzioni innovative in condizioni operative realistiche, generando riscontri in tempo reale che possano essere utilizzati per perfezionare e migliorare le soluzioni attraverso un processo iterativo***, anche mediante meccanismi strutturati che consentano un rapido riscontro operativo tra forze armate, ambienti di sperimentazione, innovatori della difesa e operatori industriali, al fine di garantire che le soluzioni innovative siano costantemente adattate alle mutevoli realtà operative e agli insegnamenti tratti dai conflitti moderni, riducendo così il ciclo tra l'individuazione delle esigenze operative e l'impiego sul campo di soluzioni efficaci***. Il coinvolgimento attivo degli Stati membri è fondamentale in ogni fase di questo processo, dalla definizione delle prescrizioni relative al collaudo alla valutazione delle capacità dimostrate. Ciò contribuirà a creare segnali di domanda credibili e ad agevolare le successive decisioni in materia di appalti. Il programma può inoltre sostenere l'adozione di nuove tecnologie e prodotti aggregando la domanda e utilizzando meccanismi di appalto innovativi, come i partenariati per l'innovazione. È inoltre possibile sviluppare piattaforme e servizi condivisi per rispondere alle esigenze operative comuni di più utenti finali.

Or. en

Motivazione

Russia's war against Ukraine has demonstrated that defence innovation cycles increasingly depend on rapid operational feedback and iterative adaptation between end users and developers. The original text refers to real-time feedback but does not establish structured mechanisms to institutionalise this feedback loop or provide dedicated environments for rapid experimentation. This amendment strengthens the existing recital by explicitly requiring structured feedback linkages between armed forces, innovators and industry, and by introducing defence innovation sandbox environments as a tool to accelerate testing and validation, particularly for SMEs and non-traditional defence actors that face barriers in accessing existing testing infrastructure.

Emendamento 42
Nicolás Pascual de la Parte, Eszter Lakos, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) A tal fine, il programma dovrebbe sostenere attività che prevedano prove, sperimentazioni e dimostrazioni sul campo. Tali attività dovrebbero consentire ai soggetti coinvolti di convalidare soluzioni innovative in condizioni operative realistiche, generando riscontri in tempo reale che possano essere utilizzati per perfezionare e migliorare le soluzioni attraverso un processo iterativo. Il coinvolgimento attivo degli Stati membri è fondamentale in ogni fase di questo processo, dalla definizione delle prescrizioni relative al collaudo alla valutazione delle capacità dimostrate. Ciò contribuirà a creare segnali di domanda credibili e ad agevolare le successive decisioni in materia di appalti. Il programma può inoltre sostenere l'adozione di nuove tecnologie e prodotti aggregando la domanda e utilizzando meccanismi di appalto innovativi, come i partenariati per l'innovazione. È inoltre possibile sviluppare piattaforme e servizi condivisi per rispondere alle esigenze operative comuni di più utenti finali.	(12) A tal fine, il programma dovrebbe sostenere attività che prevedano prove, sperimentazioni e dimostrazioni sul campo. Tali attività dovrebbero consentire ai soggetti coinvolti di convalidare soluzioni innovative in condizioni operative realistiche, generando riscontri in tempo reale che possano essere utilizzati per perfezionare e migliorare le soluzioni attraverso un processo iterativo. Il coinvolgimento attivo degli Stati membri è fondamentale in ogni fase di questo processo, dalla definizione delle prescrizioni relative al collaudo alla valutazione delle capacità dimostrate. ***Inoltre, la cooperazione con e la facilitazione da parte degli integratori di sistemi e dei produttori di apparecchiature originali nei processi di sperimentazione e dimostrazione può agevolare l'adozione dei risultati del programma.*** Ciò contribuirà a creare segnali di domanda credibili e ad agevolare le successive decisioni in materia di appalti. Il programma può inoltre sostenere l'adozione di nuove tecnologie e prodotti aggregando la domanda e utilizzando

	meccanismi di appalto innovativi, come i partenariati per l'innovazione. È inoltre possibile sviluppare piattaforme e servizi condivisi per rispondere alle esigenze operative comuni di più utenti finali.

Or. en

Emendamento 43
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) A tal fine, il programma dovrebbe ***sostenere*** attività che prevedano prove, sperimentazioni e dimostrazioni sul campo. Tali attività dovrebbero consentire ai soggetti coinvolti di convalidare soluzioni innovative in condizioni operative realistiche, generando riscontri in tempo reale che possano essere utilizzati per perfezionare e migliorare le soluzioni attraverso un processo iterativo. Il coinvolgimento attivo degli Stati membri è fondamentale in ogni fase di questo processo, dalla definizione delle prescrizioni relative al collaudo alla valutazione delle capacità dimostrate**.** Ciò ***contribuirà a creare segnali di domanda credibili e ad agevolare*** le successive decisioni in materia di appalti. Il programma può inoltre sostenere l'adozione di nuove tecnologie e prodotti aggregando la domanda e utilizzando meccanismi di appalto innovativi, come i partenariati per l'innovazione. È inoltre possibile sviluppare piattaforme e servizi condivisi per rispondere alle esigenze operative comuni di più utenti finali.	(12) A tal fine, il programma dovrebbe ***destinare almeno il 75 % del suo bilancio al sostegno di*** attività ***svolte da consorzi di PMI, amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori e*** che prevedano prove, sperimentazioni e dimostrazioni sul campo***, in particolare in tempo di guerra, ad esempio in Ucraina***. Tali attività dovrebbero consentire ai soggetti coinvolti di convalidare soluzioni innovative in condizioni operative realistiche, generando riscontri in tempo reale che possano essere utilizzati per perfezionare e migliorare le soluzioni attraverso un processo iterativo. Il coinvolgimento attivo degli Stati membri è fondamentale in ogni fase di questo processo, dalla definizione delle prescrizioni relative al collaudo alla valutazione delle capacità dimostrate ***e alla selezione dei candidati idonei.*** Ciò ***dovrebbe garantire*** le successive decisioni in materia di appalti. Il programma può inoltre sostenere l'adozione di nuove tecnologie e prodotti aggregando la domanda e utilizzando meccanismi di appalto innovativi, come i partenariati per l'innovazione. È inoltre possibile sviluppare piattaforme e servizi condivisi per rispondere alle esigenze operative

comuni di più utenti finali.

Or. en

Emendamento 44
Michał Dworczyk

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) A tal fine, il programma dovrebbe sostenere attività che prevedano prove, sperimentazioni e dimostrazioni sul campo. Tali attività dovrebbero consentire ai soggetti coinvolti di convalidare soluzioni innovative in condizioni operative realistiche, generando riscontri in tempo reale che possano essere utilizzati per perfezionare e migliorare le soluzioni attraverso un processo iterativo. Il coinvolgimento attivo degli Stati membri è fondamentale in ogni fase di questo processo, dalla definizione delle prescrizioni relative al collaudo alla valutazione delle capacità dimostrate. Ciò contribuirà a creare segnali di domanda credibili e ad agevolare le successive decisioni in materia di appalti. Il programma può inoltre sostenere l'adozione di nuove tecnologie e prodotti aggregando la domanda e utilizzando meccanismi di appalto innovativi, come i partenariati per l'innovazione. È inoltre possibile sviluppare piattaforme e servizi condivisi per rispondere alle esigenze operative comuni di più utenti finali.	(12) A tal fine, il programma dovrebbe sostenere attività che prevedano prove, sperimentazioni e dimostrazioni sul campo. Tali attività dovrebbero consentire ai soggetti coinvolti di convalidare soluzioni innovative in condizioni operative realistiche, generando riscontri in tempo reale che possano essere utilizzati per perfezionare e migliorare le soluzioni attraverso un processo iterativo. Il coinvolgimento attivo degli Stati membri ***e, ove pertinente, della NATO, dell'Ucraina, nonché dei pertinenti operatori industriali, quali appaltatori principali, subappaltatori di primo livello ed enti di sostegno all'innovazione,*** è fondamentale in ogni fase di questo processo, dalla definizione delle prescrizioni relative al collaudo alla valutazione delle capacità dimostrate. Ciò contribuirà a creare segnali di domanda credibili e ad agevolare le successive decisioni in materia di appalti. Il programma può inoltre sostenere l'adozione di nuove tecnologie e prodotti aggregando la domanda e utilizzando meccanismi di appalto innovativi, come i partenariati per l'innovazione. È inoltre possibile sviluppare piattaforme e servizi condivisi per rispondere alle esigenze operative comuni di più utenti finali.

Or. en

Emendamento 45
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) A tal fine, il programma dovrebbe sostenere attività che prevedano prove, sperimentazioni e dimostrazioni sul campo. Tali attività dovrebbero consentire ai soggetti coinvolti di convalidare soluzioni innovative in condizioni operative realistiche, generando riscontri in tempo reale che possano essere utilizzati per perfezionare e migliorare le soluzioni attraverso un processo iterativo. Il coinvolgimento attivo degli Stati membri è fondamentale in ogni fase di questo processo, dalla definizione delle prescrizioni relative al collaudo alla valutazione delle capacità dimostrate. Ciò contribuirà a creare segnali di domanda credibili e ad agevolare le successive decisioni in materia di appalti. Il programma può inoltre sostenere l'adozione di nuove tecnologie e prodotti aggregando la domanda e utilizzando meccanismi di appalto innovativi, come i partenariati per l'innovazione. È inoltre possibile sviluppare piattaforme e servizi condivisi per rispondere alle esigenze operative comuni di più utenti finali.	(12) A tal fine, il programma dovrebbe sostenere attività che prevedano prove, sperimentazioni e dimostrazioni sul campo. Tali attività dovrebbero consentire ai soggetti coinvolti di convalidare soluzioni innovative in condizioni operative realistiche, generando riscontri in tempo reale che possano essere utilizzati per perfezionare e migliorare le soluzioni attraverso un processo iterativo. Il coinvolgimento attivo degli Stati membri è fondamentale in ogni fase di questo processo, dalla definizione delle prescrizioni relative al collaudo alla valutazione delle capacità dimostrate***, con il costante monitoraggio dei progressi delle attività di progetto***. Ciò contribuirà a creare segnali di domanda credibili e ad agevolare le successive decisioni in materia di appalti. Il programma può inoltre sostenere l'adozione di nuove tecnologie e prodotti aggregando la domanda e utilizzando meccanismi di appalto innovativi, come i partenariati per l'innovazione. È inoltre possibile sviluppare piattaforme e servizi condivisi per rispondere alle esigenze operative comuni di più utenti finali.

Or. ro

Emendamento 46
Krzysztof Hetman, Borys Budka, Adam Jarubas, Mirosława Nykiel, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) A tal fine, il programma dovrebbe sostenere attività che prevedano prove, sperimentazioni e dimostrazioni sul campo. Tali attività dovrebbero consentire ai soggetti coinvolti di convalidare soluzioni innovative in condizioni operative realistiche, generando riscontri in tempo reale che possano essere utilizzati per perfezionare e migliorare le soluzioni attraverso un processo iterativo. Il coinvolgimento attivo degli Stati membri è fondamentale in ogni fase di questo processo, dalla definizione delle prescrizioni relative al collaudo alla valutazione delle capacità dimostrate. Ciò contribuirà a creare segnali di domanda credibili e ad agevolare le successive decisioni in materia di appalti. Il programma può inoltre sostenere l'adozione di nuove tecnologie e prodotti aggregando la domanda e utilizzando meccanismi di appalto innovativi, come i partenariati per l'innovazione. È inoltre possibile sviluppare piattaforme e servizi condivisi per rispondere alle esigenze operative comuni di più utenti finali.	(12) A tal fine, il programma dovrebbe sostenere attività che prevedano prove, sperimentazioni e dimostrazioni sul campo***, avvalendosi in particolare degli attuali lavori dell'Agenzia europea per la difesa***. Tali attività dovrebbero consentire ai soggetti coinvolti di convalidare soluzioni innovative in condizioni operative realistiche, generando riscontri in tempo reale che possano essere utilizzati per perfezionare e migliorare le soluzioni attraverso un processo iterativo. Il coinvolgimento attivo degli Stati membri è fondamentale in ogni fase di questo processo, dalla definizione delle prescrizioni relative al collaudo alla valutazione delle capacità dimostrate. Ciò contribuirà a creare segnali di domanda credibili e ad agevolare le successive decisioni in materia di appalti. Il programma può inoltre sostenere l'adozione di nuove tecnologie e prodotti aggregando la domanda e utilizzando meccanismi di appalto innovativi, come i partenariati per l'innovazione. È inoltre possibile sviluppare piattaforme e servizi condivisi per rispondere alle esigenze operative comuni di più utenti finali.

Or. en

Emendamento 47
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) A tal fine, il programma dovrebbe sostenere attività che prevedano prove, sperimentazioni e dimostrazioni sul campo. Tali attività dovrebbero consentire ai soggetti coinvolti di convalidare soluzioni innovative in condizioni operative	(12) A tal fine, il programma dovrebbe sostenere attività che prevedano prove, sperimentazioni e dimostrazioni sul campo. Tali attività dovrebbero consentire ai soggetti coinvolti di convalidare soluzioni innovative in condizioni operative

realistiche, generando riscontri in tempo reale che possano essere utilizzati per perfezionare e migliorare le soluzioni attraverso un processo iterativo. Il coinvolgimento attivo degli Stati membri è fondamentale in ogni fase di questo processo, dalla definizione delle prescrizioni relative al collaudo alla valutazione delle capacità dimostrate. Ciò contribuirà a creare segnali di domanda credibili e ad agevolare le successive decisioni in materia di appalti. Il programma ***può*** inoltre sostenere ***l'adozione di nuove tecnologie e prodotti aggregando la domanda e utilizzando*** meccanismi di ***appalto innovativi, come i partenariati per l'innovazione***. È inoltre possibile sviluppare piattaforme e servizi condivisi per rispondere alle esigenze operative comuni di più utenti finali.	realistiche, generando riscontri in tempo reale che possano essere utilizzati per perfezionare e migliorare le soluzioni attraverso un processo iterativo. Il coinvolgimento attivo degli Stati membri è fondamentale in ogni fase di questo processo, dalla definizione delle prescrizioni relative al collaudo alla valutazione delle capacità dimostrate. Ciò contribuirà a creare segnali di domanda credibili e ad agevolare le successive decisioni in materia di appalti. Il programma ***dovrebbe*** inoltre sostenere ***la transizione dalla sperimentazione e dalla dimostrazione all'appalto nazionale o multinazionale attraverso*** meccanismi di ***cofinanziamento collegati a impegni di acquisizione, lotti iniziali di produzione e scalabilità industriale***. È inoltre possibile sviluppare piattaforme e servizi condivisi per rispondere alle esigenze operative comuni di più utenti finali.

Or. en

Emendamento 48
Nicolás Pascual de la Parte, Eszter Lakos, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Laddove prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa abbiano superato con successo la fase di sperimentazione, test o dimostrazione, i beneficiari dovrebbero essere sostenuti nell'individuazione di percorsi credibili verso l'adozione sul mercato, il finanziamento per la scalabilità e l'integrazione in sistemi di difesa più complessi. A tal fine, il programma dovrebbe facilitare le attività di abbinamento e di preparazione agli investimenti che coinvolgano PMI innovative, incluse start-up e scale-up, le

forze armate degli Stati membri, i pertinenti operatori industriali europei della difesa, inclusi gli appaltatori principali, gli integratori di sistemi e i subappaltatori di primo livello, nonché gli investitori privati, nel rispetto della concorrenza leale, della parità di trattamento e della tutela della proprietà intellettuale.

Or. en

Emendamento 49
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Inoltre, il programma dovrebbe sostenere soluzioni innovative per la difesa che contribuiscano alla protezione, alla sorveglianza e alla resilienza delle infrastrutture strategiche europee, comprese le infrastrutture marittime, i collegamenti di comunicazione sottomarini, le infrastrutture energetiche e i corridoi di approvvigionamento critici, considerata la crescente frequenza delle minacce ibride e degli atti deliberati di sabotaggio contro tali infrastrutture.

Or. en

Motivazione

Le infrastrutture strategiche, compresi i cavi sottomarini, le infrastrutture marittime, le reti energetiche e i corridoi di approvvigionamento critici, sono diventate una crescente preoccupazione per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. La presente modifica garantisce che il programma AGILE sostenga inoltre soluzioni innovative per la difesa volte alla protezione e alla resilienza di tali risorse, pur rimanendo pienamente coerente con gli obiettivi del programma relativi alla prontezza della difesa, alla rapida attuazione e all'innovazione operativa.

Emendamento 50
Michał Dworczyk, Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Le capacità spaziali sono diventate fattori abilitanti indispensabili delle operazioni di difesa e sicurezza moderne, in quanto forniscono funzionalità critiche quali intelligence, sorveglianza e ricognizione, comunicazioni sicure, posizionamento, navigazione e misurazione del tempo e allarme rapido. Inoltre, la crescente dipendenza delle forze armate da risorse spaziali, unita alla sempre maggiore vulnerabilità delle infrastrutture spaziali alle minacce, rende la resilienza e la reattività del settore spaziale europeo una priorità strategica. Lo spazio è individuato nel Libro bianco sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 come un fattore strategico fondamentale nell'ambito dei settori di capacità prioritari stabiliti dall'UE e dai suoi Stati membri, e la tabella di marcia sulla prontezza alla difesa propone uno scudo spaziale europeo come potenziale iniziativa faro. La natura a duplice uso delle tecnologie e dei servizi spaziali fa sì che l'innovazione nel settore spaziale abbia implicazioni dirette e immediate per le capacità di difesa e che la domanda proveniente dal settore della difesa possa accelerare lo sviluppo e la commercializzazione delle tecnologie spaziali europee. Il programma dovrebbe pertanto sostenere lo sviluppo di capacità di difesa spaziale innovative abilitate da tecnologie spaziali, coinvolgendo nuovi operatori e attori non tradizionali, al fine di migliorare l'autonomia strategica dell'Unione nel settore spaziale e di rafforzare l'EDTIB. Ciò significa tra l'altro contribuire allo sviluppo di un futuro servizio governativo di osservazione della Terra (EOGS) dotato di capacità di osservazione della Terra autonome,	(13) Le capacità spaziali sono diventate fattori abilitanti indispensabili delle operazioni di difesa e sicurezza moderne, in quanto forniscono funzionalità critiche quali intelligence, sorveglianza e ricognizione, comunicazioni sicure, posizionamento, navigazione e misurazione del tempo e allarme rapido. Inoltre, la crescente dipendenza delle forze armate da risorse spaziali, unita alla sempre maggiore vulnerabilità delle infrastrutture spaziali alle minacce, rende la resilienza e la reattività del settore spaziale europeo una priorità strategica. Lo spazio è individuato nel Libro bianco sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 come un fattore strategico fondamentale nell'ambito dei settori di capacità prioritari stabiliti dall'UE e dai suoi Stati membri, e la tabella di marcia sulla prontezza alla difesa propone uno scudo spaziale europeo come potenziale iniziativa faro. La natura a duplice uso delle tecnologie e dei servizi spaziali fa sì che l'innovazione nel settore spaziale abbia implicazioni dirette e immediate per le capacità di difesa e che la domanda proveniente dal settore della difesa possa accelerare lo sviluppo e la commercializzazione delle tecnologie spaziali europee. Il programma dovrebbe pertanto sostenere lo sviluppo di capacità di difesa spaziale innovative abilitate da tecnologie spaziali, coinvolgendo nuovi operatori e attori non tradizionali, al fine di migliorare l'autonomia strategica dell'Unione nel settore spaziale e di rafforzare l'EDTIB. Ciò significa tra l'altro contribuire allo sviluppo di un futuro servizio governativo di osservazione della Terra (EOGS) dotato di capacità di osservazione della Terra autonome,

resilienti e idonee a impieghi di difesa. Il programma dovrebbe inoltre sostenere le attività nel settore spaziale volte ad accelerare l'adozione di capacità di difesa spaziale da parte degli Stati membri e dell'UE, in linea con il programma spaziale, il programma per una connettività sicura o in relazione alle attività del Centro satellitare dell'UE (SatCen), garantendo nel contempo la coerenza con le pertinenti iniziative dell'Unione connesse al settore spaziale.	resilienti e idonee a impieghi di difesa. Il programma dovrebbe inoltre sostenere le attività nel settore spaziale volte ad accelerare l'adozione di capacità di difesa spaziale da parte degli Stati membri e dell'UE, in linea con il programma spaziale, il programma per una connettività sicura o in relazione alle attività del Centro satellitare dell'UE (SatCen), garantendo nel contempo la coerenza con le pertinenti iniziative dell'Unione connesse al settore spaziale***, comprese l'osservazione della Terra a fini governativi, le comunicazioni sicure basate sullo spazio e le relative capacità pertinenti per il monitoraggio e la conoscenza situazionale lungo le frontiere esterne dell'Unione***. ***Eventuali riassegnazioni dal programma spaziale dell'UE e dal programma per una connettività sicura verso il programma non dovrebbero compromettere la capacità operativa di tali programmi.***
	Or. en

Emendamento 51
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Le capacità spaziali sono diventate fattori abilitanti indispensabili delle operazioni di difesa e sicurezza moderne, in quanto forniscono funzionalità critiche quali intelligence, sorveglianza e ricognizione, comunicazioni sicure, posizionamento, navigazione e misurazione del tempo e allarme rapido. Inoltre, la crescente dipendenza delle forze armate da risorse spaziali, unita alla sempre maggiore vulnerabilità delle infrastrutture spaziali alle minacce, rende la resilienza e la reattività del settore spaziale europeo una priorità strategica. Lo spazio è	(13) Le capacità spaziali sono diventate fattori abilitanti indispensabili delle operazioni di difesa e sicurezza moderne, in quanto forniscono funzionalità critiche quali intelligence, sorveglianza e ricognizione, comunicazioni sicure, posizionamento, navigazione e misurazione del tempo e allarme rapido. Inoltre, la crescente dipendenza delle forze armate da risorse spaziali, unita alla sempre maggiore vulnerabilità delle infrastrutture spaziali alle minacce, rende la resilienza e la reattività del settore spaziale europeo una priorità strategica. Lo spazio è

individuato nel Libro bianco sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 come un fattore strategico fondamentale nell'ambito dei settori di capacità prioritari stabiliti dall'UE e dai suoi Stati membri, e la tabella di marcia sulla prontezza alla difesa propone uno scudo spaziale europeo come potenziale iniziativa faro. La natura a duplice uso delle tecnologie e dei servizi spaziali fa sì che l'innovazione nel settore spaziale abbia implicazioni dirette e immediate per le capacità di difesa e che la domanda proveniente dal settore della difesa possa accelerare lo sviluppo e la commercializzazione delle tecnologie spaziali europee. Il programma dovrebbe pertanto sostenere lo sviluppo di capacità di difesa spaziale innovative abilitate da tecnologie spaziali, coinvolgendo nuovi operatori e attori non tradizionali, al fine di migliorare l'autonomia strategica dell'Unione nel settore spaziale e di rafforzare l'EDTIB. Ciò significa tra l'altro contribuire allo sviluppo di un futuro servizio governativo di osservazione della Terra (EOGS) dotato di capacità di osservazione della Terra autonome, resilienti e idonee a impieghi di difesa. Il programma dovrebbe inoltre sostenere le attività nel settore spaziale volte ad accelerare l'adozione di capacità di difesa spaziale da parte degli Stati membri e dell'UE, in linea con il programma spaziale, il programma per una connettività sicura o in relazione alle attività del Centro satellitare dell'UE (SatCen), garantendo nel contempo la coerenza con le pertinenti iniziative dell'Unione connesse al settore spaziale.

individuato nel Libro bianco sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 come un fattore strategico fondamentale nell'ambito dei settori di capacità prioritari stabiliti dall'UE e dai suoi Stati membri, e la tabella di marcia sulla prontezza alla difesa propone uno scudo spaziale europeo come potenziale iniziativa faro. La natura a duplice uso delle tecnologie e dei servizi spaziali fa sì che l'innovazione nel settore spaziale abbia implicazioni dirette e immediate per le capacità di difesa e che la domanda proveniente dal settore della difesa possa accelerare lo sviluppo e la commercializzazione delle tecnologie spaziali europee. Il programma dovrebbe pertanto sostenere lo sviluppo di capacità di difesa spaziale innovative abilitate da tecnologie spaziali, coinvolgendo nuovi operatori e attori non tradizionali, al fine di migliorare l'autonomia strategica dell'Unione nel settore spaziale e di rafforzare l'EDTIB. Ciò significa tra l'altro contribuire allo sviluppo di un futuro servizio governativo di osservazione della Terra (EOGS) dotato di capacità di osservazione della Terra autonome, resilienti e idonee a impieghi di difesa. Il programma dovrebbe inoltre sostenere le attività nel settore spaziale volte ad accelerare l'adozione di capacità di difesa spaziale da parte degli Stati membri e dell'UE, in linea con il programma spaziale, il programma per una connettività sicura o in relazione alle attività del Centro satellitare dell'UE (SatCen), garantendo nel contempo la coerenza con le pertinenti iniziative dell'Unione connesse al settore spaziale. ***In ogni caso, è opportuno garantire che i finanziamenti destinati alle finalità spaziali siano adeguatamente vincolati, al fine di assicurare la competitività del settore spaziale europeo e fare in modo che nessun finanziamento sia riassegnato a discapito del settore spaziale.***

Or. en

Emendamento 52
Merja Kyllönen, Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Gli ambienti di sperimentazione nel mondo reale in condizioni climatiche e geografiche estreme, incluse le regioni artiche e subartiche, sono essenziali per convalidare le tecnologie di difesa destinate all'impiego in ambienti operativi difficili e lungo le frontiere esterne dell'Unione.

Or. en

Emendamento 53
Michał Dworczyk

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione dei programmi di lavoro. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011[6]. ***Per garantire una rapida adozione di tali programmi di lavoro e, in ultima analisi, l'attuazione del programma a beneficio dell'ecosistema europeo delle PMI del settore della difesa, la Commissione dovrebbe poter ricorrere alla procedura consultiva di cui all'articolo 4 del suddetto regolamento.***	(14) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione dei programmi di lavoro. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011[6].

[6] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

[6] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Or. en

Emendamento 54
Pierre-Romain Thionnet, Julie Rechagneux, Christophe Bay, Aleksandar Nikolic

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione dei programmi di lavoro. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011[6]. Per garantire ***una rapida adozione di tali programmi di lavoro e, in ultima analisi, l'attuazione del*** programma ***a beneficio dell'ecosistema europeo delle PMI del settore della difesa,*** la Commissione dovrebbe ***poter*** ricorrere alla procedura ***consultiva*** di cui all'articolo ***4*** del suddetto regolamento.	(14) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione dei programmi di lavoro. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011[6]. Per garantire ***che le azioni sostenute dal*** programma ***rispondano alle esigenze in materia di capacità delle forze armate degli Stati membri e che le start-up finanziate siano effettivamente messe in relazione con i loro potenziali clienti finali,*** la Commissione dovrebbe ricorrere alla procedura ***di esame*** di cui all'articolo ***5*** del suddetto regolamento***, assicurando così di coinvolgere formalmente gli Stati membri nel programma di lavoro e di prendere in considerazione direttamente le loro esigenze in materia di capacità***.
[6] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di	[6] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di

esecuzione attribuite alla Commissione.

esecuzione attribuite alla Commissione.

Or. en

Emendamento 55
Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione dei programmi di lavoro. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011[6]. Per garantire una rapida adozione di tali programmi di lavoro e, in ultima analisi, l'attuazione del programma a beneficio dell'ecosistema europeo delle PMI del settore della difesa, la Commissione dovrebbe poter ricorrere alla procedura consultiva di cui all'articolo 4 del suddetto regolamento.	(14) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per ***quanto riguarda*** l'adozione dei programmi di lavoro. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011[6]. Per garantire una rapida adozione di tali programmi di lavoro e, in ultima analisi, l'attuazione del programma a beneficio dell'ecosistema europeo delle PMI del settore della difesa, la Commissione dovrebbe poter ricorrere alla procedura consultiva di cui all'articolo 4 del suddetto regolamento.
[6] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.	[6] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Or. en

Emendamento 56
Pierre-Romain Thionnet, Julie Rechagneux, Christophe Bay, Aleksandar Nikolic

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Per evitare inutili duplicazioni e oneri amministrativi a carico degli Stati membri, soprattutto alla luce del crescente numero di strumenti e comitati dell'Unione ai quali essi sono tenuti a partecipare, il programma dovrebbe basarsi sul comitato del FED esistente per l'adozione del programma di lavoro. L'utilizzo del comitato del FED, anziché l'istituzione di un ulteriore comitato distinto dedicato al programma AGILE, garantirebbe la continuità delle competenze, eviterebbe duplicazioni, ridurrebbe gli oneri amministrativi e procedurali, assicurerebbe la coerenza tra il programma e il FED e ne consentirebbe una rapida attuazione.

Or. en

Emendamento 57
Hélder Sousa Silva

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Il programma di lavoro dovrebbe stabilire le sfide da affrontare, definite come inviti a presentare proposte che rispondano a esigenze di difesa specifiche individuate ***in coordinamento con gli Stati membri, sulla base di un processo strutturato che coinvolga questi ultimi per fare*** in modo che i progetti sostenuti rispondano ad effettive esigenze di difesa prioritarie degli Stati membri. A tal fine, il programma di lavoro può anche avvalersi dei contributi delle principali industrie e dell'AED al fine di rispondere a esigenze concrete e basate su obiettivi specifici in termini di capacità. In tutti i casi, è opportuno dare priorità alle sfide che	(15) Il programma di lavoro dovrebbe stabilire le sfide da affrontare, definite come inviti a presentare proposte che rispondano a esigenze di difesa specifiche individuate ***sulla base delle priorità di sviluppo delle capacità dell'UE derivanti dal piano di sviluppo delle capacità e, se del caso, integrate dalle carenze e dalle opportunità individuate attraverso la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD), dai settori prioritari in materia di capacità stabiliti nel Libro bianco sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 e dai requisiti operativi derivanti dalle iniziative faro europee per la prontezza,*** in modo che i progetti sostenuti rispondano a

riuniscono il più ampio sostegno possibile da parte degli Stati membri, e che quindi rispecchiano una domanda comune e un allineamento strategico effettivi e contribuiscono alla prontezza alla difesa dell'UE nel suo complesso***. Affinché prenda in considerazione l'intero spettro dell'innovazione, il programma dovrebbe comprendere anche inviti a presentare proposte riguardanti obiettivi più ampi in materia di innovazione nel settore della difesa.***. Nella selezione dei progetti rientranti nell'ambito di tali inviti e sfide, la Commissione dovrebbe garantire che il programma contribuisca a rafforzare la capacità industriale nel settore della difesa in tutta l'Unione e ad affrontare minacce urgenti e durature.

effettive esigenze di difesa prioritarie degli Stati membri. A tal fine, il programma di lavoro può anche avvalersi dei contributi delle principali industrie e dell'AED al fine di rispondere a esigenze concrete e basate su obiettivi specifici in termini di capacità. ***L'Agenzia europea per la difesa, in quanto organismo responsabile del piano di sviluppo delle capacità e in qualità di sede del polo di innovazione nel settore della difesa dell'UE (HEDI), e il servizio europeo per l'azione esterna, incluso lo Stato maggiore dell'UE, dovrebbero collaborare strettamente all'individuazione delle sfide. Il programma di lavoro può, su base strettamente consultiva, avvalersi dei contributi degli operatori industriali consolidati nel settore della difesa, purché tali contributi non incidano sulla concezione degli inviti a presentare proposte in modo tale da compromettere la concorrenza leale o la partecipazione di nuovi operatori del settore della difesa, in particolare PMI e start-up e scale-up innovative.*** In tutti i casi, è opportuno dare priorità alle sfide che riuniscono il più ampio sostegno possibile da parte degli Stati membri, e che quindi rispecchiano una domanda comune e un allineamento strategico effettivi e contribuiscono alla prontezza alla difesa dell'UE nel suo complesso. Nella selezione dei progetti rientranti nell'ambito di tali inviti e sfide, la Commissione dovrebbe garantire che il programma contribuisca a rafforzare la capacità industriale nel settore della difesa in tutta l'Unione e ad affrontare minacce urgenti e durature.

Or. en

Emendamento 58
Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Il programma di lavoro dovrebbe stabilire le sfide da affrontare, definite come inviti a presentare proposte che rispondano a esigenze di difesa specifiche individuate in coordinamento con gli Stati membri, sulla base di un processo strutturato che coinvolga questi ultimi per fare in modo che i progetti sostenuti rispondano ad effettive esigenze di difesa prioritarie degli Stati membri. A tal fine, il programma di lavoro può anche avvalersi dei contributi delle principali industrie e dell'AED al fine di rispondere a esigenze concrete e basate su obiettivi specifici in termini di capacità. In tutti i casi, è opportuno dare priorità alle sfide che riuniscono il più ampio sostegno possibile da parte degli Stati membri, e che quindi rispecchiano una domanda comune e un allineamento strategico effettivi e contribuiscono alla prontezza alla difesa dell'UE nel suo complesso. Affinché prenda in considerazione l'intero spettro dell'innovazione, il programma dovrebbe comprendere anche inviti a presentare proposte riguardanti obiettivi più ampi in materia di innovazione nel settore della difesa. Nella selezione dei progetti rientranti nell'ambito di tali inviti e sfide, la Commissione dovrebbe garantire che il programma contribuisca a rafforzare la capacità industriale nel settore della difesa in tutta l'Unione e ad affrontare minacce urgenti e durature.	(15) Il programma di lavoro dovrebbe stabilire le sfide da affrontare, definite come inviti a presentare proposte che rispondano a esigenze di difesa specifiche individuate in coordinamento con gli Stati membri, sulla base di un processo strutturato che coinvolga questi ultimi per fare in modo che i progetti sostenuti rispondano ad effettive esigenze di difesa prioritarie degli Stati membri. A tal fine, il programma di lavoro può anche avvalersi dei contributi delle principali industrie e dell'AED***, delle PMI, delle start-up, delle scale-up, dei fornitori specializzati, delle pertinenti associazioni di settore, degli organismi di prova e certificazione e dell'AED,*** al fine di rispondere a esigenze concrete e basate su obiettivi specifici in termini di capacità. In tutti i casi, è opportuno dare priorità alle sfide che riuniscono il più ampio sostegno possibile da parte degli Stati membri, e che quindi rispecchiano una domanda comune e un allineamento strategico effettivi e contribuiscono alla prontezza alla difesa dell'UE nel suo complesso***, tenendo conto al contempo della necessità di mobilitare le capacità industriali nel settore della difesa in tutta l'Unione, anche negli Stati membri di piccole e medie dimensioni e in quelli esposti a rischi di sicurezza elevati***. Affinché prenda in considerazione l'intero spettro dell'innovazione, il programma dovrebbe comprendere anche inviti a presentare proposte riguardanti obiettivi più ampi in materia di innovazione nel settore della difesa. Nella selezione dei progetti rientranti nell'ambito di tali inviti e sfide, la Commissione dovrebbe garantire che il programma contribuisca a rafforzare la capacità industriale nel settore della difesa in tutta l'Unione e ad affrontare minacce urgenti e durature.

Or. en

Emendamento 59
Judita Laššáková

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Il programma di lavoro dovrebbe stabilire le sfide da affrontare, definite come inviti a presentare proposte che rispondano a esigenze di difesa specifiche individuate in coordinamento con gli Stati membri, sulla base di un processo strutturato che coinvolga questi ultimi per fare in modo che i progetti sostenuti rispondano ad effettive esigenze di difesa prioritarie degli Stati membri. A tal fine, il programma di lavoro può anche avvalersi dei contributi delle principali industrie e dell'AED al fine di rispondere a esigenze concrete e basate su obiettivi specifici in termini di capacità. In tutti i casi, è opportuno dare priorità alle sfide che riuniscono il più ampio sostegno possibile da parte degli Stati membri, e che quindi rispecchiano una domanda comune e un allineamento strategico effettivi e contribuiscono alla prontezza alla difesa dell'UE nel suo complesso. Affinché prenda in considerazione l'intero spettro dell'innovazione, il programma dovrebbe comprendere anche inviti a presentare proposte riguardanti obiettivi più ampi in materia di innovazione nel settore della difesa. Nella selezione dei progetti rientranti nell'ambito di tali inviti e sfide, la Commissione dovrebbe garantire che il programma contribuisca a rafforzare la capacità industriale nel settore della difesa in tutta l'Unione e ad affrontare minacce urgenti e durature.	(15) Il programma di lavoro dovrebbe stabilire le sfide da affrontare, definite come inviti a presentare proposte che rispondano a esigenze di difesa specifiche individuate in coordinamento con gli Stati membri, sulla base di un processo strutturato che coinvolga questi ultimi per fare in modo che i progetti sostenuti rispondano ad effettive esigenze di difesa prioritarie degli Stati membri. A tal fine, il programma di lavoro può anche avvalersi dei contributi delle principali industrie e dell'AED al fine di rispondere a esigenze concrete e basate su obiettivi specifici in termini di capacità. In tutti i casi, è opportuno dare priorità alle sfide che riuniscono il più ampio sostegno possibile da parte degli Stati membri, e che quindi rispecchiano una domanda comune e un allineamento strategico effettivi e contribuiscono alla prontezza alla difesa dell'UE nel suo complesso. Affinché prenda in considerazione l'intero spettro dell'innovazione, il programma dovrebbe comprendere anche inviti a presentare proposte riguardanti obiettivi più ampi in materia di innovazione nel settore della difesa. Nella selezione dei progetti rientranti nell'ambito di tali inviti e sfide, la Commissione dovrebbe garantire che il programma contribuisca a rafforzare la capacità industriale nel settore della difesa in tutta l'Unione e ad affrontare minacce urgenti e durature. ***Il programma di lavoro dovrebbe basarsi su esigenze di capacità chiaramente documentate presentate dagli Stati membri e non dovrebbe essere concepito in modo da favorire direttamente o indirettamente un***

operatore economico, un fornitore di tecnologie o un consorzio industriale predeterminato.

Or. en

Emendamento 60
Nicolás Pascual de la Parte, Eszter Lakos, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Il programma di lavoro dovrebbe stabilire le sfide da affrontare, definite come inviti a presentare proposte che rispondano a esigenze di difesa specifiche individuate in coordinamento con gli Stati membri, sulla base di un processo strutturato che coinvolga questi ultimi per fare in modo che i progetti sostenuti rispondano ad effettive esigenze di difesa prioritarie degli Stati membri. A tal fine, il programma di lavoro ***può*** anche avvalersi dei contributi delle principali industrie e dell'AED al fine di rispondere a esigenze concrete e basate su obiettivi specifici in termini di capacità. In tutti i casi, è opportuno dare priorità alle sfide che riuniscono il più ampio sostegno possibile da parte degli Stati membri, e che quindi rispecchiano una domanda comune e un allineamento strategico effettivi e contribuiscono alla prontezza alla difesa dell'UE nel suo complesso. Affinché prenda in considerazione l'intero spettro dell'innovazione, il programma dovrebbe comprendere anche inviti a presentare proposte riguardanti obiettivi più ampi in materia di innovazione nel settore della difesa. Nella selezione dei progetti rientranti nell'ambito di tali inviti e sfide, la Commissione dovrebbe garantire che il programma contribuisca a rafforzare la capacità industriale nel settore della difesa in tutta l'Unione e ad affrontare minacce	(15) Il programma di lavoro dovrebbe stabilire le sfide da affrontare, definite come inviti a presentare proposte che rispondano a esigenze di difesa specifiche individuate in coordinamento con gli Stati membri, sulla base di un processo strutturato che coinvolga questi ultimi per fare in modo che i progetti sostenuti rispondano ad effettive esigenze di difesa prioritarie degli Stati membri. A tal fine, il programma di lavoro ***dovrebbe*** anche avvalersi dei contributi delle principali industrie e dell'AED, ***in particolare attraverso la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD) e il piano di sviluppo delle capacità (CDP),*** al fine di rispondere a esigenze concrete e basate su obiettivi specifici in termini di capacità. In tutti i casi, è opportuno dare priorità alle sfide che riuniscono il più ampio sostegno possibile da parte degli Stati membri, e che quindi rispecchiano una domanda comune e un allineamento strategico effettivi e contribuiscono alla prontezza alla difesa dell'UE nel suo complesso. Affinché prenda in considerazione l'intero spettro dell'innovazione, il programma dovrebbe comprendere anche inviti a presentare proposte riguardanti obiettivi più ampi in materia di innovazione nel settore della difesa. Nella selezione dei progetti rientranti nell'ambito di tali inviti e sfide, la Commissione dovrebbe garantire che il

urgenti e durature.

programma contribuisca a rafforzare la capacità industriale nel settore della difesa in tutta l'Unione e ad affrontare minacce urgenti e durature.

Or. en

Emendamento 61
Michał Dworczyk

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Il programma di lavoro dovrebbe stabilire le sfide da affrontare, definite come inviti a presentare proposte che rispondano a esigenze di difesa specifiche individuate in coordinamento con gli Stati membri, sulla base di un processo strutturato che coinvolga questi ultimi per fare in modo che i progetti sostenuti rispondano ad effettive esigenze di difesa prioritarie degli Stati membri. A tal fine, il programma di lavoro può anche avvalersi dei contributi delle principali industrie ***e*** dell'AED al fine di rispondere a esigenze concrete e basate su obiettivi specifici in termini di capacità. In tutti i casi, è opportuno dare priorità alle sfide che riuniscono il più ampio sostegno possibile da parte degli Stati membri, e che quindi rispecchiano una domanda comune e un allineamento strategico effettivi e contribuiscono alla prontezza alla difesa dell'UE nel suo complesso. Affinché prenda in considerazione l'intero spettro dell'innovazione, il programma dovrebbe comprendere anche inviti a presentare proposte riguardanti obiettivi più ampi in materia di innovazione nel settore della difesa. Nella selezione dei progetti rientranti nell'ambito di tali inviti e sfide, la Commissione dovrebbe garantire che il programma contribuisca a rafforzare la capacità industriale nel settore della difesa	(15) Il programma di lavoro dovrebbe stabilire le sfide da affrontare, definite come inviti a presentare proposte che rispondano a esigenze di difesa specifiche individuate in coordinamento con gli Stati membri, ***e, se del caso, con la NATO e l'Ucraina***, sulla base di un processo strutturato che coinvolga questi ultimi per fare in modo che i progetti sostenuti rispondano ad effettive esigenze di difesa prioritarie degli Stati membri. A tal fine, il programma di lavoro può anche avvalersi dei contributi delle principali industrie***,*** dell'AED ***e della NATO*** al fine di rispondere a esigenze concrete e basate su obiettivi specifici in termini di capacità. In tutti i casi, è opportuno dare priorità alle sfide che riuniscono il più ampio sostegno possibile da parte degli Stati membri, e che quindi rispecchiano una domanda comune e un allineamento strategico effettivi e contribuiscono alla prontezza alla difesa dell'UE nel suo complesso. Affinché prenda in considerazione l'intero spettro dell'innovazione, il programma dovrebbe comprendere anche inviti a presentare proposte riguardanti obiettivi più ampi in materia di innovazione nel settore della difesa. Nella selezione dei progetti rientranti nell'ambito di tali inviti e sfide, la Commissione dovrebbe garantire che il programma contribuisca a rafforzare la

in tutta l'Unione e ad affrontare minacce urgenti e durature.	capacità industriale nel settore della difesa in tutta l'Unione***, anche attraverso la partecipazione di soggetti provenienti da Stati membri con ecosistemi di innovazione meno sviluppati nel settore della difesa,*** e ad affrontare minacce ***incombenti,*** urgenti e durature.

Or. en

Emendamento 62
Elena Donazzan, Reinis Pozņaks, Michał Dworczyk

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Il programma di lavoro dovrebbe stabilire le sfide da affrontare, definite come inviti a presentare proposte che rispondano a esigenze di difesa specifiche individuate in coordinamento con gli Stati membri, sulla base di un processo strutturato che coinvolga questi ultimi per fare in modo che i progetti sostenuti rispondano ad effettive esigenze di difesa prioritarie degli Stati membri. A tal fine, il programma di lavoro può anche avvalersi dei contributi delle principali industrie e dell'AED al fine di rispondere a esigenze concrete e basate su obiettivi specifici in termini di capacità. In tutti i casi, è opportuno dare priorità alle sfide che riuniscono il più ampio sostegno possibile da parte degli Stati membri, e che quindi rispecchiano una domanda comune e un allineamento strategico effettivi e contribuiscono alla prontezza alla difesa dell'UE nel suo complesso. Affinché prenda in considerazione l'intero spettro dell'innovazione, il programma dovrebbe comprendere anche inviti a presentare proposte riguardanti obiettivi più ampi in materia di innovazione nel settore della difesa. Nella selezione dei progetti rientranti nell'ambito di tali inviti e sfide, la	(15) Il programma di lavoro dovrebbe stabilire le sfide da affrontare, definite come inviti a presentare proposte che rispondano a esigenze di difesa specifiche individuate in coordinamento con gli Stati membri, sulla base di un processo strutturato che coinvolga questi ultimi per fare in modo che i progetti sostenuti rispondano ad effettive esigenze di difesa prioritarie degli Stati membri. A tal fine, il programma di lavoro può anche avvalersi dei contributi delle principali industrie e dell'AED al fine di rispondere a esigenze concrete e basate su obiettivi specifici in termini di capacità ***e di valutare la fattibilità e l'effettiva adozione delle soluzioni sostenute***. In tutti i casi, è opportuno dare priorità alle sfide che riuniscono il più ampio sostegno possibile da parte degli Stati membri, e che quindi rispecchiano una domanda comune e un allineamento strategico effettivi e contribuiscono alla prontezza alla difesa dell'UE nel suo complesso. Affinché prenda in considerazione l'intero spettro dell'innovazione, il programma dovrebbe comprendere anche inviti a presentare proposte riguardanti obiettivi più ampi in materia di innovazione nel settore della

Commissione dovrebbe garantire che il programma contribuisca a rafforzare la capacità industriale nel settore della difesa in tutta l'Unione e ad affrontare minacce urgenti e durature.

difesa. Nella selezione dei progetti rientranti nell'ambito di tali inviti e sfide, la Commissione dovrebbe garantire che il programma contribuisca a rafforzare la capacità industriale nel settore della difesa in tutta l'Unione e ad affrontare minacce urgenti e durature.

Or. en

Emendamento 63
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Per garantire la trasparenza e il controllo democratico del programma, la Commissione dovrebbe monitorarne l'attuazione e valutarne l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento. La Commissione dovrebbe pubblicare una relazione intermedia sull'attuazione del programma, che comprenda informazioni sulla ripartizione del sostegno tra le PMI, la distribuzione geografica dei soggetti sostenuti in tutta l'Unione e nei paesi associati, la distribuzione tematica delle attività sostenute e qualsiasi significativa concentrazione dei finanziamenti tra beneficiari o settori. Oltre alla relazione intermedia, la Commissione dovrebbe pubblicare una relazione finale alla fine del periodo di attuazione di tutte le azioni realizzate dal programma. Le relazioni dovrebbero essere rese pubblicamente disponibili e le loro conclusioni dovrebbero essere presentate al Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 64
Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il programma mira a sostenere gli sforzi di innovazione degli operatori non tradizionali del settore della difesa, in primo luogo le PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative. Il programma fornisce un sostegno mirato con cui punta ad accelerare la maturazione e il perfezionamento delle tecnologie e dei prodotti di rottura di tali operatori e ad avvicinarli al mercato, rafforzando in ultima analisi la loro competitività e la loro crescita.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Si propone di sopprimere il paragrafo in quanto il suo contenuto è ridondante e già menzionato almeno due volte nei paragrafi precedenti.

Emendamento 65
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il programma mira a sostenere gli sforzi di innovazione degli operatori non tradizionali del settore della difesa, in primo luogo le PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative. Il programma fornisce un sostegno mirato con cui punta ad accelerare la maturazione e il perfezionamento delle tecnologie e dei prodotti di rottura di tali operatori e ad avvicinarli al mercato, rafforzando in ultima analisi la loro competitività e la loro	(16) Il programma mira a sostenere gli sforzi di innovazione degli operatori non tradizionali del settore della difesa, in primo luogo le PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative. Il programma fornisce un sostegno mirato con cui punta ad accelerare la maturazione e il perfezionamento delle tecnologie e dei prodotti di rottura di tali operatori e ad avvicinarli al mercato, rafforzando in ultima analisi la loro competitività e la loro

crescita.	crescita. ***Facilita inoltre la progettazione e l'attuazione di partenariati collaborativi tra il mondo delle imprese, gli istituti di ricerca e le autorità pubbliche, contribuendo in tal modo allo sviluppo di un ecosistema europeo dell'innovazione nel settore della difesa. Attraverso il sostegno a progetti ad alto potenziale di impatto tecnologico e strategico, l'iniziativa mira a rafforzare l'autonomia tecnologica e la resilienza dell'industria della difesa e a stimolare il trasferimento di conoscenze e la rapida diffusione sul mercato di soluzioni innovative.***

Or. ro

Emendamento 66
Krzysztof Hetman, Borys Budka, Adam Jarubas, Mirosława Nykiel, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il programma mira a sostenere gli sforzi di innovazione degli operatori non tradizionali del settore della difesa, in primo luogo le PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative. Il programma fornisce un sostegno mirato con cui punta ad accelerare la maturazione e il perfezionamento delle tecnologie e dei prodotti di rottura di tali operatori e ad avvicinarli al mercato, rafforzando in ultima analisi la loro competitività e la loro crescita.	(16) Il programma mira a sostenere gli sforzi di innovazione degli operatori non tradizionali del settore della difesa, in primo luogo le PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative. Il programma fornisce un sostegno mirato con cui punta ad accelerare la maturazione e il perfezionamento delle tecnologie e dei prodotti di rottura di tali operatori e ad avvicinarli al mercato, rafforzando in ultima analisi la loro competitività e la loro crescita. ***I soggetti coinvolti nelle azioni nell'ambito del presente programma dovrebbero adoperarsi per garantire il rispetto degli standard NATO e di altri standard pertinenti, riducendo così un'eccessiva differenziazione dei prodotti per la difesa all'interno dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 67
Nicolás Pascual de la Parte, Eszter Lakos, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il programma mira a sostenere gli sforzi di innovazione degli operatori non tradizionali del settore della difesa, in primo luogo le PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative. Il programma fornisce un sostegno mirato con cui punta ad accelerare la maturazione e il perfezionamento delle tecnologie e dei prodotti di rottura di tali operatori e ad avvicinarli al mercato, rafforzando in ultima analisi la loro competitività e la loro crescita.	(16) Il programma mira a sostenere gli sforzi di innovazione degli operatori non tradizionali del settore della difesa, in primo luogo le PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative. Il programma fornisce un sostegno mirato con cui punta ad accelerare la maturazione e il perfezionamento delle tecnologie e dei prodotti di rottura di tali operatori e ad avvicinarli al mercato, rafforzando in ultima analisi la loro competitività e la loro crescita. ***Attraverso il sostegno ad attori non tradizionali del settore della difesa, il programma mira altresì a facilitare la creazione di nuove catene di approvvigionamento europee nel settore della difesa.***

Or. en

Emendamento 68
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il programma mira a sostenere gli sforzi di innovazione degli operatori non tradizionali del settore della difesa, in primo luogo le PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative. Il programma fornisce un sostegno mirato con cui punta ad accelerare la maturazione e il perfezionamento delle tecnologie e dei	(16) Il programma mira a sostenere gli sforzi di innovazione degli operatori non tradizionali del settore della difesa, in primo luogo le PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative. Il programma fornisce un sostegno mirato con cui punta ad accelerare la maturazione e il perfezionamento delle tecnologie e dei

prodotti di rottura di tali operatori e ad avvicinarli al mercato, rafforzando in ultima analisi la loro competitività e la loro crescita.	prodotti di rottura di tali operatori e ad avvicinarli al mercato***, anche attraverso meccanismi che ne favoriscano l'adozione per i prodotti di successo***, rafforzando in ultima analisi la loro competitività e la loro crescita.

Or. en

Emendamento 69
Ivars Ijabs, Tonino Picula

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha causato danni enormi nel paese, con costi per la ripresa e la ricostruzione stimati a 506 000 000 000 EUR al 31 dicembre 2024. L'Ucraina ha inoltre perso l'accesso ai mercati finanziari internazionali e ha registrato un calo significativo delle entrate pubbliche, mentre la spesa pubblica è notevolmente aumentata. In tale contesto è possibile prevedere che nei prossimi anni l'Ucraina avrà un fabbisogno di finanziamenti considerevole. Per tale motivo, non dovrebbe essere richiesto all'Ucraina di contribuire finanziariamente al programma per potervi essere associata.

Or. en

Emendamento 70
Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*

(17) Poiché il programma AGILE mira a sostenere la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, dovrebbero poter beneficiare del sostegno offerto da tale programma solo i soggetti giuridici stabiliti nell'UE o in paesi terzi associati e non sottoposti a controllo da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei destinatari e dei subappaltatori coinvolti in un'azione sostenuta dal programma dovrebbero essere situati sul territorio di uno Stato membro o di un paese terzo associato per l'intera durata dell'azione e i destinatari dovrebbero avere le loro strutture di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato. Per salvaguardare tali interessi essenziali di sicurezza e di difesa, i suddetti criteri di ammissibilità dovrebbero applicarsi anche ai finanziamenti erogati mediante appalti.	(17) Poiché il programma AGILE mira a sostenere la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, dovrebbero poter beneficiare del sostegno offerto da tale programma solo i soggetti giuridici stabiliti nell'UE o in paesi terzi associati e non sottoposti a controllo da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati***. Tali requisiti dovrebbero essere applicati in modo da tutelare gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, evitando al contempo inutili perturbazioni dell'accesso a tecnologie, componenti e catene di approvvigionamento affidabili alleate, laddove non esista un'alternativa disponibile in termini di tempo, qualità o portata nell'Unione o nei paesi associati e laddove siano in atto adeguate garanzie***. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei destinatari e dei subappaltatori coinvolti in un'azione sostenuta dal programma dovrebbero essere situati sul territorio di uno Stato membro o di un paese terzo associato per l'intera durata dell'azione e i destinatari dovrebbero avere le loro strutture di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato. Per salvaguardare tali interessi essenziali di sicurezza e di difesa, i suddetti criteri di ammissibilità dovrebbero applicarsi anche ai finanziamenti erogati mediante appalti.

Or. en

Emendamento 71
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*

(17) Poiché il programma AGILE mira a sostenere la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, dovrebbero poter beneficiare del sostegno offerto da tale programma solo i soggetti giuridici stabiliti nell'UE o in paesi terzi associati e non sottoposti a controllo da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei destinatari e dei subappaltatori coinvolti in un'azione sostenuta dal programma dovrebbero essere situati sul territorio di uno Stato membro o di un paese terzo associato per l'intera durata dell'azione e i destinatari dovrebbero avere le loro strutture di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato**.** Per salvaguardare tali interessi essenziali di sicurezza e di difesa, i suddetti criteri di ammissibilità dovrebbero applicarsi anche ai finanziamenti erogati mediante appalti.	(17) Poiché il programma AGILE mira a sostenere la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, dovrebbero poter beneficiare del sostegno offerto da tale programma solo i soggetti giuridici stabiliti nell'UE o in paesi terzi associati e non sottoposti a controllo da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei destinatari e dei subappaltatori coinvolti in un'azione sostenuta dal programma dovrebbero essere situati sul territorio di uno Stato membro o di un paese terzo associato per l'intera durata dell'azione e i destinatari dovrebbero avere le loro strutture di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato***, e consistere unicamente di rappresentanti dell'UE con l'esperienza necessaria per prendere parte a tali azioni.*** Per salvaguardare tali interessi essenziali di sicurezza e di difesa, i suddetti criteri di ammissibilità dovrebbero applicarsi anche ai finanziamenti erogati mediante appalti.

Or. ro

Emendamento 72
Marion Maréchal

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Poiché il programma AGILE mira a sostenere la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, dovrebbero***, in linea di principio,*** poter beneficiare del sostegno offerto da tale programma solo i soggetti giuridici stabiliti nell'UE o in paesi terzi associati e non sottoposti a controllo da parte di paesi terzi	(17) Poiché il programma AGILE mira a sostenere la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, dovrebbero poter beneficiare del sostegno offerto da tale programma solo i soggetti giuridici stabiliti nell'UE o***, a determinate condizioni debitamente giustificate,*** in paesi terzi associati e non sottoposti a

non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei destinatari e dei subappaltatori coinvolti in un'azione sostenuta dal programma dovrebbero essere situati sul territorio di uno Stato membro o di un paese terzo associato per l'intera durata dell'azione e i destinatari dovrebbero avere le loro strutture di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato. Per salvaguardare tali interessi essenziali di sicurezza e di difesa, i suddetti criteri di ammissibilità dovrebbero applicarsi anche ai finanziamenti erogati mediante appalti.

controllo da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei destinatari e dei subappaltatori coinvolti in un'azione sostenuta dal programma dovrebbero essere situati sul territorio di uno Stato membro o di un paese terzo associato per l'intera durata dell'azione e i destinatari dovrebbero avere le loro strutture di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato. Per salvaguardare tali interessi essenziali di sicurezza e di difesa, i suddetti criteri di ammissibilità dovrebbero applicarsi anche ai finanziamenti erogati mediante appalti.

Or. fr

Emendamento 73
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) La valutazione intermedia del Fondo europeo per la difesa (FED) ha messo in luce che gli oneri amministrativi e il tempo necessario per fornire garanzie quando un destinatario stabilito nell'UE è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato sono incompatibili con la rapidità e la flessibilità richieste per un'efficace attuazione del programma. Per risolvere questo problema e agevolare una rapida attuazione del programma, non dovrebbero essere consentite deroghe al principio secondo cui i destinatari non devono essere controllati da soggetti stabiliti al di fuori dell'UE o dei paesi	***soppresso***

associati. L'esperienza pratica maturata nei precedenti programmi per l'industria della difesa indica inoltre che la fornitura di garanzie comporta un'ulteriore complessità procedurale e periodi di valutazione più lunghi, mentre è improbabile che l'eliminazione di tale eccezione incida in modo significativo sul numero di soggetti ammissibili.

Or. en

Emendamento 74
Michał Dworczyk, Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) La valutazione intermedia del Fondo europeo per la difesa (FED) ha messo in luce che gli oneri amministrativi e il tempo necessario per fornire garanzie quando un destinatario stabilito nell'UE è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato ***sono*** incompatibili con la rapidità e la flessibilità richieste per un'efficace attuazione del programma. Per risolvere questo problema ***e agevolare una rapida attuazione del programma***, ***non*** dovrebbero essere consentite deroghe al principio secondo cui i destinatari non devono essere controllati da soggetti stabiliti al di fuori dell'UE o dei paesi associati. ***L'esperienza pratica maturata nei precedenti programmi per l'industria della*** difesa ***indica inoltre che la fornitura di*** garanzie ***comporta un'ulteriore complessità procedurale e periodi di valutazione più lunghi, mentre è improbabile che l'eliminazione di tale eccezione incida in modo significativo sul numero di soggetti ammissibili***.	(18) La valutazione intermedia del Fondo europeo per la difesa (FED) ha messo in luce che gli oneri amministrativi e il tempo necessario per fornire garanzie quando un destinatario stabilito nell'UE è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato ***possono essere*** incompatibili con la rapidità e la flessibilità richieste per un'efficace attuazione del programma. Per risolvere questo problema, dovrebbero essere consentite deroghe al principio secondo cui i destinatari non devono essere controllati da soggetti stabiliti al di fuori dell'UE o dei paesi ***terzi*** associati ***solo su base eccezionale e debitamente giustificata, laddove tale partecipazione contribuisca in modo sostanziale agli obiettivi del programma, non sia in contrasto con gli interessi in materia di sicurezza e di*** difesa ***dell'Unione e dei suoi Stati membri e sia soggetta a adeguate garanzie. Tali*** garanzie ***dovrebbero essere proporzionate e possono tenere conto di condizioni di ammissibilità equivalenti già verificate e confermate nell'ambito di altri programmi dell'Unione nel settore***

dell'industria della difesa.

Or. en

Motivazione

This amendment introduces a more proportionate and operationally realistic approach to participation rules under the AGILE Programme. While ensuring rapid implementation and minimising administrative burden remain important objectives, a blanket exclusion of entities controlled by non-associated third-country entities may unintentionally limit the participation of innovative companies operating within trusted transatlantic and allied defence ecosystems. In strategic and dual-use sectors, innovative SMEs and startups often rely on internationally integrated investment and technology ecosystems. Allowing limited and duly justified derogations, subject to appropriate safeguards, would preserve the Union's security and defence interests while ensuring that the Programme remains accessible to innovative and operationally relevant actors contributing to the Union's defence readiness and technological resilience.

Emendamento 75
Michał Dworczyk

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Ai fini della deroga relativa al controllo da parte di un paese terzo non associato o di un'entità di un paese terzo non associato, la valutazione della conformità della partecipazione agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri può tener conto, tra l'altro, del fatto che il pertinente paese terzo sia un alleato della NATO o disponga di un partenariato consolidato in materia di sicurezza e difesa con l'Unione.

Or. en

Emendamento 76
Željana Zovko

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per garantire che le forze armate degli Stati membri possano beneficiare di innovazione e tecnologie d'avanguardia, il programma dovrebbe poter fornire incentivi volti ad attrarre PMI, comprese start-up e scale-up innovative, che sono stabilite al di fuori dell'UE o dei paesi terzi associati ma hanno le potenzialità per contribuire in modo significativo al conseguimento degli obiettivi del programma. A tal fine, il programma di lavoro dovrebbe individuare specifiche procedure di aggiudicazione o di attribuzione che consentano a tali PMI di partecipare al programma AGILE anche se non soddisfano ancora i requisiti di ammissibilità relativi al loro stabilimento o allo stabilimento della loro struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato (intervento di incentivazione). In base a tale approccio, ai destinatari verrebbe concessa una deroga, temporanea e soggetta a condizioni, ai suddetti requisiti di ammissibilità, cui essi dovrebbero conformarsi entro il termine specificato nell'impegno giuridico per poter ricevere il sostegno dell'Unione. È opportuno tutelare adeguatamente gli interessi finanziari dell'Unione ed effettuare pagamenti solo se i requisiti di ammissibilità sono stati soddisfatti entro il termine del periodo di deroga.	(19) Per garantire che le forze armate degli Stati membri possano beneficiare di innovazione e tecnologie d'avanguardia, il programma dovrebbe poter fornire incentivi volti ad attrarre PMI, comprese start-up e scale-up innovative, che sono stabilite al di fuori dell'UE o dei paesi terzi associati ma hanno le potenzialità per contribuire in modo significativo al conseguimento degli obiettivi del programma. ***Occorre prestare particolare attenzione a garantire opportunità di partecipazione equilibrate per le PMI, le start-up e gli innovatori del settore della difesa in tutta l'Unione, inclusi quelli provenienti da regioni geograficamente periferiche e da Stati membri con ecosistemi di innovazione meno sviluppati nel settore della difesa, al fine di evitare un'eccessiva concentrazione delle capacità di innovazione della difesa in un numero limitato di poli innovativi e di contribuire a una base tecnologica e industriale della difesa europea più resiliente ed equilibrata sul piano geografico.*** A tal fine, il programma di lavoro dovrebbe individuare specifiche procedure di aggiudicazione o di attribuzione che consentano a tali PMI di partecipare al programma AGILE anche se non soddisfano ancora i requisiti di ammissibilità relativi al loro stabilimento o allo stabilimento della loro struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato (intervento di incentivazione). In base a tale approccio, ai destinatari verrebbe concessa una deroga, temporanea e soggetta a condizioni, ai suddetti requisiti di ammissibilità, cui essi dovrebbero conformarsi entro il termine specificato nell'impegno giuridico per poter ricevere il sostegno dell'Unione. È opportuno tutelare adeguatamente gli interessi finanziari dell'Unione ed effettuare pagamenti solo se i requisiti di

ammissibilità sono stati soddisfatti entro il termine del periodo di deroga.

Or. en

Motivazione

Recital 19 currently focuses primarily on attracting innovative companies and technological expertise through the inducement intervention mechanism. While this objective is important, the Programme should also contribute to ensuring balanced participation opportunities for defence innovators across the Union and avoid excessive concentration of defence innovation capacities within a limited number of innovation hubs. Strengthening participation from geographically peripheral regions and Member States with less developed defence innovation ecosystems would contribute to a more resilient, geographically balanced and strategically autonomous European defence technological and industrial base.

Emendamento 77
Krzysztof Hetman, Borys Budka, Adam Jarubas, Mirosława Nykiel, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per garantire che le forze armate degli Stati membri possano beneficiare di innovazione e tecnologie d'avanguardia, il programma dovrebbe poter fornire incentivi volti ad attrarre PMI, comprese start-up e scale-up innovative, che sono stabilite al di fuori dell'UE o dei paesi terzi associati ma hanno le potenzialità per contribuire in modo significativo al conseguimento degli obiettivi del programma. A tal fine, il programma di lavoro dovrebbe individuare specifiche procedure di aggiudicazione o di attribuzione che consentano a tali PMI di partecipare al programma AGILE anche se non soddisfano ancora i requisiti di ammissibilità relativi al loro stabilimento o allo stabilimento della loro struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato (intervento di incentivazione). In base a tale approccio, ai destinatari verrebbe concessa una deroga,	(19) Per garantire che le forze armate degli Stati membri possano beneficiare di innovazione e tecnologie d'avanguardia, il programma dovrebbe poter fornire incentivi volti ad attrarre PMI, comprese start-up e scale-up innovative, che sono stabilite al di fuori dell'UE o dei paesi terzi associati ma hanno le potenzialità per contribuire in modo significativo al conseguimento degli obiettivi del programma. A tal fine, il programma di lavoro dovrebbe individuare specifiche procedure di aggiudicazione o di attribuzione che consentano a tali PMI di partecipare al programma AGILE anche se non soddisfano ancora i requisiti di ammissibilità relativi al loro stabilimento o allo stabilimento della loro struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato (intervento di incentivazione). In base a tale approccio, ai destinatari verrebbe concessa una deroga,

temporanea e soggetta a condizioni, ai suddetti requisiti di ammissibilità, cui essi dovrebbero conformarsi entro il termine specificato nell'impegno giuridico per poter ricevere il sostegno dell'Unione. È opportuno tutelare adeguatamente gli interessi finanziari dell'Unione ed effettuare pagamenti solo se i requisiti di ammissibilità sono stati soddisfatti entro il termine del periodo di deroga.	temporanea e soggetta a condizioni, ai suddetti requisiti di ammissibilità, cui essi dovrebbero conformarsi entro il termine specificato nell'impegno giuridico per poter ricevere il sostegno dell'Unione. È opportuno tutelare adeguatamente gli interessi finanziari dell'Unione ed effettuare pagamenti solo se i requisiti di ammissibilità sono stati soddisfatti entro il termine del periodo di deroga. ***Le entità controllate dall'UE o da paesi terzi associati che si trasferiscono da paesi terzi ostili, quali la Russia, non dovrebbero essere ammissibili al finanziamento, in quanto la loro partecipazione potrebbe compromettere gli interessi di sicurezza e difesa dell'Unione.***
	Or. en

Emendamento 78
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per garantire che le forze armate degli Stati membri possano beneficiare di innovazione e tecnologie d'avanguardia, il programma dovrebbe poter fornire incentivi volti ad attrarre PMI, comprese start-up e scale-up innovative, che sono stabilite al di fuori dell'UE o dei paesi terzi associati ma hanno le potenzialità per contribuire in modo significativo al conseguimento degli obiettivi del programma. A tal fine, il programma di lavoro dovrebbe individuare specifiche procedure di aggiudicazione o di attribuzione che consentano a tali PMI di partecipare al programma AGILE anche se non soddisfano ancora i requisiti di ammissibilità relativi al loro stabilimento o allo stabilimento della loro struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese	(19) Per garantire che le forze armate degli Stati membri possano beneficiare di innovazione e tecnologie d'avanguardia, il programma dovrebbe poter fornire incentivi volti ad attrarre PMI, comprese start-up e scale-up innovative, che sono stabilite al di fuori dell'UE o dei paesi terzi associati ma hanno le potenzialità per contribuire in modo significativo al conseguimento degli obiettivi del programma. A tal fine, il programma di lavoro dovrebbe individuare specifiche procedure di aggiudicazione o di attribuzione***, con criteri consolidati e per un periodo di tempo chiaramente definito,*** che consentano a tali PMI di partecipare al programma AGILE anche se non soddisfano ancora i requisiti di ammissibilità relativi al loro stabilimento o

terzo associato (intervento di incentivazione). In base a tale approccio, ai destinatari verrebbe concessa una deroga, temporanea e soggetta a condizioni, ai suddetti requisiti di ammissibilità, cui essi dovrebbero conformarsi entro il termine specificato nell'impegno giuridico per poter ricevere il sostegno dell'Unione. È opportuno tutelare adeguatamente gli interessi finanziari dell'Unione ed effettuare pagamenti solo se i requisiti di ammissibilità sono stati soddisfatti entro il termine del periodo di deroga.

allo stabilimento della loro struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato (intervento di incentivazione). In base a tale approccio, ai destinatari verrebbe concessa una deroga, temporanea e soggetta a condizioni, ai suddetti requisiti di ammissibilità, cui essi dovrebbero conformarsi entro il termine specificato nell'impegno giuridico per poter ricevere il sostegno dell'Unione ***e stabilire una procedura di monitoraggio per l'intera durata del progetto***. È opportuno tutelare adeguatamente gli interessi finanziari dell'Unione ed effettuare pagamenti solo se i requisiti di ammissibilità sono stati soddisfatti entro il termine del periodo di deroga***; in caso contrario, il finanziamento ricevuto dall'UE dovrà essere rimborsato***.

Or. ro

Emendamento 79
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per garantire che le forze armate degli Stati membri possano beneficiare di innovazione e tecnologie d'avanguardia, il programma dovrebbe poter fornire incentivi volti ad attrarre PMI, comprese start-up e scale-up innovative, che sono stabilite al di fuori dell'UE o dei paesi terzi associati ma hanno le potenzialità per contribuire in modo significativo al conseguimento degli obiettivi del programma. A tal fine, il programma di lavoro dovrebbe individuare specifiche procedure di aggiudicazione o di attribuzione che consentano a tali PMI di partecipare al programma AGILE anche se non soddisfano ancora i requisiti di	*(Non concerne la versione italiana)*

ammissibilità relativi al loro stabilimento o allo stabilimento della loro struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato (intervento di incentivazione). In base a tale approccio, ai destinatari verrebbe concessa una deroga, temporanea e soggetta a condizioni, ai suddetti requisiti di ammissibilità, cui essi dovrebbero conformarsi entro il termine specificato nell'impegno giuridico per poter ricevere il sostegno dell'Unione. È opportuno tutelare adeguatamente gli interessi finanziari dell'Unione ed effettuare pagamenti solo se i requisiti di ammissibilità sono stati soddisfatti entro il termine del periodo di deroga.

Or. en

Emendamento 80
Krzysztof Hetman, Borys Budka, Adam Jarubas, Mirosława Nykiel, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) In linea con l'obiettivo del programma di promuovere la competitività della base tecnologica e industriale della difesa europea e al fine di conferire priorità all'assegnazione dei fondi del programma AGILE alle start-up e alle PMI che già soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento, il contributo finanziario dell'Unione nel contesto degli interventi di incentivazione non dovrebbe superare il 10 % della dotazione finanziaria per l'attuazione del programma.

Or. en

Emendamento 81

Ivars Ijabs, Tonino Picula

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Per fare in modo che l'intervento di incentivazione raggiunga il suo obiettivo, dovrebbe essere possibile derogare al requisito di ammissibilità secondo cui i destinatari devono essere stabiliti e avere la propria struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato per poter ricevere il sostegno dell'Unione, sempre che tale sostegno abbia come obiettivo specifico agevolare la conformità a detti requisiti di ammissibilità, anche coprendo i costi associati al trasferimento dell'impresa o allo stabilimento della sua struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato.	(20) Per fare in modo che l'intervento di incentivazione raggiunga il suo obiettivo, dovrebbe essere possibile derogare al requisito di ammissibilità secondo cui i destinatari devono essere stabiliti e avere la propria struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato per poter ricevere il sostegno dell'Unione, sempre che tale sostegno abbia come obiettivo specifico agevolare la conformità a detti requisiti di ammissibilità, anche coprendo i costi associati al trasferimento dell'impresa o allo stabilimento della sua struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato. ***Tuttavia, al fine di tutelare gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri e di garantire la coerenza con gli obiettivi della politica estera dell'Unione, i beneficiari che intendano avvalersi degli interventi di incentivazione e che siano stabiliti in paesi terzi o soggetti al controllo di entità o persone fisiche di paesi terzi le cui politiche o azioni siano incompatibili con i principi e gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, inclusa la promozione relazioni di buon vicinato, non dovrebbero essere ammissibili.***

Or. en

Emendamento 82
Pierre-Romain Thionnet, Julie Rechagneux, Christophe Bay, Aleksandar Nikolic

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*

(20) Per fare in modo che l'intervento di incentivazione raggiunga il suo obiettivo, dovrebbe essere possibile derogare al requisito di ammissibilità secondo cui i destinatari devono essere stabiliti e avere la propria struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato per poter ricevere il sostegno dell'Unione, sempre che tale sostegno abbia come obiettivo specifico agevolare la conformità a detti requisiti di ammissibilità, anche coprendo i costi associati al trasferimento dell'impresa o allo stabilimento della sua struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato.	(20) Per fare in modo che l'intervento di incentivazione raggiunga il suo obiettivo, dovrebbe essere possibile derogare al requisito di ammissibilità secondo cui i destinatari devono essere stabiliti e avere la propria struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato per poter ricevere il sostegno dell'Unione, sempre che tale sostegno abbia come obiettivo specifico agevolare la conformità a detti requisiti di ammissibilità, anche coprendo i costi associati al trasferimento dell'impresa o allo stabilimento della sua struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato. ***Al fine di evitare di compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento dell'ecosistema industriale nel settore della difesa dell'Unione, i beneficiari degli interventi di incentivazione dovrebbero rispettare pienamente i criteri di ammissibilità, inclusi quelli relativi ai subappaltatori, non solo per l'intera durata dell'azione ma anche per cinque anni dopo la ricezione del pagamento finale. Il programma dovrebbe inoltre prevedere un massimale di finanziamento per evitare che gli interventi di incentivazione distolgano in misura sproporzionata risorse dal suo obiettivo principale di sostenere le PMI stabilite nell'Unione.***

Or. en

Emendamento 83
Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Per fare in modo che l'intervento di incentivazione raggiunga il suo obiettivo, dovrebbe essere possibile derogare al requisito di ammissibilità secondo cui i destinatari devono essere stabiliti e avere la	(20) Per fare in modo che l'intervento di incentivazione raggiunga il suo obiettivo, dovrebbe essere possibile derogare al requisito di ammissibilità secondo cui i destinatari devono essere stabiliti e avere la

propria struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato per poter ricevere il sostegno dell'Unione, sempre che tale sostegno abbia come obiettivo specifico agevolare la conformità a detti requisiti di ammissibilità, anche coprendo i costi associati al trasferimento dell'impresa o allo stabilimento della sua struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato.	propria struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato per poter ricevere il sostegno dell'Unione, sempre che tale sostegno abbia come obiettivo specifico agevolare la conformità a detti requisiti di ammissibilità, anche coprendo i costi associati al trasferimento dell'impresa o allo stabilimento della sua struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato. ***Tuttavia, al fine di tutelare gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri e di garantire la coerenza con gli obiettivi della politica estera dell'Unione, i beneficiari che intendano avvalersi degli interventi di incentivazione e che siano stabiliti in paesi terzi o soggetti al controllo di entità o persone fisiche di paesi terzi le cui politiche o azioni siano incompatibili con i principi e gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, incluso il rispetto delle buone relazioni di vicinato, non sono ammissibili.***
	Or. en

Emendamento 84
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Per fare in modo che l'intervento di incentivazione raggiunga il suo obiettivo, dovrebbe essere possibile derogare al requisito di ammissibilità secondo cui i destinatari devono essere stabiliti e avere la propria struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato per poter ricevere il sostegno dell'Unione, sempre che tale sostegno abbia come obiettivo specifico agevolare la conformità a detti requisiti di ammissibilità, anche coprendo i costi associati al trasferimento	(20) Per fare in modo che l'intervento di incentivazione raggiunga il suo obiettivo, dovrebbe essere possibile derogare ***in misura limitata*** al requisito di ammissibilità secondo cui i destinatari devono essere stabiliti e avere la propria struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato per poter ricevere il sostegno dell'Unione, sempre che tale sostegno abbia come obiettivo specifico agevolare la conformità a detti requisiti di ammissibilità, anche coprendo i costi

dell'impresa o allo stabilimento della sua struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato.	associati al trasferimento dell'impresa o allo stabilimento della sua struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato***, entro un termine chiaramente stabilito e documentato; in caso contrario, il finanziamento ricevuto dall'UE dovrà essere rimborsato***.

Or. ro

Emendamento 85
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Per fare in modo che l'intervento di incentivazione raggiunga il suo obiettivo, dovrebbe essere possibile derogare al requisito di ammissibilità secondo cui i destinatari devono essere stabiliti e avere la propria struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato per poter ricevere il sostegno dell'Unione, sempre che tale sostegno abbia come obiettivo specifico agevolare la conformità a detti requisiti di ammissibilità, anche coprendo i costi associati al trasferimento dell'impresa o allo stabilimento della sua struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato.	(20) Per fare in modo che l'intervento di incentivazione raggiunga il suo obiettivo, dovrebbe essere possibile derogare al requisito di ammissibilità secondo cui i destinatari devono essere stabiliti e avere la propria struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato per poter ricevere il sostegno dell'Unione, sempre che tale sostegno abbia come obiettivo specifico agevolare la conformità a detti requisiti di ammissibilità, anche coprendo i costi ***industriali*** associati al trasferimento dell'impresa o allo stabilimento della sua struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato.

Or. en

Emendamento 86
Jan Farský, Angelika Niebler, Aura Salla, Wouter Beke, Marion Walsmann, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Data la necessità di attuare le azioni sostenute nell'ambito del programma AGILE in tempi brevi, riducendo nel contempo al minimo gli oneri amministrativi che gravano sui richiedenti, è opportuno ricorrere a finanziamenti non collegati ai costi o ad opzioni semplificate in materia di costi***, comprese somme forfettarie uniche,*** nei casi in cui il sostegno dell'Unione viene erogato sotto forma di sovvenzione. Il sostegno dell'Unione dovrebbe essere erogato sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti solo se gli obiettivi di un'azione specifica non possono essere conseguiti in altro modo.	(21) Data la necessità di attuare le azioni sostenute nell'ambito del programma AGILE in tempi brevi, riducendo nel contempo al minimo gli oneri amministrativi che gravano sui richiedenti, è opportuno ricorrere a finanziamenti non collegati ai costi o ad opzioni semplificate in materia di costi nei casi in cui il sostegno dell'Unione viene erogato sotto forma di sovvenzione***. Considerata la necessità di garantire un sostegno rapido, accessibile e orientato ai risultati alle PMI, incluse le start-up e scale-up innovative, le sovvenzioni nell'ambito del programma dovrebbero assumere la forma di importi forfettari come modalità di finanziamento preferenziale, al fine di ridurre gli oneri amministrativi, aumentare la prevedibilità per i beneficiari e consentire loro di concentrarsi sul conseguimento dei risultati concordati***. Il sostegno dell'Unione dovrebbe essere erogato sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti solo se gli obiettivi di un'azione specifica non possono essere conseguiti in altro modo.

Or. en

Emendamento 87
Nicolás Pascual de la Parte, Eszter Lakos, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Data la necessità di attuare le azioni sostenute nell'ambito del programma AGILE in tempi brevi, riducendo nel contempo al minimo gli oneri amministrativi che gravano sui richiedenti, è opportuno ricorrere a finanziamenti non collegati ai costi o ad opzioni semplificate	(21) Data la necessità di attuare le azioni sostenute nell'ambito del programma AGILE in tempi brevi, riducendo nel contempo al minimo gli oneri amministrativi che gravano sui richiedenti, è opportuno ricorrere a finanziamenti non collegati ai costi o ad opzioni semplificate

in materia di costi***, comprese somme forfettarie uniche,*** nei casi in cui il sostegno dell'Unione viene erogato sotto forma di sovvenzione. Il sostegno dell'Unione dovrebbe essere erogato sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti solo se gli obiettivi di un'azione specifica non possono essere conseguiti in altro modo.	in materia di costi nei casi in cui il sostegno dell'Unione viene erogato sotto forma di sovvenzione***. Considerata la necessità di garantire un sostegno rapido, accessibile e orientato ai risultati alle PMI, incluse le start-up e scale-up innovative, le sovvenzioni nell'ambito del programma assumono la forma di somme forfettarie come modalità di finanziamento preferenziale, al fine di ridurre gli oneri amministrativi, aumentare la prevedibilità per i beneficiari e consentire loro di concentrarsi sul conseguimento dei risultati concordati***. Il sostegno dell'Unione dovrebbe essere erogato sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti solo se gli obiettivi di un'azione specifica non possono essere conseguiti in altro modo.
	Or. en

Emendamento 88
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Il funzionamento del settore industriale della difesa non segue le norme convenzionali e i modelli imprenditoriali che caratterizzano i mercati più tradizionali. La domanda proviene quasi esclusivamente dalle amministrazioni nazionali, che controllano anche tutte le acquisizioni di prodotti e di tecnologie per la difesa, comprese le esportazioni. Pertanto l'industria della difesa, in particolare gli innovatori non tradizionali di piccole dimensioni nel settore della difesa, non intraprende progetti sostanziali di innovazione autofinanziati, e spesso gli Stati membri e i paesi terzi associati ne	(22) Il funzionamento del settore industriale della difesa non segue le norme convenzionali e i modelli imprenditoriali che caratterizzano i mercati più tradizionali. La domanda proviene quasi esclusivamente dalle amministrazioni nazionali, che controllano anche tutte le acquisizioni di prodotti e di tecnologie per la difesa, comprese le esportazioni. Pertanto l'industria della difesa, in particolare gli innovatori non tradizionali di piccole dimensioni nel settore della difesa, non intraprende progetti sostanziali di innovazione autofinanziati, e spesso gli Stati membri e i paesi terzi associati ne

finanziano integralmente i costi. ***Inoltre tali operatori incontrano ostacoli persistenti nell'accesso ai finanziamenti, compreso il cofinanziamento, in particolare ai finanziamenti privati per gli investimenti, a causa dei rischi che gli operatori del mercato associano a tali investimenti.*** Vista l'impellente necessità di stimolare investimenti a favore dell'innovazione nel settore della difesa, è dunque fondamentale sfruttare gli investimenti pubblici per tale settore dell'Unione. Poiché tali misure non verrebbero altrimenti adottate, appare giustificato che il sostegno finanziario dell'Unione possa coprire fino al 100 % dei costi ammissibili per le azioni ammissibili nell'ambito del programma AGILE.	finanziano integralmente i costi. Vista l'impellente necessità di stimolare investimenti a favore dell'innovazione nel settore della difesa, è dunque fondamentale sfruttare gli investimenti pubblici per tale settore dell'Unione. Poiché tali misure non verrebbero altrimenti adottate, appare giustificato che il sostegno finanziario dell'Unione possa coprire fino al 100 % dei costi ammissibili per le azioni ammissibili nell'ambito del programma AGILE.

Or. en

Emendamento 89
Marion Maréchal

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Al fine di semplificare e accelerare ulteriormente il processo di presentazione e valutazione delle proposte, il sostegno dell'Unione dovrebbe essere erogato attraverso un'apposita procedura di valutazione, che preveda alcuni controlli dopo l'adozione della decisione di aggiudicazione o di attribuzione. I richiedenti dovrebbero essere invitati a presentare proposte corredate di una ***breve*** sintesi. Tale sintesi dovrebbe essere valutata prima di procedere alla valutazione integrale delle proposte sulla base dei pertinenti criteri di aggiudicazione o di attribuzione stabiliti nel programma di lavoro. Tale approccio mira a ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui richiedenti e a garantire la certezza	(23) Al fine di semplificare e accelerare ulteriormente il processo di presentazione e valutazione delle proposte, il sostegno dell'Unione dovrebbe essere erogato attraverso un'apposita procedura di valutazione, che preveda alcuni controlli dopo l'adozione della decisione di aggiudicazione o di attribuzione. I richiedenti dovrebbero essere invitati a presentare proposte corredate di una sintesi ***dettagliata***. Tale sintesi dovrebbe essere valutata prima di procedere alla valutazione integrale delle proposte sulla base dei pertinenti criteri di aggiudicazione o di attribuzione stabiliti nel programma di lavoro. Tale approccio mira a ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui richiedenti e a garantire la certezza

finanziaria il più rapidamente possibile, accettando nel contempo un livello ragionevole di rischio finanziario o giuridico per l'Unione, proporzionato agli obiettivi perseguiti. È opportuno tutelare adeguatamente gli interessi finanziari dell'Unione e non erogare finanziamenti prima che sia stata completata la valutazione integrale.	finanziaria il più rapidamente possibile, accettando nel contempo un livello ragionevole di rischio finanziario o giuridico per l'Unione, proporzionato agli obiettivi perseguiti. È opportuno tutelare adeguatamente gli interessi finanziari dell'Unione e non erogare finanziamenti prima che sia stata completata la valutazione integrale.

Or. fr

Emendamento 90
Nicolás Pascual de la Parte, Eszter Lakos, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) Data la natura ad alto rischio e ad alto potenziale dell'innovazione emergente e di rottura nel settore della difesa, il successo del programma dovrebbe essere valutato a livello di portafoglio. Il mancato conseguimento di tutti i risultati attesi attraverso singole azioni non dovrebbe, di per sé, essere considerato un fallimento del programma, a condizione che il portafoglio delle azioni sostenute generi risultati tecnologici, operativi, industriali o di investimento di valore, anche mediante sperimentazione, validazione, integrazione, adozione sul mercato, investimenti successivi, insegnamenti tratti o individuazione di tecnologie non idonee a un ulteriore sviluppo. La valutazione del programma dovrebbe pertanto tenere conto sia dei risultati positivi sia dell'apprendimento basato su dati concreti derivante da azioni non riuscite o interrotte.

Or. en

Emendamento 91
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Allo stesso scopo dovrebbe essere possibile derogare a determinati obblighi previsti dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 per quanto riguarda il contenuto delle domande di sovvenzione, i criteri di selezione e la procedura di valutazione. Ciò consentirebbe di adottare la decisione di attribuzione e di firmare la convenzione di sovvenzione sulla base di una valutazione preliminare dei criteri di ammissibilità e di selezione, basandosi in particolare sulle autocertificazioni dei richiedenti, anche per quanto riguarda i requisiti relativi al controllo. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni di attribuzione senza ritardi e ultimare la valutazione finale dei criteri pertinenti entro quattro mesi dal termine per la presentazione delle domande. È opportuno tutelare adeguatamente gli interessi finanziari dell'Unione ed effettuare pagamenti solo dopo il completamento della valutazione finale.	(24) Allo stesso scopo dovrebbe essere possibile derogare a determinati obblighi previsti dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 per quanto riguarda il contenuto delle domande di sovvenzione, i criteri di selezione e la procedura di valutazione. Ciò consentirebbe di adottare la decisione di attribuzione e di firmare la convenzione di sovvenzione sulla base di una valutazione preliminare dei criteri di ammissibilità e di selezione, basandosi in particolare sulle autocertificazioni dei richiedenti, anche per quanto riguarda i requisiti relativi al controllo. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni di attribuzione senza ritardi e ultimare la valutazione finale dei criteri pertinenti entro quattro mesi dal termine per la presentazione delle domande ***e riferire periodicamente al Parlamento in merito al programma e al suo corso***. È opportuno tutelare adeguatamente gli interessi finanziari dell'Unione ed effettuare pagamenti solo dopo il completamento della valutazione finale.

Or. ro

Emendamento 92
Nicolás Pascual de la Parte, Eszter Lakos, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) In alternativa a tale procedura di valutazione accelerata, e affinché l'Unione possa sostenere soluzioni innovative senza un'iniziale restrizione o limitazione	(25) In alternativa a tale procedura di valutazione accelerata, e affinché l'Unione possa sostenere soluzioni innovative senza un'iniziale restrizione o limitazione

artificiale legata alla forma specifica che assume il sostegno dell'Unione, il programma AGILE dovrebbe prevedere un approccio più flessibile e accessibile per l'individuazione, la selezione e il sostegno di idee e progetti innovativi, anche attraverso procedure di aggiudicazione o di attribuzione neutre dal punto di vista degli strumenti. In base a tale approccio, le idee dovrebbero essere valutate e selezionate in base al loro merito in termini di contributo agli obiettivi del programma AGILE. Lo strumento di esecuzione del bilancio più appropriato ed efficace nell'ambito del programma – sia esso una sovvenzione, un appalto o altra forma di sostegno – dovrebbe essere determinato solo dopo la selezione sulla base delle caratteristiche, dei requisiti e dei meriti specifici del singolo progetto.	artificiale legata alla forma specifica che assume il sostegno dell'Unione, il programma AGILE dovrebbe prevedere un approccio più flessibile e accessibile per l'individuazione, la selezione e il sostegno di idee e progetti innovativi, anche attraverso procedure di aggiudicazione o di attribuzione neutre dal punto di vista degli strumenti. In base a tale approccio, le idee dovrebbero essere valutate e selezionate in base al loro merito in termini di contributo agli obiettivi del programma AGILE. Lo strumento di esecuzione del bilancio più appropriato ed efficace nell'ambito del programma – sia esso una sovvenzione, un appalto o altra forma di sostegno – dovrebbe essere determinato solo dopo la selezione sulla base delle caratteristiche, dei requisiti e dei meriti specifici del singolo progetto. ***Ove possibile, le sovvenzioni nell'ambito del programma potrebbero assumere la forma di somme forfettarie.***

Or. en

Emendamento 93
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Affinché il programma continui ad attrarre una maggiore varietà di potenziali richiedenti e colmare un divario esistente nel ciclo di innovazione nel settore della difesa, risulta necessario e proporzionato prevedere che i costi sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione siano ammissibili al finanziamento, conformemente all'articolo 196, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Il programma AGILE si concentra su attività di sviluppo	(26) Affinché il programma continui ad attrarre una maggiore varietà di potenziali richiedenti e colmare un divario esistente nel ciclo di innovazione nel settore della difesa, risulta necessario e proporzionato prevedere che i costi sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione siano ammissibili al finanziamento, conformemente all'articolo 196, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Il programma AGILE si concentra su attività di sviluppo

in fase avanzata che colmano il divario critico tra commercializzazione e appalti, avvicinando i prodotti e le tecnologie emergenti e di rottura per la difesa alla maturità di mercato e all'implementazione operativa. Le imprese innovative, in particolare le PMI, spesso avviano e autofinanziano attività di sviluppo prima che divengano disponibili opportunità di finanziamento formali. Ciò consentirà al programma di sostenere azioni critiche in materia di innovazione avviate fino a tre mesi prima della chiusura dell'invito a presentare proposte per beneficiare del sostegno dell'UE e di accelerare il completamento di tali azioni, garantendo un conseguimento tempestivo di risultati che consentano di rispondere alle sfide più urgenti che le forze armate degli Stati membri e dei paesi terzi associati si trovano ad affrontare.	in fase avanzata che colmano il divario critico tra commercializzazione e appalti, avvicinando i prodotti e le tecnologie emergenti e di rottura per la difesa alla maturità di mercato e all'implementazione operativa ***che contribuiscono alla resilienza industriale e alla sovranità tecnologica degli Stati membri e dei paesi associati, anche lungo le pertinenti catene di approvvigionamento***. Le imprese innovative, in particolare le PMI, spesso avviano e autofinanziano attività di sviluppo prima che divengano disponibili opportunità di finanziamento formali. Ciò consentirà al programma di sostenere azioni critiche in materia di innovazione avviate fino a tre mesi prima della chiusura dell'invito a presentare proposte per beneficiare del sostegno dell'UE e di accelerare il completamento di tali azioni, garantendo un conseguimento tempestivo di risultati che consentano di rispondere alle sfide più urgenti che le forze armate degli Stati membri e dei paesi terzi associati si trovano ad affrontare.
	Or. en

Emendamento 94
Ivars Ijabs, Tonino Picula

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) A causa dell'urgente necessità di sostenere l'Ucraina con i prodotti più innovativi e di rottura provenienti dall'EDTIB, qualsiasi prodotto sostenuto dal presente programma dovrebbe essere considerato ammissibile per l'approvvigionamento da parte dell'Ucraina nell'ambito del regolamento (UE) 2026/467 [prestito a sostegno dell'Ucraina].

Or. en

Emendamento 95
Michał Dworczyk

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Considerata l'urgenza di sostenere investimenti cruciali nelle capacità di difesa, e in particolare a favore dell'innovazione nel settore della difesa, nel contesto di pressanti sfide geopolitiche, è opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Sulla stessa base, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 96
Marion Maréchal

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Considerata l'urgenza di sostenere investimenti cruciali nelle capacità di difesa, e in particolare a favore dell'innovazione nel settore della difesa, ***nel contesto di pressanti sfide geopolitiche, è opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane***	(30) Considerata l'urgenza di sostenere investimenti cruciali nelle capacità di difesa, e in particolare a favore dell'innovazione nel settore della difesa, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Sulla stessa base, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

dell'Unione europea.

Or. fr

Emendamento 97
Judita Laššáková

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Considerata l'urgenza di sostenere investimenti ***cruciali*** nelle capacità di difesa***, e in particolare*** a favore dell'innovazione nel settore della difesa, nel contesto di pressanti sfide geopolitiche, ***è opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Sulla stessa base,*** il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	(30) Considerata l'urgenza di sostenere investimenti nelle capacità di difesa e a favore dell'innovazione nel settore della difesa, nel contesto di pressanti sfide geopolitiche, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. ***L'urgenza della misura non dovrebbe tuttavia limitare il controllo democratico da parte dei parlamenti nazionali. La Commissione dovrebbe pertanto trasmettere il programma di lavoro, eventuali sue modifiche sostanziali e una relazione annuale sull'attuazione ai parlamenti nazionali contestualmente alla trasmissione al Parlamento europeo e al Consiglio.***

Or. en

Emendamento 98
Elena Donazzan, Reinis Pozņaks, Michał Dworczyk

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 bis) Nel contesto geopolitico attuale, è essenziale garantire complementarità e coerenza tra le azioni dell'Unione e quelle dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), che rimane il pilastro della difesa collettiva per i suoi membri. Il programma dovrebbe essere attuato in modo coerente con gli obiettivi strategici della NATO, in particolare contribuendo a una maggiore interoperabilità, prontezza operativa e al conseguimento degli obiettivi di capacità concordati dagli Stati membri nell'ambito della NATO. Dovrebbero essere assicurate sinergie con le pertinenti iniziative della NATO a sostegno dell'innovazione e dello sviluppo delle capacità nel settore della difesa, tra cui l'acceleratore per l'innovazione nel settore della difesa per il Nord Atlantico (DIANA) e il fondo NATO per l'innovazione, al fine di evitare duplicazioni, massimizzare l'efficienza della spesa pubblica e accelerare lo sviluppo e l'adozione di tecnologie emergenti e di rottura, nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale dell'Unione.

Or. en

Emendamento 99
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 bis) Le regioni frontaliere orientali dell'Unione che confinano con la Russia e la Bielorussia sono esposte a pressioni permanenti ibride, economiche e in materia di sicurezza, derivanti dalla

guerra della Russia contro l'Ucraina, dalla militarizzazione delle frontiere esterne dell'Unione e da azioni ostili condotte nei confronti dell'Unione europea. Tali regioni richiedono pertanto un sostegno mirato, procedure semplificate e dotazioni finanziarie specifiche.

Or. en

Emendamento 100
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 ter) Le iniziative in materia di sicurezza e resilienza sul versante orientale dell'Unione, tra cui la sorveglianza del fianco orientale, lo scudo orientale e la linea di difesa baltica, dovrebbero essere considerate di priorità elevata alla luce dell'attuale guerra della Russia.

Or. en

Emendamento 101
Jan Farský, Angelika Niebler, Aura Salla, Wouter Beke, Marion Walsmann, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 bis) Data la natura pilota del programma e la sua attuazione nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale, la Commissione dovrebbe valutare se il programma, qualora si dimostri efficace, debba essere

proseguito, adattato e rafforzato nel quadro finanziario pluriennale 2028–2034. Tale valutazione dovrebbe esaminare, in particolare, l'impatto del programma sull'adozione rapida di soluzioni innovative nel settore della difesa, la partecipazione delle PMI, delle start-up e delle scale-up, la cooperazione con gli appaltatori principali e gli integratori di sistemi, nonché l'adeguatezza della dotazione finanziaria.

Or. en

Emendamento 102
Marc Botenga, João Oliveira, Özlem Demirel
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo - 1
	Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 103
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento istituisce il programma per un'innovazione agile e rapida nel settore della difesa (programma AGILE) per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2027 e il 31 dicembre 2027, ne determina gli obiettivi e il bilancio e stabilisce le forme di finanziamento nell'ambito del programma e le regole di	Il presente regolamento istituisce il programma per un'innovazione agile e rapida nel settore della difesa (programma AGILE) per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2027 e il 31 dicembre 2027, ne determina gli obiettivi e il bilancio e stabilisce le forme di finanziamento nell'ambito del programma e le regole di

erogazione dei finanziamenti.	erogazione dei finanziamenti***, nonché le modalità di monitoraggio dell'attuazione del programma***.

Or. ro

Emendamento 104
Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) "destinatario": un soggetto giuridico con cui è stato firmato un accordo o una convenzione di finanziamento o a cui è stata notificata una decisione relativa a un accordo o a una convenzione di finanziamento;

Or. en

Emendamento 105
Michał Dworczyk, Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3) "prodotto per la difesa": ***beni,*** servizi ***e lavori che rientrano nell'ambito di applicazione*** dell'articolo 2 della direttiva 2009/81/CE;	3) "prodotto per la difesa": ***i prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE, nonché i lavori, le forniture, i*** servizi***, i software e le tecnologie direttamente legati a tali prodotti per tutti gli elementi del loro ciclo di vita e ciascuno di tali elementi, ai sensi*** dell'articolo 2***, lettera c),*** della direttiva 2009/81/CE;

Or. en

Motivazione

La presente modifica allinea la definizione alla terminologia già utilizzata in altri strumenti di difesa dell'UE, in particolare l'EDIP, e riflette la natura delle tecnologie emergenti e di rottura cui è destinato il programma AGILE. L'attuale formulazione non copre in modo sufficiente l'innovazione della difesa basata su software e tecnologie, incluse le soluzioni in materia di intelligenza artificiale, cibersicurezza, sistemi autonomi e tecnologie a duplice uso, che sono centrali per il programma e spesso sviluppate da PMI e start-up.

Emendamento 106
Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis) "struttura di gestione esecutiva": un organo di un soggetto giuridico, nominato ai sensi del diritto nazionale e che fa capo all'amministratore delegato, se applicabile, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza;

Or. en

Emendamento 107
Jan Farský, Angelika Niebler, Aura Salla, Wouter Beke, Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4) "prodotto o tecnologia emergente e di rottura per la difesa": un prodotto o una tecnologia per la difesa che determina un cambiamento radicale, compreso un cambio di paradigma nel concetto e nella gestione delle questioni inerenti alla difesa, anche sostituendo le attuali tecnologie per la difesa o rendendole obsolete, e che si prevede sarà pienamente sfruttabile al	(4) "prodotto o tecnologia emergente e di rottura per la difesa": un prodotto o una tecnologia per la difesa che determina un cambiamento radicale, compreso un cambio di paradigma nel concetto e nella gestione delle questioni inerenti alla difesa, ***sia attraverso una nuova tecnologia o soluzione tecnologica sia attraverso la nuova integrazione, l'adattamento o un***

termine dell'azione;	***utilizzo più efficace, più rapido o più efficiente in termini di costi di tecnologie, prodotti, processi o concetti operativi esistenti,*** anche sostituendo le attuali tecnologie per la difesa o rendendole obsolete, e che si prevede sarà pienamente sfruttabile al termine dell'azione;

Or. en

Emendamento 108
Christophe Gomart

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4) "prodotto o tecnologia emergente e di rottura per la difesa": un prodotto ***o*** una tecnologia per la difesa che determina un cambiamento radicale, compreso un cambio di paradigma nel concetto e nella gestione delle questioni inerenti alla difesa, anche sostituendo le attuali tecnologie per la difesa o rendendole obsolete, e che si prevede sarà pienamente sfruttabile al termine dell'azione;	4) "prodotto o tecnologia emergente e di rottura per la difesa": un prodotto***,*** una tecnologia***, un componente, un sottosistema, un sensore, un materiale intelligente o un'altra tecnologia abilitante o critica*** per la difesa che determina un cambiamento radicale, compreso un cambio di paradigma nel concetto e nella gestione delle questioni inerenti alla difesa, anche sostituendo le attuali tecnologie per la difesa o rendendole obsolete, ***oppure che contribuisca in modo significativo a sistemi di difesa rispondenti ai requisiti di capacità individuati dagli Stati membri,*** e che si prevede sarà essere operativo al termine dell'azione;

Or. fr

Emendamento 109
Marc Botenga, Marina Mesure, Anthony Smith, Özlem Demirel
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4) "prodotto o tecnologia emergente e di rottura per la difesa": un prodotto o una tecnologia per la difesa che determina un cambiamento radicale, compreso un cambio di paradigma nel concetto e nella gestione delle questioni inerenti alla difesa, anche sostituendo le attuali tecnologie per la difesa o rendendole obsolete, ***e*** che si prevede sarà pienamente sfruttabile al termine dell'azione;	4) "prodotto o tecnologia emergente e di rottura per la difesa": un prodotto o una tecnologia per la difesa che determina un cambiamento radicale, compreso un cambio di paradigma nel concetto e nella gestione delle questioni inerenti alla difesa, anche sostituendo le attuali tecnologie per la difesa o rendendole obsolete***,*** che si prevede sarà pienamente sfruttabile al termine dell'azione ***e conforme al diritto internazionale nonché ai più elevati standard etici***.

Or. en

Emendamento 110
Michał Dworczyk, Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4) "prodotto o tecnologia emergente e di rottura per la difesa": un prodotto o una tecnologia per la difesa che determina un cambiamento radicale, compreso un cambio di paradigma nel concetto e nella gestione delle questioni inerenti alla difesa, anche sostituendo le attuali tecnologie per la difesa o rendendole obsolete, e che si prevede ***sarà pienamente sfruttabile al termine dell'***azione;	4) "prodotto o tecnologia emergente e di rottura per la difesa": un prodotto o una tecnologia per la difesa che determina un cambiamento radicale, compreso un cambio di paradigma nel concetto e nella gestione delle questioni inerenti alla difesa, anche ***mediante il sostanziale miglioramento, l'integrazione o*** sostituendo le attuali tecnologie per la difesa o rendendole obsolete, e che si prevede ***raggiunga un elevato livello di maturità operativa o tecnologica durante o immediatamente dopo l'***azione.

Or. en

Motivazione

The amendment reflects the specific nature of emerging and disruptive technologies where development cycles evolve at very high speed and, over a period of 3 years, technological assumptions, operational needs or battlefield requirements identified at the beginning of an action may substantially evolve or become outdated, requiring projects to adapt accordingly

throughout their implementation. The amendment therefore ensures that the Programme remains sufficiently flexible to support breakthrough innovation and rapidly evolving defence capabilities, while maintaining a focus on technologies reaching a high level of operational or technological maturity.

Emendamento 111
Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4) "prodotto o tecnologia emergente e di rottura per la difesa": ***un prodotto o*** una tecnologia ***per la difesa*** che determina un cambiamento radicale, compreso un cambio di paradigma nel concetto e nella gestione delle questioni inerenti alla difesa, anche sostituendo le attuali tecnologie per la difesa o rendendole obsolete***, e che si prevede sarà pienamente sfruttabile al termine dell'azione***;	4) "prodotto o tecnologia emergente e di rottura per la difesa": una tecnologia ***migliorata o completamente nuova*** che determina un cambiamento radicale, compreso un cambio di paradigma nel concetto e nella gestione delle questioni inerenti alla difesa, anche sostituendo le attuali tecnologie per la difesa o rendendole obsolete;

Or. en

Emendamento 112
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4) "prodotto o tecnologia emergente e di rottura per la difesa": un prodotto o una tecnologia per la difesa che determina un cambiamento radicale, compreso un cambio di paradigma nel concetto e nella gestione delle questioni inerenti alla difesa, anche sostituendo le attuali tecnologie per la difesa o rendendole obsolete, e ***che*** si prevede ***sarà pienamente sfruttabile*** al termine dell'azione;	4) "prodotto o tecnologia emergente e di rottura per la difesa": un prodotto o una tecnologia per la difesa che determina un cambiamento radicale, compreso un cambio di paradigma nel concetto e nella gestione delle questioni inerenti alla difesa, anche sostituendo le attuali tecnologie per la difesa o rendendole obsolete, e ***di cui*** si prevede ***l'approvvigionamento*** al termine dell'azione;

Or. en

Emendamento 113
Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4) "prodotto o tecnologia emergente e di rottura per la difesa": un prodotto o una tecnologia per la difesa che determina ***un cambiamento radicale, compreso un cambio di paradigma nel*** concetto ***e nella*** gestione delle questioni inerenti alla difesa, anche sostituendo ***le*** attuali tecnologie per la difesa ***o rendendole obsolete, e che*** si prevede sarà pienamente sfruttabile al termine dell'azione;	4) "prodotto o tecnologia emergente e di rottura per la difesa": un prodotto o una tecnologia per la difesa che***: a) trasforma radicalmente il*** concetto ***o la*** gestione delle questioni inerenti alla difesa, anche sostituendo ***o riducendo l'efficacia o l'obsolescenza delle*** attuali tecnologie per la difesa***; e b)*** si prevede sia pienamente sfruttabile al termine dell'azione;

Or. en

Emendamento 114
Ivars Ijabs, Tonino Picula

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "prodotto o tecnologia emergente e di rottura per la difesa": un prodotto o una tecnologia per la difesa che determina ***un cambiamento radicale, compreso un cambio di paradigma nel*** concetto ***e nella*** gestione delle questioni inerenti alla difesa, anche sostituendo ***le*** attuali tecnologie per la difesa ***o rendendole obsolete, e che*** si prevede sarà pienamente sfruttabile al termine dell'azione;	(4) "prodotto o tecnologia emergente e di rottura per la difesa": un prodotto o una tecnologia per la difesa che***: a) trasforma radicalmente il*** concetto ***o la*** gestione delle questioni inerenti alla difesa, anche sostituendo ***o riducendo l'efficacia o l'obsolescenza delle*** attuali tecnologie per la difesa***; e b)*** si prevede sia pienamente sfruttabile al termine dell'azione;

Or. en

Emendamento 115
Pierre-Romain Thionnet, Julie Rechagneux, Christophe Bay, Aleksandar Nikolic

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis) "prodotto, tecnologia o componente critico per la difesa": un prodotto, una tecnologia o un componente per la difesa che è essenziale per soddisfare le esigenze di capacità, ovvero per colmare le lacune di capacità, delle forze armate degli Stati membri, e che contribuisce a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento o a ridurre le dipendenze strategiche;

Or. en

Motivazione

La presente proposta amplierebbe la portata dello strumento per garantire che siano coperti dal suo finanziamento anche gli interventi innovativi proposti dalle PMI che rispondono a lacune critiche di capacità e colmano il divario tecnologico con cui si confrontano le forze armate degli Stati membri, ma che non determinano di per sé un mutamento di paradigma.

Emendamento 116
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis) "partenariato di integrazione": una collaborazione contrattuale istituita dopo il 26 marzo 2026 tra una PMI, una start-up o scale-up innovativa e un integratore di sistemi, finalizzata alla sperimentazione, alla facilitazione dell'integrazione e alla scalabilità di prodotti o tecnologie emergenti o di rottura per la difesa all'interno di sistemi esistenti;

Or. en

Emendamento 117
Christophe Gomart

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5) "piccole e medie imprese" o "PMI": piccole e medie imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;	5) "piccole e medie imprese" o "PMI": piccole e medie imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione***, nonché le piccole imprese a media capitalizzazione ("piccole mid-cap") ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione della Commissione, del 21 maggio 2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione***;

Or. fr

Emendamento 118
Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis) "informazioni classificate": le informazioni o i materiali, in qualsiasi forma, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri e che recano un contrassegno di classifica UE o un contrassegno di classifica corrispondente, come stabilito nell'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 119
Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis) "risultati": qualsiasi effetto tangibile o intangibile di un'azione, per esempio dati, know-how o informazioni, indipendentemente dalla loro forma o natura e che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto a essi collegato, ivi compresi i DPI;

Or. en

Emendamento 120
Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis) "informazioni sensibili": dati e informazioni, tra cui le informazioni classificate, che devono essere protetti da un accesso o una divulgazione non autorizzati in virtù degli obblighi stabiliti nel diritto dell'Unione o nazionale o allo scopo di tutelare la riservatezza o la sicurezza di una persona o di un'organizzazione;

Or. en

Emendamento 121
Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 ter) "soggetto di un paese terzo non associato": un soggetto giuridico con sede in un paese terzo non associato o, qualora abbia sede nell'Unione o in un paese associato, dotato di proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato;

Or. en

Emendamento 122
Nicolás Pascual de la Parte, Eszter Lakos, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'obiettivo generale del programma è sostenere la capacità di innovazione rapida delle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative, per favorire una rapida fornitura di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa che consentano di rispondere alle sfide più recenti e in rapida evoluzione che le forze armate degli Stati membri si trovano ad affrontare, in particolare quelle derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, con particolare attenzione all'efficienza in termini di costi. Il programma promuove in tal modo la competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e contribuisce a rafforzare la prontezza dell'Unione alla difesa, riducendo nel contempo le dipendenze strategiche da paesi terzi non associati.	1. L'obiettivo generale del programma è sostenere la capacità di innovazione rapida delle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative, per favorire una rapida fornitura di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa che consentano di rispondere alle sfide più recenti e in rapida evoluzione che le forze armate degli Stati membri si trovano ad affrontare, in particolare quelle derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, con particolare attenzione all'efficienza in termini di costi. Il programma ***mira inoltre a creare nuove catene di approvvigionamento europee facilitando l'abbinamento tra innovatori, spesso operatori non tradizionali del settore della difesa, e appaltatori principali e subappaltatori di primo livello, con l'obiettivo finale di colmare il divario in termini di capacità individuato dagli utenti finali. Il programma*** promuove in tal modo la competitività della base industriale e tecnologica di

difesa europea (EDTIB) e contribuisce a rafforzare la prontezza dell'Unione alla difesa, riducendo nel contempo le dipendenze strategiche da paesi terzi non associati.

Or. en

Emendamento 123
Michał Dworczyk

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'obiettivo generale del programma è sostenere la capacità di innovazione rapida delle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative, per favorire una rapida fornitura di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa che consentano di rispondere alle sfide più recenti e in rapida evoluzione che le forze armate degli Stati membri si trovano ad affrontare, in particolare quelle derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, con particolare attenzione all'efficienza in termini di costi. Il programma promuove in tal modo la competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e contribuisce a rafforzare la prontezza dell'Unione alla difesa, riducendo nel contempo le dipendenze strategiche da paesi terzi non associati.	1. L'obiettivo generale del programma è sostenere la capacità di innovazione rapida delle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative, per favorire una rapida fornitura di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa che consentano di rispondere alle sfide più ***incombenti,*** recenti e in rapida evoluzione che le forze armate degli Stati membri si trovano ad affrontare, in particolare quelle derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina***, soprattutto negli Stati membri esposti a maggiori minacce in termini di sicurezza***, con particolare attenzione all'efficienza in termini di costi. Il programma promuove in tal modo la competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e contribuisce a rafforzare la prontezza dell'Unione alla difesa, ***nonché le capacità industriali e di innovazione nel settore della difesa nelle regioni con ecosistemi di innovazione meno sviluppati nel settore della difesa,*** riducendo nel contempo le dipendenze strategiche da paesi terzi non associati.

Or. en

Motivazione

The proposed amendment aims to ensure that the objectives of the AGILE Programme adequately reflect the Union's evolving security environment and the urgent need to strengthen defence readiness across all regions of the Union, in particular in Member States exposed to heightened security threats following Russia's war of aggression against Ukraine. It is consistent with the strategic priorities identified in the White Paper for European Defence – Readiness 2030 and the Defence Readiness Roadmap 2030, including the strengthening of the Union's resilience, defence industrial capacity and technological preparedness. The amendment also addresses persistent disparities in participation and industrial capacity across the Union's defence innovation ecosystem. In several existing Union defence programmes, entities from Member States with less developed defence innovation ecosystems have faced structural difficulties in accessing funding opportunities and participating as leading beneficiaries. Strengthening defence industrial and innovation capacities across all regions of the Union would contribute to a more balanced, resilient and competitive EDTIB, while reducing strategic dependencies and reinforcing the Union's overall defence readiness.

Emendamento 124
Giorgio Gori, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'obiettivo generale del programma è sostenere la capacità di innovazione rapida delle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative, per favorire una rapida fornitura di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa che consentano di rispondere alle sfide più recenti e in rapida evoluzione che le forze armate degli Stati membri si trovano ad affrontare, in particolare quelle derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, con particolare attenzione all'efficienza in termini di costi. Il programma promuove in tal modo la competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e contribuisce a rafforzare la prontezza dell'Unione alla difesa, riducendo nel contempo le dipendenze strategiche da paesi terzi non associati.	1. L'obiettivo generale del programma è sostenere la capacità di innovazione rapida delle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative, per favorire una rapida fornitura di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa che consentano di rispondere alle sfide più recenti e in rapida evoluzione che le forze armate degli Stati membri si trovano ad affrontare, in particolare quelle derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, con particolare attenzione all'efficienza in termini di costi. Il programma promuove in tal modo la competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e contribuisce a rafforzare la prontezza dell'Unione alla difesa, riducendo nel contempo le dipendenze strategiche da paesi terzi non associati ***nell'intero stack tecnologico, inclusi componenti***

hardware, librerie software, infrastrutture di dati e fattori produttivi della catena di approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 125
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'obiettivo generale del programma è sostenere la capacità di innovazione rapida delle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative, per favorire una rapida fornitura di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa che consentano di rispondere alle sfide più recenti e in rapida evoluzione che le forze armate degli Stati membri si trovano ad affrontare, in particolare quelle derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, con particolare attenzione all'efficienza in termini di costi. Il programma promuove in tal modo la competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e contribuisce a rafforzare la prontezza dell'Unione alla difesa, riducendo nel contempo le dipendenze strategiche da paesi terzi non ***associati***.	1. L'obiettivo generale del programma è sostenere la capacità di innovazione rapida delle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative, per favorire una rapida fornitura di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa che consentano di rispondere alle sfide più recenti e in rapida evoluzione che le forze armate degli Stati membri si trovano ad affrontare, in particolare quelle derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, con particolare attenzione all'efficienza in termini di costi. Il programma promuove in tal modo la competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e contribuisce a rafforzare la prontezza dell'Unione alla difesa, ***anche attraverso una maggiore interoperabilità e cooperazione con gli alleati della NATO,*** riducendo nel contempo le dipendenze strategiche da ***concorrenti strategici e*** paesi terzi non ***allineati***.

Or. en

Emendamento 126
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'obiettivo generale del programma è sostenere la capacità di innovazione rapida delle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative, per favorire una rapida fornitura di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa che consentano di rispondere alle sfide più recenti e in rapida evoluzione che le forze armate degli Stati membri si trovano ad affrontare, in particolare quelle derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, con particolare attenzione all'efficienza in termini di costi. Il programma promuove in tal modo la competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e contribuisce a rafforzare la prontezza dell'Unione alla difesa, riducendo nel contempo le dipendenze strategiche da paesi terzi non associati.	1. L'obiettivo generale del programma è sostenere la capacità di innovazione rapida delle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative, per favorire una rapida fornitura ***e adozione*** di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa che consentano di rispondere alle sfide più recenti e in rapida evoluzione che le forze armate degli Stati membri si trovano ad affrontare, in particolare quelle derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, con particolare attenzione all'efficienza in termini di costi ***delle capacità operative delle forze armate degli Stati membri e dei paesi associati***. Il programma promuove in tal modo la competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e contribuisce a rafforzare la prontezza dell'Unione alla difesa, riducendo nel contempo le dipendenze strategiche da paesi terzi non associati.

Or. en

Emendamento 127
Pierre-Romain Thionnet, Julie Rechagneux, Christophe Bay, Aleksandar Nikolic

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'obiettivo generale del programma è sostenere la capacità di innovazione rapida delle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative, per favorire una rapida fornitura di prodotti ***e*** tecnologie emergenti ***e*** di rottura per la difesa ***che consentano di*** rispondere alle sfide più recenti e in rapida evoluzione che le forze armate degli Stati membri si trovano ad affrontare, in particolare quelle derivanti dalla guerra di	1. L'obiettivo generale del programma è sostenere la capacità di innovazione rapida delle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative, per favorire una rapida fornitura di prodotti***,*** tecnologie ***e componenti*** emergenti***,*** di rottura ***e critici*** per la difesa***, e*** rispondere alle sfide più recenti e in rapida evoluzione che le forze armate degli Stati membri si trovano ad affrontare, in particolare quelle derivanti

aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, con particolare attenzione all'efficienza in termini di costi. Il programma promuove in tal modo la competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e contribuisce a rafforzare la prontezza dell'Unione alla difesa, riducendo nel contempo le dipendenze strategiche da paesi terzi non associati.	dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina***, nonché alle loro lacune in termini di capacità e alle dipendenze strategiche***, con particolare attenzione all'efficienza in termini di costi. Il programma promuove in tal modo la competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e contribuisce a rafforzare la prontezza dell'Unione alla difesa, riducendo nel contempo le dipendenze strategiche da paesi terzi non associati.

Or. en

Emendamento 128
Krzysztof Hetman, Borys Budka, Adam Jarubas, Mirosława Nykiel, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'obiettivo generale del programma è sostenere la capacità di innovazione rapida delle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative, per favorire una rapida fornitura di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa che consentano di rispondere alle sfide più recenti e in rapida evoluzione che le forze armate degli Stati membri si trovano ad affrontare, in particolare quelle derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, con particolare attenzione all'efficienza in termini di costi. Il programma promuove in tal modo la competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e contribuisce a rafforzare la prontezza dell'Unione alla difesa, ***riducendo nel contempo*** le dipendenze strategiche da paesi terzi non associati.	1. L'obiettivo generale del programma è sostenere la capacità di innovazione rapida delle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative, per favorire una rapida fornitura di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa che consentano di rispondere alle sfide più recenti e in rapida evoluzione che le forze armate degli Stati membri si trovano ad affrontare, in particolare quelle derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, con particolare attenzione all'efficienza in termini di costi. Il programma promuove in tal modo la competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e contribuisce a rafforzare la prontezza dell'Unione alla difesa, ***e, se del caso, a ridurre*** le dipendenze strategiche da paesi terzi non associati.

Or. en

Emendamento 129
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'obiettivo generale del programma è sostenere la capacità di innovazione rapida delle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative, per favorire una rapida fornitura di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa che consentano di rispondere alle sfide più recenti e in rapida evoluzione che le forze armate degli Stati membri si trovano ad affrontare, in particolare quelle derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, con particolare attenzione all'efficienza in termini di costi. Il programma promuove in tal modo la competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e contribuisce a rafforzare la prontezza dell'Unione alla difesa, riducendo nel contempo le dipendenze strategiche da paesi terzi non associati.	1. L'obiettivo generale del programma è sostenere la capacità di innovazione rapida delle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative ***nell'Unione europea***, per favorire una rapida fornitura di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa che consentano di rispondere alle sfide più recenti e in rapida evoluzione che le forze armate degli Stati membri si trovano ad affrontare, in particolare quelle derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, con particolare attenzione all'efficienza in termini di costi. Il programma promuove in tal modo la competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e contribuisce a rafforzare la prontezza dell'Unione alla difesa, riducendo nel contempo le dipendenze strategiche da paesi terzi non associati.

Or. ro

Emendamento 130
Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'obiettivo generale del programma è sostenere la capacità di innovazione rapida delle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative, per favorire una ***rapida*** fornitura di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa che	1. L'obiettivo generale del programma è sostenere la capacità di innovazione rapida delle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative, per favorire una ***maggiore rapidità nella*** fornitura di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura

consentano di rispondere alle sfide più recenti e in rapida evoluzione che le forze armate degli Stati membri si trovano ad affrontare, in particolare quelle derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, con particolare attenzione all'efficienza in termini di costi. Il programma promuove in tal modo la competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e contribuisce a rafforzare la prontezza dell'Unione alla difesa, riducendo nel contempo le dipendenze strategiche da paesi terzi non associati.

per la difesa che consentano di rispondere alle sfide più recenti e in rapida evoluzione che le forze armate degli Stati membri si trovano ad affrontare, in particolare quelle derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, con particolare attenzione all'efficienza in termini di costi. Il programma promuove in tal modo la competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e contribuisce a rafforzare la prontezza dell'Unione alla difesa, riducendo nel contempo le dipendenze strategiche da paesi terzi non associati.

Or. en

Emendamento 131
Marion Maréchal

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'obiettivo generale del programma è sostenere la capacità di innovazione rapida delle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative, per favorire una rapida fornitura di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa che consentano di rispondere alle sfide più recenti e in rapida evoluzione che le forze armate degli Stati membri si trovano ad affrontare, in particolare quelle derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, con particolare attenzione all'efficienza in termini di costi. Il programma promuove in tal modo la competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e contribuisce a rafforzare la prontezza dell'Unione alla difesa, riducendo nel contempo le dipendenze strategiche da paesi terzi non associati.	1. L'obiettivo generale del programma è sostenere la capacità di innovazione rapida delle PMI ***europee***, comprese le start-up e le scale-up innovative, per favorire una rapida fornitura di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa che consentano di rispondere alle sfide più recenti e in rapida evoluzione che le forze armate degli Stati membri si trovano ad affrontare, in particolare quelle derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, con particolare attenzione all'efficienza in termini di costi. Il programma promuove in tal modo la competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e contribuisce a rafforzare la prontezza dell'Unione alla difesa, riducendo nel contempo le dipendenze strategiche da paesi terzi non associati.

Or. fr

Emendamento 132
Ivars Ijabs, Tonino Picula

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'obiettivo generale del programma è sostenere la capacità di innovazione rapida delle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative, ***per favorire*** una ***rapida*** fornitura di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa che consentano di rispondere alle sfide più recenti e in rapida evoluzione che le forze armate degli Stati membri si trovano ad affrontare, in particolare quelle derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina***, con particolare attenzione all'efficienza in termini di costi***. Il programma promuove in tal modo la competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e contribuisce a rafforzare la prontezza dell'Unione alla difesa, riducendo nel contempo le dipendenze strategiche da paesi terzi non associati.	1. L'obiettivo generale del programma è sostenere la capacità di innovazione rapida delle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative, ***ai fini di*** una ***maggiore rapidità ed efficienza in termini di costi nella*** fornitura di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa che consentano di rispondere alle sfide più recenti e in rapida evoluzione che le forze armate degli Stati membri si trovano ad affrontare, in particolare quelle derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Il programma promuove in tal modo la competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e contribuisce a rafforzare la prontezza dell'Unione alla difesa, riducendo nel contempo le dipendenze strategiche da paesi terzi non associati.

Or. en

Emendamento 133
Krzysztof Hetman, Borys Budka, Adam Jarubas, Mirosława Nykiel, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Gli obiettivi specifici del*** programma ***sono i seguenti***:	2. ***In particolare, il*** programma ***mira a***:

Or. en

Emendamento 134
Michał Dworczyk

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) accelerare in misura significativa i cicli di innovazione dei prodotti e delle tecnologie emergenti e di rottura per la difesa sviluppati in tutta l'Unione da PMI, comprese start-up, tenendo conto delle esigenze urgenti degli Stati membri e sfruttando il potenziale di innovazione dell'industria dell'Unione nel suo complesso;	a) accelerare in misura significativa i cicli di innovazione dei prodotti e delle tecnologie emergenti e di rottura per la difesa sviluppati in tutta l'Unione da PMI, comprese start-up, tenendo conto delle esigenze urgenti degli Stati membri***, in particolare di quelli esposti a maggiori minacce in termini di sicurezza e di difesa,*** e sfruttando il potenziale di innovazione dell'industria dell'Unione nel suo complesso***, contribuendo nel contempo a uno sviluppo più equilibrato delle capacità di innovazione nel settore della difesa in tutta l'Unione, anche negli Stati membri con ecosistemi di innovazione meno sviluppati nel settore della difesa***.

Or. en

Motivazione

The proposed amendment aims to ensure that the objectives of the AGILE Programme adequately reflect the Union's evolving security environment and the urgent need to strengthen defence readiness across all regions of the Union, in particular in Member States exposed to heightened security threats following Russia's war of aggression against Ukraine. It is consistent with the strategic priorities identified in the White Paper for European Defence – Readiness 2030 and the Defence Readiness Roadmap 2030, including the strengthening of the Union's resilience, defence industrial capacity and technological preparedness. The amendment also addresses persistent disparities in participation and industrial capacity across the Union's defence innovation ecosystem. In several existing Union defence programmes, entities from Member States with less developed defence innovation ecosystems have faced structural difficulties in accessing funding opportunities and participating as leading beneficiaries. Strengthening defence industrial and innovation capacities across all regions of the Union would contribute to a more balanced, resilient and competitive EDTIB, while reducing strategic dependencies and reinforcing the Union's overall defence readiness.

Emendamento 135
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) accelerare in misura significativa i cicli di innovazione dei prodotti e delle tecnologie emergenti e di rottura per la difesa sviluppati in tutta l'Unione da PMI, comprese start-up, tenendo conto delle esigenze urgenti degli Stati membri e sfruttando il potenziale di innovazione dell'industria dell'Unione nel suo complesso;	a) accelerare in misura significativa i cicli di innovazione dei prodotti e delle tecnologie emergenti e di rottura per la difesa sviluppati in tutta l'Unione da PMI, comprese start-up, tenendo conto delle esigenze urgenti degli Stati membri***, inclusa la capacità di una rapida implementazione operativa e di un adattamento iterativo alle condizioni del campo di battaglia e delle minacce in evoluzione,*** e sfruttando il potenziale di innovazione dell'industria dell'Unione nel suo complesso;

Or. en

Motivazione

The specific objectives of the Programme as currently drafted focus on accelerating innovation cycles but do not explicitly address the capacity for rapid operational deployment — a critical step between innovation and effective operational use. Modern security environments, as demonstrated by the war in Ukraine, require technologies that are not only developed rapidly but are also designed and validated for swift deployment and continuous adaptation from the outset. This targeted amendment ensures that rapid operational deployment and iterative adaptation to evolving operational conditions are explicitly recognised as dimensions of the Programme's specific objectives, and the operational lessons of recent conflicts.

Emendamento 136
Judita Laššáková

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) accelerare in misura significativa i cicli di innovazione dei prodotti e delle tecnologie emergenti e di rottura per la	a) accelerare in misura significativa i cicli di innovazione dei prodotti e delle tecnologie emergenti e di rottura per la

difesa sviluppati in tutta l'Unione da PMI, comprese start-up, tenendo conto delle esigenze urgenti degli Stati membri ***e*** sfruttando il potenziale di innovazione dell'industria dell'Unione nel suo complesso;	difesa sviluppati in tutta l'Unione da PMI, comprese start-up, tenendo conto delle esigenze urgenti degli Stati membri***,*** sfruttando il potenziale di innovazione dell'industria dell'Unione nel suo complesso ***ed evitando un'eccessiva concentrazione dei finanziamenti in un numero limitato di Stati membri o di ecosistemi industriali***;

Or. en

Emendamento 137
Jan Farský, Angelika Niebler, Aura Salla, Wouter Beke, Marion Walsmann, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) accelerare in misura significativa i cicli di innovazione dei prodotti e delle tecnologie emergenti e di rottura per la difesa sviluppati in tutta l'Unione da PMI, comprese start-up, tenendo conto delle esigenze urgenti degli Stati membri e sfruttando il potenziale di innovazione dell'industria dell'Unione nel suo complesso;	a) accelerare in misura significativa i cicli di innovazione dei prodotti e delle tecnologie emergenti e di rottura per la difesa sviluppati in tutta l'Unione da PMI, comprese start-up, tenendo conto delle esigenze urgenti degli Stati membri ***individuate conformemente all'articolo 16*** e sfruttando il potenziale di innovazione dell'industria dell'Unione nel suo complesso;

Or. en

Emendamento 138
Ivars Ijabs, Tonino Picula

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) accelerare in misura significativa i cicli di innovazione dei prodotti e delle tecnologie emergenti e di rottura per la	a) accelerare in misura significativa i cicli di innovazione dei prodotti e delle tecnologie emergenti e di rottura per la

difesa sviluppati in tutta l'Unione da PMI, comprese start-up, tenendo conto delle esigenze urgenti degli Stati membri e sfruttando il potenziale di innovazione dell'industria dell'Unione nel suo complesso;	difesa sviluppati in tutta l'Unione da PMI, comprese start-up ***e scale-up innovative***, tenendo conto delle esigenze urgenti degli Stati membri e sfruttando il potenziale di innovazione dell'industria dell'UE nel suo complesso;

Or. en

Emendamento 139
Pierre-Romain Thionnet, Julie Rechagneux, Christophe Bay, Aleksandar Nikolic

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) accelerare in misura significativa i cicli di innovazione dei prodotti ***e*** delle tecnologie emergenti ***e*** di rottura per la difesa sviluppati in tutta l'Unione da PMI, comprese start-up, tenendo conto delle esigenze urgenti degli Stati membri e sfruttando il potenziale di innovazione dell'industria dell'Unione nel suo complesso;	a) accelerare in misura significativa i cicli di innovazione dei prodotti***,*** delle tecnologie ***e dei componenti*** emergenti***,*** di rottura ***e critici*** per la difesa sviluppati in tutta l'Unione da PMI, comprese start-up, tenendo conto delle esigenze urgenti degli Stati membri e sfruttando il potenziale di innovazione dell'industria dell'Unione nel suo complesso;

Or. en

Emendamento 140
Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) accelerare in misura significativa i cicli di innovazione dei prodotti e delle tecnologie emergenti e di rottura per la difesa sviluppati in tutta l'Unione da PMI, comprese start-up, tenendo conto delle esigenze urgenti degli Stati membri e sfruttando il potenziale di innovazione dell'industria dell'Unione nel suo	a) accelerare in misura significativa i cicli di innovazione dei prodotti e delle tecnologie emergenti e di rottura per la difesa sviluppati in tutta l'Unione da PMI, comprese start-up ***e scale up***, tenendo conto delle esigenze urgenti degli Stati membri e sfruttando il potenziale di innovazione dell'industria dell'Unione nel

complesso;	suo complesso;

Or. en

Emendamento 141
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) accelerare in misura significativa i cicli di innovazione dei prodotti e delle tecnologie emergenti e di rottura per la difesa sviluppati ***in tutta l'Unione*** da PMI, comprese start-up, ***tenendo conto delle*** esigenze urgenti degli Stati membri e sfruttando il potenziale di innovazione dell'industria dell'Unione nel suo complesso;	a) accelerare in misura significativa i cicli di innovazione dei prodotti e delle tecnologie emergenti e di rottura per la difesa sviluppati da PMI, comprese start-up, ***rispondendo alle*** esigenze urgenti degli Stati membri ***e dei paesi associati*** e sfruttando il potenziale di innovazione dell'industria dell'Unione nel suo complesso;

Or. en

Emendamento 142
Ivars Ijabs, Tonino Picula

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) sostenere la crescita di start-up e scale-up che sviluppano prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa in tutta l'Unione e la loro integrazione nelle catene di approvvigionamento dell'EDTIB, migliorando così la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento di tali prodotti e tecnologie per la difesa in tutta l'UE;

Or. en

Emendamento 143
Nicolás Pascual de la Parte, Eszter Lakos, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) creare nuove catene di approvvigionamento europee nel settore della difesa;

Or. en

Emendamento 144
Ivars Ijabs, Tonino Picula

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) favorire l'adozione, da parte delle forze armate degli Stati membri ***e degli appaltatori principali dell'industria europea della difesa,*** di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa sviluppati da PMI, comprese start-up e scale-up innovative, ***e la loro espansione in tutta Europa,*** rafforzando in tal modo il vantaggio tecnologico delle forze armate degli Stati membri ***e migliorando la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento di tali prodotti e tecnologie per la difesa in tutta l'UE***.	b) favorire l'adozione, da parte delle forze armate degli Stati membri di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa sviluppati da PMI, comprese start-up e scale-up innovative, rafforzando in tal modo il vantaggio tecnologico delle forze armate degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 145
Hélder Sousa Silva

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) favorire l'adozione, da parte delle forze armate degli Stati membri e degli appaltatori principali dell'industria europea della difesa, di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa sviluppati da PMI, comprese start-up e scale-up innovative, e la loro espansione in tutta Europa, rafforzando in tal modo il vantaggio tecnologico delle forze armate degli Stati membri e migliorando la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento di tali prodotti e tecnologie per la difesa in tutta l'UE.	b) favorire l'adozione, da parte delle forze armate degli Stati membri e degli appaltatori principali ***e dei subappaltatori di primo livello*** dell'industria europea della difesa, di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa sviluppati da PMI, comprese start-up e scale-up innovative***, anche mediante una cooperazione commerciale strutturata e l'integrazione nelle catene di approvvigionamento***, e la loro espansione in tutta Europa, rafforzando in tal modo il vantaggio tecnologico delle forze armate degli Stati membri e migliorando la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento di tali prodotti e tecnologie per la difesa in tutta l'UE.

Or. en

Emendamento 146
Michał Dworczyk

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) favorire l'adozione, da parte delle forze armate degli Stati membri e degli appaltatori principali dell'industria europea della difesa, di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa sviluppati da PMI, comprese start-up e scale-up innovative, e la loro espansione in tutta Europa, rafforzando in tal modo il vantaggio tecnologico delle forze armate degli Stati membri e migliorando la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento di tali prodotti e tecnologie per la difesa in tutta l'UE.	b) favorire l'adozione, da parte delle forze armate degli Stati membri e degli appaltatori principali dell'industria europea della difesa, di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa sviluppati da PMI, comprese start-up e scale-up innovative, e la loro espansione in tutta Europa, rafforzando in tal modo il vantaggio tecnologico delle forze armate degli Stati membri***, sostenendo uno sviluppo più equilibrato delle capacità di innovazione nel settore della difesa in tutta l'Unione*** e migliorando la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento di tali prodotti e tecnologie per la difesa in tutta l'UE.

Or. en

Emendamento 147
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***favorire*** l'adozione, da parte delle forze armate degli Stati membri e degli appaltatori principali dell'industria europea della difesa, di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa sviluppati da PMI, comprese start-up e scale-up innovative, e la loro espansione in tutta ***Europa***, rafforzando in tal modo il vantaggio tecnologico delle forze armate degli Stati membri e migliorando la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento di tali prodotti e tecnologie per la difesa in tutta ***l'UE***.	b) ***aumentare in modo significativo*** l'adozione, da parte delle forze armate degli Stati membri ***e dei paesi associati,*** e degli appaltatori principali dell'industria europea della difesa, di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa sviluppati da PMI, comprese start-up e scale-up innovative, e la loro espansione in tutta ***l'Unione***, rafforzando in tal modo il vantaggio tecnologico delle forze armate degli Stati membri e migliorando la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento di tali prodotti e tecnologie per la difesa in tutta ***l'Unione***.

Or. en

Emendamento 148
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) favorire ***l'adozione, da parte delle forze armate degli*** Stati membri ***e degli appaltatori principali dell'industria europea della difesa,*** di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura ***per la difesa*** sviluppati da PMI, comprese start-up e scale-up innovative, e la loro espansione in tutta Europa, rafforzando in tal modo il vantaggio tecnologico delle	b) favorire ***gli*** Stati membri ***nell'approvvigionamento rapido, nell'implementazione operativa e nella scalabilità industriale*** di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura***, soprattutto quelli*** sviluppati da PMI, comprese start-up e scale-up innovative, e la loro espansione in tutta Europa, rafforzando in tal modo il vantaggio

forze armate degli Stati membri e migliorando la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento di tali prodotti e tecnologie per la difesa in tutta l'UE.	tecnologico delle forze armate degli Stati membri e migliorando la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento di tali prodotti e tecnologie per la difesa in tutta l'UE.

Or. en

Emendamento 149
Merja Kyllönen, Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Una quota significativa del bilancio del programma dovrebbe essere destinata alle PMI e alle start-up che operano nelle regioni settentrionali, orientali e frontaliere esterne dell'Unione, comprese quelle che contribuiscono a tecnologie a duplice uso rilevanti per la difesa e la sicurezza in contesti operativi complessi.

Or. en

Motivazione

Le PMI e le start-up svolgono un ruolo fondamentale nella realizzazione di innovazioni agili e di rottura nel settore della difesa. Tuttavia, i soggetti che operano nelle regioni settentrionali, orientali e frontaliere esterne dell'Unione spesso affrontano svantaggi strutturali legati alla geografia, all'accesso ai mercati e ai flussi di investimento. Il sostegno mirato nell'ambito del programma garantisce una partecipazione più equilibrata in tutta l'Unione, sbloccando nel contempo innovazioni a duplice uso ad alto valore aggiunto in aree particolarmente rilevanti per la sicurezza e la resilienza.

Emendamento 150
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Almeno il 75 % della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è destinato agli inviti a presentare proposte che combinano le azioni di cui alle lettere a), b) e d) di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 151
Michał Dworczyk

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 5 possono essere utilizzati anche per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, comprese la progettazione, la predisposizione, il collaudo e la certificazione, il funzionamento e la manutenzione di piattaforme e sistemi informatici istituzionali, nonché attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.	4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 5 possono essere utilizzati anche per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, comprese la progettazione, la predisposizione, il collaudo e la certificazione, il funzionamento e la manutenzione di piattaforme e sistemi informatici istituzionali, nonché attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma. ***Tali attività dovrebbero includere misure volte a garantire un'ampia conoscenza del programma e a facilitare la partecipazione in tutta l'Unione, in particolare tra le PMI, le start-up e gli attori non tradizionali del settore della difesa con una limitata precedente***

partecipazione ai programmi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 152
Judita Laššáková

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 5 possono essere utilizzati anche per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, comprese la progettazione, la predisposizione, il collaudo e la certificazione, il funzionamento e la manutenzione di piattaforme e sistemi informatici istituzionali, nonché attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.	4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 5 possono essere utilizzati anche per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, comprese la progettazione, la predisposizione, il collaudo e la certificazione, il funzionamento e la manutenzione di piattaforme e sistemi informatici istituzionali, nonché attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma. ***La spesa a norma del presente paragrafo non supera il 5 % della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e la spesa per le attività di comunicazione non supera l'1 % di tale dotazione finanziaria.***

Or. en

Emendamento 153
Merja Kyllönen, Jussi Saramo

Proposta di regolamento

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Sportello relativo all'innovazione per la dimensione artica e settentrionale
	1. È istituito uno sportello di finanziamento specifico nell'ambito del programma AGILE a sostegno dell'innovazione nel pertinente settore della difesa nelle regioni artiche e settentrionali dell'Unione.
	2. Tale sportello conferisce priorità ai progetti che:
	a) sviluppano tecnologie a duplice uso applicabili in condizioni climatiche di freddo estremo;
	b) rafforzano la resilienza delle infrastrutture critiche in zone scarsamente popolate e remote;
	c) migliorano la consapevolezza situazionale, la mobilità e la logistica in ambienti artici;
	d) sostengono la collaborazione con istituti di ricerca e poli industriali negli Stati membri settentrionali.
	3. Particolare considerazione è riservata alle PMI e agli organismi di ricerca che operano nelle regioni settentrionali e frontaliere orientali dell'Unione.

Or. en

Motivazione

The Arctic and Northern regions of the Union have gained increased strategic importance considering the evolving security environment, including Russia's continued military build-up and destabilising actions in the wider region. These developments underline the need for enhanced preparedness, resilience, and technological capability along the Union's Northern and Eastern external borders. The specific operational conditions of these regions—such as extreme cold, long distances, and limited infrastructure—require tailored and innovative solutions that are not sufficiently addressed through general funding instruments. Establishing a dedicated innovation window under the Programme will support the development of dual-use technologies and capabilities suited to these environments,

particularly in areas such as situational awareness, mobility, and critical infrastructure protection. Furthermore, the amendment strengthens the participation of SMEs and research organisations in Northern and border regions, contributing to a more balanced, resilient, and strategically autonomous European defence technological and industrial base, while reinforcing cooperation among Member States facing similar security challenges.

Emendamento 154
Marc Botenga, Marina Mesure, Anthony Smith, Özlem Demirel
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 5	***soppresso***
Risorse aggiuntive	
1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono mettere a disposizione contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per il programma o una delle sue attività o dei suoi obiettivi specifici di cui all'articolo 3. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	
2. Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta dello Stato membro interessato, al programma alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 o indirettamente in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto	

impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione dello strumento, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti ai programmi originari, conformemente alle condizioni di cui al regolamento (UE) 2021/1060.

Or. en

Emendamento 155
Judita Laššáková

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Prima di concedere il sostegno nell'ambito del programma, la Commissione o il pertinente organo esecutivo verifica che l'azione non sia già adeguatamente sostenuta da un altro programma o strumento dell'Unione. La decisione di aggiudicazione deve includere una dichiarazione che illustri le ragioni per cui il sostegno a norma del presente regolamento è necessario e non duplica i finanziamenti disponibili nell'ambito del Fondo europeo per la difesa, del sistema di innovazione nel settore della difesa dell'UE, del Consiglio europeo per l'innovazione, della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa o di qualsiasi altro pertinente strumento dell'Unione.

Or. en

Emendamento 156
Marc Botenga, Özlem Demirel
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'Ucraina, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo di associazione UE-Ucraina.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 157
Michał Dworczyk, Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) altri paesi terzi che siano alleati della NATO o che dispongano di un partenariato consolidato in materia di sicurezza e difesa con l'Unione, su base eccezionale e debitamente giustificata e subordinatamente a garanzie adeguate, laddove tale partecipazione sia coerente con gli interessi di sicurezza e di difesa degli Stati membri e dell'Unione e contribuisca agli obiettivi del programma;

Or. en

Emendamento 158
Marc Botenga, Marina Mesure, Anthony Smith, Özlem Demirel
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I paesi terzi accusati o riconosciuti colpevoli di gravi violazioni del diritto internazionale, in particolare violazioni dei diritti umani e del diritto

	internazionale umanitario, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, dinanzi a corti e istituzioni nazionali o internazionali, nonché le entità stabilite in tali paesi e direttamente o indirettamente connesse a tali violazioni, o che ne beneficino o vi contribuiscano, sono esclusi dal finanziamento nell'ambito del programma.

Or. en

Emendamento 159
Marc Botenga, Marina Mesure, Anthony Smith, Özlem Demirel
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In conformità dell'articolo 196, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ove pertinente e necessario per l'attuazione di un'azione, i contributi finanziari possono riguardare azioni avviate e costi sostenuti prima della data di presentazione della proposta relativa a tali azioni, purché queste ultime non siano state avviate più di tre mesi prima della chiusura dell'invito a presentare proposte e non siano state completate prima della firma della convenzione di sovvenzione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 160
Judita Laššáková

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. In conformità dell'articolo 196, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ***ove pertinente e necessario per l'attuazione di un'azione,*** i contributi finanziari possono riguardare ***azioni avviate e*** costi sostenuti prima della data di presentazione della proposta ***relativa a tali azioni***, purché ***queste ultime non siano state avviate più di tre mesi prima della chiusura dell'***invito a presentare proposte ***e non siano state completate*** prima della firma della convenzione di sovvenzione.	3. In conformità dell'articolo 196, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, i contributi finanziari possono***, in casi eccezionali e debitamente giustificati,*** riguardare ***i*** costi sostenuti prima della data di presentazione della proposta, purché***:***
	a) tali costi siano stati sostenuti dopo la pubblicazione del relativo invito a presentare proposte***;***
	b) l'azione non sia stata completata prima della firma della convenzione di sovvenzione***;***
	c) il richiedente dimostri che tali costi erano necessari per l'attuazione dell'azione; e
	d) l'ammissibilità retroattiva di tali costi non falsi la concorrenza né favorisca i richiedenti che dispongano di una conoscenza precedente del contenuto dell'invito.

Or. en

Emendamento 161
Jan Farský, Angelika Niebler, Aura Salla, Wouter Beke, Marion Walsmann, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione sono forniti come finanziamenti non collegati ai costi o come opzioni semplificate in materia di costi, conformemente al regolamento (UE,	4. Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione sono forniti come finanziamenti non collegati ai costi o come opzioni semplificate in materia di costi, conformemente al regolamento (UE,

Euratom) 2024/2509. I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti soltanto se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione.	Euratom) 2024/2509. ***Ove possibile, le sovvenzioni nell'ambito del programma assumono la forma di somme forfettarie.*** I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti soltanto se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione.

Or. en

Emendamento 162
Nicolás Pascual de la Parte, Eszter Lakos, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione sono forniti come finanziamenti non collegati ai costi o come opzioni semplificate in materia di costi, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti soltanto se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione.	4. Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione sono forniti come finanziamenti non collegati ai costi o come opzioni semplificate in materia di costi, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. ***Ove possibile, le sovvenzioni nell'ambito del programma assumono la forma di somme forfettarie.*** I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti soltanto se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione.

Or. en

Emendamento 163
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Conformemente all'articolo 153,	5. Conformemente all'articolo 153,

paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione può essere parzialmente o interamente composto da esperti esterni indipendenti.	paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione può essere parzialmente o interamente composto da esperti esterni indipendenti. ***I membri designati dalla commissione per la sicurezza e la difesa (SEDE) e dalla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) del Parlamento europeo possono partecipare al comitato di valutazione, nel rispetto dei pertinenti requisiti di riservatezza e sicurezza applicabili.***

Or. en

Emendamento 164
Elena Donazzan, Reinis Pozņaks

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Conformemente all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione può essere ***parzialmente o interamente composto*** da esperti esterni ***indipendenti***.	5. In conformità dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione può essere ***assistito*** da esperti esterni ***in possesso di un nulla osta di sicurezza personale valido, se prescritto dal programma di lavoro***. ***In deroga all'articolo 242 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, l'elenco di esperti indipendenti non è reso pubblico.***

Or. en

Emendamento 165
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

5. Conformemente all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione ***può essere*** parzialmente o interamente composto da esperti esterni indipendenti.	5. Conformemente all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione ***è*** parzialmente o interamente composto da esperti esterni indipendenti ***per le azioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 10, paragrafo 1, nonché per qualsiasi combinazione di tali azioni***.

Or. en

Emendamento 166
Giorgio Gori, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Entro e non oltre tre mesi dalla conclusione del periodo pilota del programma AGILE, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione strutturata sugli insegnamenti appresi, che valuti:
	a) l'efficacia delle procedure semplificate di aggiudicazione rispetto ai parametri di riferimento esistenti del FED;
	b) le tipologie di PMI, comprese le PMI abilitanti, effettivamente raggiunte e la loro distribuzione geografica;
	c) il grado in cui le azioni finanziate hanno ridotto dipendenze strategiche identificabili;
	d) eventuali incidenti o vulnerabilità di cibersicurezza individuati nel corso dell'attuazione;
	e) l'adozione, da parte delle forze armate degli Stati membri, delle soluzioni finanziate dal programma AGILE.
	La relazione contiene raccomandazioni concrete sull'opportunità e sulle modalità di integrazione del modello del programma AGILE nel Fondo europeo

per la competitività e nel successivo ciclo del Fondo europeo per la difesa. Le entità che abbiano portato a termine con successo un'azione del programma AGILE beneficiano di un accesso agevolato agli strumenti di finanziamento dell'Unione successivi, inclusi i finanziamenti per la scale-up del CEI e le sovvenzioni di collaborazione del FED, attraverso procedure semplificate di riconoscimento dell'ammissibilità.

Or. en

Emendamento 167
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Le procedure di aggiudicazione e i conseguenti impegni giuridici prevedono la possibilità di risoluzione qualora gli obiettivi dell'azione risultino difficilmente conseguibili o non conseguibili entro i termini stabiliti, ovvero qualora l'azione abbia perso la propria rilevanza ai fini dell'impiego operativo.

Or. en

Emendamento 168
Marc Botenga, Marina Mesure, Anthony Smith, Özlem Demirel
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) soggetti stabiliti in un paese terzo associato;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 169
Marc Botenga, Marina Mesure, Anthony Smith, Özlem Demirel
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) organizzazioni internazionali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 170
Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) SEAP.

Or. en

Emendamento 171
Jan Farský, Angelika Niebler, Aura Salla, Wouter Beke, Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per le azioni sostenute nell'ambito del programma che figurano nell'elenco di cui all'articolo 10, ad eccezione delle azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), i destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono PMI, comprese start-up e scale-up innovative, e soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui al presente articolo.	3. Per le azioni sostenute nell'ambito del programma che figurano nell'elenco di cui all'articolo 10, ad eccezione delle azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), i destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono PMI, comprese start-up e scale-up innovative, e soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui al presente articolo. ***Tuttavia, per le azioni di cui alle lettere b)***

e d) dell'articolo 10, paragrafo 1, possono essere ammissibili al finanziamento dell'Unione anche soggetti giuridici diversi dalle PMI, inclusi gli appaltatori principali, gli integratori di sistemi e i subappaltatori di primo livello, qualora la loro partecipazione sia necessaria per la sperimentazione, validazione, qualificazione, certificazione, integrazione, dimostrazione, scalabilità o adozione sul mercato di prodotti o tecnologie emergenti e di rottura per la difesa sviluppati dalle PMI, purché l'azione apporti un beneficio dimostrabile a queste ultime, incluse le start-up e scale-up innovative, e sostenga il loro accesso alle catene di approvvigionamento e ai mercati della difesa.

Or. en

Emendamento 172
Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per le azioni sostenute nell'ambito del programma che figurano nell'elenco di cui all'articolo 10, ad eccezione delle azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), i destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono PMI, comprese start-up e scale-up innovative, e soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui al presente articolo.	3. Per le azioni sostenute nell'ambito del programma che figurano nell'elenco di cui all'articolo 10, ad eccezione delle azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), i destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono PMI, comprese start-up e scale-up innovative, e soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui al presente articolo. ***Il programma di lavoro può, ove debitamente giustificato dalla natura dell'azione, consentire la partecipazione di ulteriori soggetti ammissibili necessari per testare, validare, certificare, integrare, industrializzare, scalare o implementare la soluzione sostenuta, inclusi le piccole imprese a media capitalizzazione, i fornitori specializzati, gli organismi di prova e certificazione, le organizzazioni di***

ricerca e tecnologia e i partner manifatturieri.

Or. en

Emendamento 173
Judita Laššáková

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per le azioni sostenute nell'ambito del programma che figurano nell'elenco di cui all'articolo 10, ad eccezione delle azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), i destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono PMI, comprese start-up e scale-up innovative, e soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui al presente articolo.	3. Per le azioni sostenute nell'ambito del programma che figurano nell'elenco di cui all'articolo 10, ad eccezione delle azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), i destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono PMI, comprese start-up e scale-up innovative, e soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui al presente articolo. ***Qualora un'azione coinvolga appaltatori principali, subappaltatori di primo livello o altre imprese che non siano PMI, il programma di lavoro e l'impegno giuridico devono garantire che le PMI restino le principali beneficiarie del sostegno dell'Unione e mantengano adeguati diritti di proprietà o di accesso rispetto ai risultati che generano.***

Or. en

Emendamento 174
Michał Dworczyk, Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per le azioni sostenute nell'ambito del programma che figurano nell'elenco di cui all'articolo 10, ad eccezione delle azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d),	3. Per le azioni sostenute nell'ambito del programma che figurano nell'elenco di cui all'articolo 10, ad eccezione delle azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d),

i destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono PMI, comprese start-up e scale-up innovative, e soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui al presente articolo.	i destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono ***principalmente*** PMI, comprese start-up e scale-up innovative***, che agiscono individualmente o, ove opportuno e giustificato, in consorzi di piccola scala,*** e soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 175
Michał Dworczyk, Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Le organizzazioni di ricerca e tecnologia, le università tecniche, gli incubatori di imprese e altri enti di sostegno all'innovazione possono altresì partecipare alle azioni sostenute nell'ambito del programma e ricevere finanziamenti dell'Unione, in particolare quando collaborano con PMI, start-up e scale-up nello sviluppo, nella sperimentazione, nella validazione, nella dimostrazione o nel perfezionamento di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa, anche mediante la messa a disposizione di infrastrutture e capacità di prova, validazione e dimostrazione.

Or. en

Emendamento 176
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	3 bis. I contraenti principali che abbiano concluso un partenariato di integrazione con una PMI, una start-up o una scale-up innovativa sono considerati ammissibili ai sensi del presente regolamento, a condizione che soddisfino le condizioni di ammissibilità, in particolare quelle relative alle garanzie fornite dallo Stato membro o dal paese associato in cui sono stabiliti.

Or. en

Emendamento 177
Pierre-Romain Thionnet, Julie Rechagneux, Christophe Bay, Aleksandar Nikolic

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Fatta eccezione per le azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), i destinatari sono stabiliti nell'UE o in un paese terzo associato e hanno le loro strutture di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato.	4. Fatta eccezione per le azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), i destinatari ***e i subappaltatori*** sono stabiliti nell'UE o in un paese terzo associato e hanno le loro strutture di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato.

Or. en

Emendamento 178
Marc Botenga, Marina Mesure, Anthony Smith, Özlem Demirel
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Fatta eccezione per le azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), i destinatari sono stabiliti nell'UE o in un paese terzo associato e hanno le loro strutture di gestione esecutiva nell'UE ***o in un paese terzo associato***.	4. Fatta eccezione per le azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), i destinatari sono stabiliti nell'UE o in un paese terzo associato e hanno le loro strutture di gestione esecutiva nell'UE.

Or. en

Emendamento 179
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Per le azioni sostenute nell'ambito del programma di cui all'articolo 10, lettere a) e b), nonché per qualsiasi combinazione di azioni che comprenda tali tipologie, il sostegno dell'Unione è concesso esclusivamente ad azioni realizzate da un consorzio composto da almeno due soggetti giuridici, inclusa una PMI e un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro o di un paese associato oppure un'organizzazione internazionale, ovvero un ente aggiudicatore costituito da un appaltatore principale dell'industria europea della difesa.

Or. en

Emendamento 180
Pierre-Romain Thionnet, Julie Rechagneux, Christophe Bay, Aleksandar Nikolic

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I destinatari non sono soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.	5. I destinatari ***e i subappaltatori*** non sono soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.

Or. en

Emendamento 181
Michał Dworczyk, Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. In deroga ai paragrafi 4 e 5, un soggetto giuridico stabilito nell'UE o in un paese terzo associato, o che abbia in tali territori le proprie strutture di direzione esecutiva, e controllato da un paese terzo non associato o da un'entità di un paese terzo non associato, può, su base eccezionale e debitamente giustificata, essere ammissibile al finanziamento dell'Unione qualora la sua partecipazione:
	a) contribuisca in modo sostanziale al conseguimento degli obiettivi del programma;
	b) non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri; e
	c) sia sostenuta da garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese terzo associato in cui il soggetto giuridico è stabilito, conformemente alle rispettive procedure nazionali.

Or. en

Emendamento 182
Judita Laššáková

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Ai fini del paragrafo 5, i richiedenti sono tenuti a dichiarare la propria titolarità effettiva diretta e indiretta, i diritti di voto, gli accordi tra azionisti, i diritti di veto, i diritti speciali,

gli accordi di finanziamento e ogni altro accordo in grado di esercitare un'influenza determinante. La Commissione o il pertinente organo esecutivo verifica tali informazioni prima della firma di qualsiasi impegno giuridico e respinge le domande qualora le informazioni fornite siano incomplete, fuorvianti o insufficienti a escludere il controllo da parte di un paese terzo non associato o di un'entità di un paese terzo non associato.

Or. en

Emendamento 183
Michał Dworczyk, Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Le garanzie di cui al paragrafo 5 bis dimostrano, in particolare, che:
	a) il controllo sul soggetto giuridico non è esercitato in un modo che ostacoli o riduca la sua capacità di eseguire l'azione e conseguire risultati, o che imponga restrizioni riguardo alle infrastrutture, alle strutture, ai beni, alle risorse, alla proprietà intellettuale o al know-how necessari ai fini dell'azione;
	b) è impedito l'accesso di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato a informazioni sensibili relative all'azione;
	c) sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la continuità dell'esecuzione dell'azione; and
	d) l'azione e i suoi risultati sono conformi agli articoli 15 e 19.

Or. en

Emendamento 184
Pierre-Romain Thionnet, Julie Rechagneux, Christophe Bay, Aleksandar Nikolic

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione che sono utilizzati ai fini dell'azione finanziata sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo associato per l'intera durata dell'azione.	6. Le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione ***e dei loro subappaltatori,*** che sono utilizzati ai fini dell'azione finanziata***,*** sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo associato per l'intera durata dell'azione.

Or. en

Emendamento 185
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Laddove non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, attrezzature, beni e risorse adeguati nell'Unione o in un paese terzo associato, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione coinvolti in un'azione possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie attrezzature, i propri beni o le proprie risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi terzi associati, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'UE e dei suoi Stati membri, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato, e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3. I costi	***soppresso***

relativi alle attività che utilizzano tali infrastrutture, attrezzature, beni o risorse non sono ammissibili al sostegno da parte del programma.

Or. en

Emendamento 186
Christophe Gomart

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Laddove non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, attrezzature, beni e risorse adeguati nell'Unione o in un paese terzo associato, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione coinvolti in un'azione possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie attrezzature, i propri beni o le proprie risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi terzi associati, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'UE e dei suoi Stati membri, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato, e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3. I costi relativi alle attività che utilizzano tali infrastrutture, attrezzature, beni o risorse non sono ammissibili al sostegno da parte del programma.	7. Laddove non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, attrezzature, beni e risorse adeguati nell'Unione o in un paese terzo associato, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione coinvolti in un'azione possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie attrezzature, i propri beni o le proprie risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi terzi associati, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'UE e dei suoi Stati membri, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato, e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3. I costi relativi alle attività che utilizzano tali infrastrutture, attrezzature, beni o risorse non sono ammissibili al sostegno da parte del programma. ***Qualora le azioni sostenute nell'ambito del programma possano sfociare in fasi successive di industrializzazione o produzione, i prodotti e le tecnologie sviluppati si basano su un'autorità di progettazione stabilita nell'Unione o in un paese terzo associato e mirano a limitare la dipendenza da componenti di paesi terzi non associati.***

Or. fr

Emendamento 187
Pierre-Romain Thionnet, Julie Rechagneux, Christophe Bay, Aleksandar Nikolic

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Laddove non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, attrezzature, beni e risorse adeguati nell'Unione o in un paese terzo associato, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione coinvolti in un'azione possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie attrezzature, i propri beni o le proprie risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi terzi associati, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'UE e dei suoi Stati membri, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato, e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3. I costi relativi alle attività che utilizzano tali infrastrutture, attrezzature, beni o risorse non sono ammissibili al sostegno da parte del programma.	7. Laddove non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, attrezzature, beni e risorse adeguati nell'Unione o in un paese terzo associato, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione ***o i loro subappaltatori*** coinvolti in un'azione possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie attrezzature, i propri beni o le proprie risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi terzi associati, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'UE e dei suoi Stati membri, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato, e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3. I costi relativi alle attività che utilizzano tali infrastrutture, attrezzature, beni o risorse non sono ammissibili al sostegno da parte del programma.

Or. en

Emendamento 188
Michał Dworczyk, Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. È possibile considerare conformi alle condizioni di ammissibilità di cui al presente paragrafo i soggetti giuridici che hanno soddisfatto condizioni equivalenti a norma dei regolamenti (UE) 2018/1092[14], (UE) 2021/697[15], (UE) 2023/1525[16] o (UE)	8. È possibile considerare conformi alle condizioni di ammissibilità di cui al presente paragrafo i soggetti giuridici che hanno soddisfatto condizioni equivalenti a norma dei regolamenti (UE) 2018/1092[14], (UE) 2021/697[15], (UE) 2023/1525[16] o (UE)

2023/2418[17] del Parlamento europeo e del Consiglio o a norma del regolamento (UE) 2025/1106[18] ***e*** a patto che nessuna modifica successiva metta in discussione il rispetto di tali condizioni.

2023/2418[17] del Parlamento europeo e del Consiglio o a norma del regolamento (UE) 2025/1106[18] a patto che ***il costante rispetto dei pertinenti criteri di ammissibilità sia verificato e confermato dalla Commissione e*** che nessuna modifica successiva metta in discussione il rispetto di tali condizioni.

---

[14] Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1092/oj).

[15] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).

[16] Regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) (GU L 185 del 24.7.2023, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1525/oj).

[17] Regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) (GU L, 2023/2418, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj).

[18] Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj

[14] Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1092/oj).

[15] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).

[16] Regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) (GU L 185 del 24.7.2023, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1525/oj).

[17] Regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) (GU L, 2023/2418, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj).

[18] Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj

Or. en

Motivazione

While previous assessments under other Union defence programmes may be taken into account for the purposes of simplification and reducing administrative burden, the security-sensitive nature of the Programme requires the continued fulfilment of the relevant eligibility conditions to be verified and confirmed by the Commission, including in light of any subsequent changes that may affect compliance with those conditions. This approach also facilitates the verification that entities benefiting from the derogation mechanism applicable to recipients controlled by non-associated third countries or entities continue to fulfil the relevant eligibility conditions, while ensuring appropriate safeguards for the security and defence interests of the Union and its Member States.

Emendamento 189
Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. È possibile considerare conformi alle condizioni di ammissibilità di cui al presente paragrafo i soggetti giuridici che hanno soddisfatto condizioni equivalenti a norma dei regolamenti (UE) 2018/1092[14], (UE) 2021/697[15], (UE) 2023/1525[16] o 2023/2418[17] del Parlamento europeo e del Consiglio o a norma del regolamento (UE) 2025/1106[18] e a patto che nessuna modifica successiva metta in discussione il rispetto di tali condizioni.	8. È possibile considerare conformi alle condizioni di ammissibilità di cui al presente paragrafo i soggetti giuridici che hanno soddisfatto condizioni equivalenti a norma dei regolamenti (UE) 2018/1092[14], (UE) 2021/697[15], (UE) 2023/1525[16], (UE) 2023/2418[17],***o (UE) 2025/2643*** del Parlamento europeo e del Consiglio o a norma del regolamento (UE) 2025/1106[18] e a patto che nessuna modifica successiva metta in discussione il rispetto di tali condizioni.
[14] Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1092/oj).	[14] Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1092/oj).
[15] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29	[15] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29

aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).

[16] Regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) (GU L 185 del 24.7.2023, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1525/oj).

[17] Regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) (GU L, 2023/2418, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj).

[18] Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj

aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).

[16] Regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) (GU L 185 del 24.7.2023, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1525/oj).

[17] Regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) (GU L, 2023/2418, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj).

[18] Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj

Or. en

Emendamento 190
Ivars Ijabs, Tonino Picula

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. È possibile considerare conformi alle condizioni di ammissibilità di cui al presente paragrafo i soggetti giuridici che hanno soddisfatto condizioni equivalenti a norma dei regolamenti (UE) 2018/1092[14], (UE) 2021/697[15], (UE) 2023/1525[16] o (UE) 2023/2418[17] del Parlamento europeo e del Consiglio o a norma del regolamento (UE) 2025/1106[18] e a patto che nessuna modifica	8. È possibile considerare conformi alle condizioni di ammissibilità di cui al presente paragrafo i soggetti giuridici che hanno soddisfatto condizioni equivalenti a norma dei regolamenti (UE) 2018/1092[14], (UE) 2021/697[15], (UE) 2023/1525[16], (UE) 2023/2418[17] ***o (UE) 2025/2643*** del Parlamento europeo e del Consiglio o a norma del regolamento (UE) 2025/1106[18],

successiva metta in discussione il rispetto di tali condizioni.

a patto che nessuna modifica successiva metta in discussione il rispetto di tali condizioni.

[14] Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1092/oj).

[14] Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1092/oj).

[15] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).

[15] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).

[16] Regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) (GU L 185 del 24.7.2023, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1525/oj).

[16] Regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) (GU L 185 del 24.7.2023, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1525/oj).

[17] Regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) (GU L, 2023/2418, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj).

[17] Regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) (GU L, 2023/2418, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj).

[18] Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj

[18] Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj

Or. en

Emendamento 191
Ivars Ijabs, Tonino Picula

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 9 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) azioni o parti di esse che siano già interamente finanziate da altre fonti pubbliche o private***, ad eccezione dei contributi dell'Unione nel contesto delle azioni sinergiche di cui all'articolo 6***;	a) azioni, o parti di esse, già interamente finanziate da altre fonti pubbliche o private;

Or. en

Emendamento 192
Michał Dworczyk

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 9 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) azioni relative allo sviluppo di prodotti e tecnologie il cui uso, il cui sviluppo o la cui fabbricazione sono vietati dal diritto internazionale applicabile.	b) azioni relative allo sviluppo di prodotti e tecnologie il cui uso, il cui sviluppo o la cui fabbricazione sono vietati dal diritto internazionale applicabile ***vincolante per il pertinente Stato membro o soggetto giuridico***.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri non sono vincolati in modo uniforme dai medesimi obblighi internazionali nel settore della difesa. Ad esempio, in risposta al deterioramento del contesto di sicurezza e all'aumento delle minacce militari poste dalla Russia, diversi Stati membri confinanti con la Russia e la Bielorussia, tra cui Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Finlandia, si sono ritirati o hanno avviato la procedura di recesso dalla convenzione di Ottawa.

Emendamento 193
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 9 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) azioni connesse a sistemi autonomi letali che operano al di fuori di una catena delle responsabilità di comando e controllo umani o che non possono essere utilizzati in conformità del diritto internazionale umanitario;

Or. en

Emendamento 194
Marc Botenga, Marina Mesure, Anthony Smith, Özlem Demirel
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 9 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) azioni che coinvolgono imprese o altri soggetti che operano in territori illegalmente occupati o altrimenti coinvolti in violazioni dei diritti umani o del diritto internazionale;

Or. en

Emendamento 195
Marc Botenga, Marina Mesure, Anthony Smith, Özlem Demirel
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 9 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) progetti finalizzati allo sviluppo, diretto o indiretto, di armi basate sull'intelligenza artificiale e di sistemi di armi letali autonomo (SALA).

Or. en

Emendamento 196
Giorgio Gori, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Le azioni sostenute nell'ambito del programma integrano adeguate misure di sicurezza informatica e di ciberresilienza, compresi gli approcci basati sulla sicurezza fin dalla progettazione, misure di sicurezza della catena di approvvigionamento, procedure di gestione delle vulnerabilità e test di resilienza, ove pertinenti alla tecnologia o al prodotto sostenuto. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, standard minimi di sicurezza informatica adattati alle categorie tecnologiche finanziate nell'ambito del programma, in coordinamento con l'ENISA e con l'Agenzia europea per la difesa. I beneficiari notificano senza indebito ritardo alla Commissione e alla competente autorità nazionale per la cibersicurezza qualsiasi incidente significativo di sicurezza informatica che interessi un'azione finanziata dal programma AGILE.

Or. en

Emendamento 197
Michał Dworczyk, Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

a) sostegno al rapido sviluppo di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa, anche ***laddove tale sviluppo si basi sull'***integrazione ***e sull'***adattamento di tecnologie civili ***potenzialmente*** a duplice uso a fini di difesa;;	a) sostegno al rapido sviluppo di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa, anche ***mediante l'***integrazione***, l'***adattamento ***o il miglioramento*** di tecnologie civili ***e*** a duplice uso a fini di difesa***, quali tecnologie basate su software, abilitate dall'intelligenza artificiale e autonome***;

Or. en

Emendamento 198
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sostegno al rapido sviluppo di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa, anche laddove tale sviluppo si basi sull'integrazione e sull'adattamento di tecnologie civili potenzialmente a duplice uso a fini di difesa;	a) sostegno al rapido sviluppo***, basato su un contesto di sviluppo competitivo,*** di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa, anche laddove tale sviluppo si basi sull'integrazione e sull'adattamento di tecnologie civili potenzialmente a duplice uso a fini di difesa;

Or. en

Emendamento 199
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sostegno al rapido sviluppo di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa, ***anche*** laddove tale sviluppo si basi sull'integrazione e sull'adattamento di tecnologie civili potenzialmente a duplice uso a fini di difesa;	a) sostegno al rapido sviluppo di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa, laddove tale sviluppo si basi sull'integrazione e sull'adattamento di tecnologie civili potenzialmente a duplice uso a fini di difesa;

Or. en

Emendamento 200
Pierre-Romain Thionnet, Julie Rechagneux, Christophe Bay, Aleksandar Nikolic

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) sostegno allo sviluppo rapido di prodotti, tecnologie o componenti critici per la difesa, qualora tali azioni contribuiscano a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento, il controllo delle tecnologie critiche per la difesa o a colmare le lacune di capacità delle forze armate degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 201
Ivars Ijabs, Tonino Picula

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) sostegno allo sviluppo rapido di componenti necessari alla produzione di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa nel contesto della localizzazione delle catene di approvvigionamento nell'Unione e nei paesi associati;

Or. en

Emendamento 202
Marc Botenga, Marina Mesure, Anthony Smith, Özlem Demirel
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sostegno alla diffusione sul mercato di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa, anche attraverso apposite prove e dimostrazioni iterative sul campo e il sostegno all'aggregazione della domanda;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 203
Jan Farský, Angelika Niebler, Aura Salla, Wouter Beke, Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sostegno alla diffusione sul mercato di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa, anche attraverso apposite prove e dimostrazioni iterative sul campo e il sostegno all'aggregazione della domanda;	b) sostegno alla diffusione sul mercato di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa, anche attraverso prove e dimostrazioni iterative sul campo***,*** il sostegno all'aggregazione della domanda e ***la cooperazione tra PMI, incluse le start-up e le scale-up innovative, e gli appaltatori principali, gli integratori di sistemi e i subappaltatori di primo livello dell'industria europea della difesa, al fine di facilitare l'integrazione nelle catene di approvvigionamento della difesa e l'implementazione operativa***;

Or. en

Emendamento 204
Michał Dworczyk, Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sostegno alla diffusione sul mercato di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa, anche attraverso apposite prove e dimostrazioni iterative sul campo e il sostegno all'aggregazione della domanda;	b) sostegno alla diffusione sul mercato di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa, anche attraverso apposite prove e dimostrazioni iterative sul campo***, compresi la cooperazione con organizzazioni di ricerca e tecnologia, università tecniche e altri enti di prova e di sostegno all'innovazione che forniscono accesso a infrastrutture e capacità di prova, validazione e dimostrazione,*** e il sostegno all'aggregazione della domanda;

Or. en

Emendamento 205
Elena Donazzan, Reinis Pozņaks, Michał Dworczyk

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sostegno alla diffusione sul mercato di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa, anche attraverso apposite prove e dimostrazioni iterative sul campo e il sostegno all'aggregazione della domanda;	b) sostegno alla diffusione sul mercato di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa, anche attraverso apposite prove e dimostrazioni iterative sul campo e il sostegno all'aggregazione della domanda***, nonché attraverso la facilitazione dell'accesso alle pertinenti infrastrutture industriali e l'integrazione nelle catene del valore industriali***;

Or. en

Emendamento 206
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

b) sostegno alla diffusione sul mercato di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa, anche attraverso ***apposite prove e dimostrazioni iterative sul campo e*** il sostegno ***all'aggregazione della domanda***;	b) sostegno alla diffusione sul mercato di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa, anche attraverso il sostegno ***a impegni di appalti congiunti, accordi quadro di acquisizione e meccanismi di cofinanziamento collegati a programmi di appalti nazionali o multinazionali***;

Or. en

Emendamento 207
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sostegno alla diffusione sul mercato di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa, ***anche*** attraverso apposite prove e dimostrazioni iterative sul campo e il sostegno all'aggregazione della domanda;	b) sostegno alla diffusione sul mercato di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa, attraverso apposite prove e dimostrazioni iterative ***in particolare in tempo di guerra, ad esempio in Ucraina,*** sul campo e il sostegno all'aggregazione della domanda;

Or. en

Emendamento 208
Pierre-Romain Thionnet, Julie Rechagneux, Christophe Bay, Aleksandar Nikolic

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sostegno alla diffusione sul mercato di prodotti ***e*** tecnologie emergenti ***e*** di rottura per la difesa, anche attraverso apposite prove e dimostrazioni iterative sul campo e il sostegno all'aggregazione della domanda;	b) sostegno alla diffusione sul mercato di prodotti***,*** tecnologie ***e componenti*** emergenti***,*** di rottura ***e critici*** per la difesa, anche attraverso apposite prove e dimostrazioni iterative sul campo e il sostegno all'aggregazione della domanda;

Or. en

Emendamento 209
Marc Botenga, Marina Mesure, Anthony Smith, Özlem Demirel
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sostegno allo stabilimento di un soggetto o della relativa struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato per un'efficace attuazione delle azioni di cui alle lettere a) e b);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 210
Christophe Gomart

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
sostegno allo stabilimento di un soggetto o della relativa struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato per un'efficace attuazione delle azioni di cui alle lettere a) e b);	c) sostegno allo stabilimento di un soggetto o della relativa struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato per un'efficace attuazione delle azioni di cui alle lettere a) e b)***, a condizione che tale insediamento contribuisca allo stabilimento di una presenza industriale reale, duratura e strategica nell'Unione o in un paese terzo associato, anche mediante attività significative di ricerca, sviluppo, produzione o innovazione. Le entità che ricevono un sostegno ai sensi della presente lettera devono dimostrare il proprio impegno a favore di un'integrazione duratura nella base industriale e tecnologica di difesa europea e non possono beneficiare di alcun***

	sostegno qualora il loro insediamento persegua principalmente un obiettivo di accesso ai finanziamenti dell'Unione;

Or. fr

Emendamento 211
Judita Laššáková

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sostegno allo stabilimento di un soggetto o della relativa struttura di gestione esecutiva nell'***UE*** o in un paese terzo associato ***per un'efficace attuazione delle azioni di cui alle lettere a) e b)***;	c) sostegno***, solo ove strettamente necessario per l'attuazione delle azioni di cui alle lettere a) e b),*** allo stabilimento di un soggetto o della relativa struttura di gestione esecutiva nell'***Unione*** o in un paese terzo associato***, purché tale sostegno non copra i costi generali di trasferimento societario, i costi di marketing, i costi di acquisizione, le ristrutturazioni giuridiche non connesse all'azione finanziata o i costi che sarebbero stati comunque sostenuti indipendentemente dal sostegno dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 212
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sostegno allo stabilimento di un soggetto o della relativa struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato per un'efficace attuazione delle azioni di cui alle lettere a) e b);	c) sostegno allo stabilimento di un soggetto o della relativa struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato per un'efficace attuazione delle azioni di cui alle lettere a) e b), ***per coprire esclusivamente i costi relativi alla***

	ricerca, allo sviluppo, alla sperimentazione, alla certificazione, alla qualificazione e i costi accessori connessi;

Or. en

Emendamento 213
Nicolás Pascual de la Parte, Eszter Lakos, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) azione di sostegno necessaria per un'efficace attuazione delle azioni di cui alle lettere a) e b), tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la qualificazione, la certificazione, l'accesso alle infrastrutture, l'accesso a capacità e processi di fabbricazione innovativi, lo sviluppo delle competenze, gli appalti per studi e le attività di creazione e rafforzamento di ecosistemi.	d) azione di sostegno necessaria per un'efficace attuazione delle azioni di cui alle lettere a) e b), tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la qualificazione, la certificazione, l'accesso alle infrastrutture, l'accesso a capacità e processi di fabbricazione innovativi, lo sviluppo delle competenze, gli appalti per studi e le attività di creazione e rafforzamento di ecosistemi***, compreso l'abbinamento post-test, il supporto alla preparazione agli investimenti e il supporto all'integrazione tra i beneficiari e le forze armate degli Stati membri, i pertinenti operatori industriali europei nel settore della difesa, inclusi appaltatori principali, integratori di sistemi e subappaltatori di primo livello, nonché investitori privati, al fine di facilitare l'adozione sul mercato, l'accesso a finanziamenti per la scale-up e l'integrazione in sistemi complessi della difesa***.

Or. en

Emendamento 214
Christophe Gomart

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) azione di sostegno necessaria per un'efficace attuazione delle azioni di cui alle lettere a) e b), tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la qualificazione, la certificazione, l'accesso alle infrastrutture, l'accesso a capacità e processi di fabbricazione innovativi, lo sviluppo delle competenze, gli appalti per studi e le attività di creazione e rafforzamento di ecosistemi**.**	d) azione di sostegno necessaria per un'efficace attuazione delle azioni di cui alle lettere a) e b), tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la qualificazione, la certificazione, l'accesso alle infrastrutture, l'accesso a capacità e processi di fabbricazione innovativi, lo sviluppo delle competenze, gli appalti per studi e le attività di creazione e rafforzamento di ecosistemi***, anche con la partecipazione di altri soggetti giuridici quali grandi gruppi industriali, organismi di ricerca e tecnologia (RTO) ed enti pubblici, in particolare mediante attività di subappalto, trasferimento di tecnologie, assistenza tecnica, accesso alle capacità industriali e sostegno all'industrializzazione;***

Or. fr

Emendamento 215
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) azione di sostegno necessaria per un'efficace attuazione delle azioni di cui alle lettere a) e b), tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la qualificazione, la certificazione, l'accesso alle infrastrutture, l'accesso a capacità e processi di fabbricazione innovativi, lo sviluppo delle competenze, gli appalti per studi e le attività di creazione e rafforzamento di ecosistemi.	d) azione di sostegno necessaria per un'efficace attuazione delle azioni di cui alle lettere a) e b), tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la qualificazione, la certificazione, l'accesso alle infrastrutture, ***anche attraverso ambienti di sperimentazione per l'innovazione nel settore della difesa che consentano test rapidi, sperimentazione e validazione di tecnologie emergenti e concetti operativi in condizioni controllate ma realistiche dal punto di vista operativo e con procedure amministrative semplificate,*** l'accesso a capacità e processi di fabbricazione innovativi, lo sviluppo

	delle competenze, gli appalti per studi e le attività di creazione e rafforzamento di ecosistemi.

Or. en

Motivazione

L'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), elenca le azioni di sostegno ammissibili nell'ambito del programma, ma attualmente non include ambienti dedicati di prova e sperimentazione adattati alle esigenze degli attori non tradizionali del settore della difesa. Gli ambienti di sperimentazione per l'innovazione nel settore della difesa, che operano con procedure semplificate e in condizioni realistiche dal punto di vista operativo, risponderebbero direttamente agli ostacoli incontrati dalle PMI e dalle start-up nell'accesso alle infrastrutture di prova esistenti.

Emendamento 216
Elena Donazzan, Reinis Pozņaks, Michał Dworczyk

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) azione di sostegno necessaria per un'efficace attuazione delle azioni di cui alle lettere a) e b), tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la qualificazione, la certificazione, l'accesso alle infrastrutture, l'accesso a capacità e processi di fabbricazione innovativi, lo sviluppo delle competenze, gli appalti per studi e le attività di creazione e rafforzamento di ecosistemi.	d) azione di sostegno necessaria per un'efficace attuazione delle azioni di cui alle lettere a) e b), tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la qualificazione, la certificazione, l'accesso alle infrastrutture, l'accesso a capacità e processi di fabbricazione innovativi, lo sviluppo delle competenze, gli appalti per studi e le attività di creazione e rafforzamento di ecosistemi***, inclusi infrastrutture digitali e dei dati, livelli di orchestrazione dell'intelligenza artificiale, capacità di ingegneria delle piattaforme e componenti hardware e semiconduttori sovrani necessari per l'inferenza e l'impiego dell'IA***.

Or. en

Emendamento 217
Michał Dworczyk, Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) azione di sostegno necessaria per un'efficace attuazione delle azioni di cui alle lettere a) e b), tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la qualificazione, la certificazione, l'accesso alle infrastrutture, l'accesso a capacità e processi di fabbricazione innovativi, lo sviluppo delle competenze, gli appalti per studi e le attività di creazione e rafforzamento di ecosistemi.	d) azione di sostegno necessaria per un'efficace attuazione delle azioni di cui alle lettere a) e b), tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la qualificazione, la certificazione, l'accesso alle infrastrutture, l'accesso a capacità e processi di fabbricazione innovativi, lo sviluppo delle competenze, gli appalti per studi e le attività di creazione e rafforzamento di ecosistemi***, nonché il sostegno alla partecipazione di organizzazioni di ricerca e tecnologia, università tecniche, incubatori di imprese, iniziative di sostegno alle start-up e altre strutture di sostegno all'innovazione.***

Or. en

Emendamento 218
Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***azione di sostegno necessaria per un'efficace attuazione delle azioni di cui alle lettere a) e b),*** tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la qualificazione, la certificazione, l'accesso alle infrastrutture, l'accesso a capacità e processi di fabbricazione innovativi, lo sviluppo delle competenze, gli appalti per studi e le attività di creazione e rafforzamento di ecosistemi.	d) tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la qualificazione, la certificazione, ***la validazione, la valutazione della conformità, il riconoscimento reciproco tra Stati membri dei risultati di prova, qualificazione e certificazione,*** l'accesso alle infrastrutture ***e ai siti di prova***, l'accesso a capacità e processi di fabbricazione innovativi, lo sviluppo delle competenze, gli appalti per studi e le attività di creazione e rafforzamento di ecosistemi.

Or. en

Emendamento 219
Merja Kyllönen, Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) sostegno allo sviluppo e all'utilizzo di ambienti di prova e validazione situati in regioni con condizioni climatiche estreme, comprese le aree artiche e subartiche, al fine di accelerare l'impiego di soluzioni innovative nel settore della difesa e migliorare l'interoperabilità tra gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Le tecnologie per la difesa devono essere convalidate in contesti operativi realistici per garantirne l'affidabilità e l'efficacia. Le regioni artiche e subartiche offrono condizioni di prova uniche che non possono essere replicate altrove nell'Unione. Il sostegno a tali ambienti di prova migliora la qualità, l'interoperabilità e la prontezza all'impiego delle innovazioni finanziate dall'UE, rafforzando al contempo il vantaggio tecnologico dell'Unione in condizioni estreme.

Emendamento 220
Merja Kyllönen, Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) sostegno, conformemente alle norme applicabili, ad attività di cooperazione che coinvolgano soggetti degli Stati membri e dei paesi partner nelle regioni artica e baltica, al fine di rafforzare l'interoperabilità, la resilienza delle catene di approvvigionamento e lo sviluppo congiunto delle capacità.

Or. en

Motivazione

La cooperazione con i paesi limitrofi nelle regioni artica e baltica consente all'Unione di beneficiare di competenze condivise, ambienti operativi compatibili e collegamenti industriali esistenti. Tale collaborazione rafforza l'interoperabilità, migliora la resilienza delle catene di approvvigionamento e contribuisce alla stabilità regionale, nel pieno rispetto del quadro di governance e dei requisiti di ammissibilità del programma.

Emendamento 221
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il programma può fornire sostegno ad azioni per una rapida modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, purché l'uso delle informazioni preesistenti, della proprietà intellettuale o degli altri diritti necessari per eseguire l'azione non sia sottoposto, da paesi terzi non associati o da soggetti di paesi terzi non associati, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, a restrizioni che impediscano l'attuazione efficace dell'azione.	2. Il programma può fornire sostegno ad azioni per una rapida modernizzazione, ***adattamento e miglioramento operativo*** di prodotti e tecnologie esistenti, ***anche mediante modifiche basate su software e l'integrazione di tecnologie civili emergenti a fini di difesa,*** purché l'uso delle informazioni preesistenti, della proprietà intellettuale o degli altri diritti necessari per eseguire l'azione non sia sottoposto, da paesi terzi non associati o da soggetti di paesi terzi non associati, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, a restrizioni che impediscano l'attuazione efficace dell'azione.

Or. en

Motivazione

Modern conflicts, particularly Russia's war of aggression against Ukraine, have demonstrated the importance of rapidly adapting and operationally enhancing existing systems, including through software updates and the integration of civilian technologies for defence purposes. This amendment clarifies that the Programme may support such activities as part of its objective of delivering rapid and operationally relevant defence innovation, while maintaining existing safeguards regarding intellectual property and third-country restrictions.

Emendamento 222
Michał Dworczyk, Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il programma può fornire sostegno ad azioni per una rapida modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, ***purché*** l'uso delle informazioni preesistenti, della proprietà intellettuale o degli altri diritti ***necessari per eseguire l'azione non sia sottoposto***, da paesi terzi non associati o da soggetti di paesi terzi non associati, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, a restrizioni che impediscano l'attuazione efficace dell'azione.	2. Il programma può fornire sostegno ad azioni per una rapida modernizzazione***, adattamento e miglioramento iterativo*** di prodotti e tecnologie esistenti, ***anche laddove ciò richieda*** l'uso delle informazioni preesistenti, della proprietà intellettuale***, dei componenti*** o degli altri diritti***, a condizione che eventuali restrizioni ad essi collegate*** da paesi terzi non associati o da soggetti di paesi terzi non associati, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, a restrizioni che impediscano ***in modo sostanziale*** l'attuazione efficace dell'azione***, non compromettano gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri e non rendano i risultati incompatibili con l'articolo 15***.

Or. en

Emendamento 223
Marc Botenga, Marina Mesure, Anthony Smith, Özlem Demirel
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I destinatari del programma beneficiano, ove possibile e opportuno, di un accesso rapido alle strutture di prova e di sperimentazione dell'UE e all'acceleratore d'impresa EUDIS.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 224
Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I destinatari del programma beneficiano, ove possibile e opportuno, di un accesso rapido alle strutture di prova e di sperimentazione dell'UE e all'acceleratore d'impresa EUDIS.	3. I destinatari del programma beneficiano, ove possibile e opportuno, di un accesso rapido alle strutture di prova e di sperimentazione dell'UE e all'acceleratore d'impresa EUDIS ***e saranno inclusi dalla Commissione nel catalogo di vendite militari istituito dal regolamento (UE) 2025/2643 [EDIP]***.

Or. en

Emendamento 225
Ivars Ijabs, Tonino Picula

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I destinatari del programma beneficiano, ove possibile e opportuno, di un accesso rapido alle strutture di prova e di sperimentazione dell'UE e all'acceleratore d'impresa EUDIS.	3. I destinatari del programma beneficiano, ove possibile e opportuno, di un accesso rapido alle strutture di prova e di sperimentazione dell'UE e all'acceleratore d'impresa EUDIS***, e saranno inclusi dalla Commissione nel catalogo di vendite militari istituito dal regolamento (UE) 2025/2643 [EDIP]***.

Or. en

Emendamento 226
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I destinatari del programma beneficiano, ove possibile e opportuno, di un accesso rapido alle strutture di prova e di sperimentazione dell'UE e all'acceleratore d'impresa EUDIS.	3. I destinatari del programma beneficiano, ove possibile e opportuno, di un accesso rapido alle strutture di prova e di sperimentazione dell'UE ***e dei paesi associati*** e all'acceleratore d'impresa EUDIS.

Or. en

Emendamento 227
Jan Farský, Angelika Niebler, Aura Salla, Wouter Beke, Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I beneficiari di finanziamenti dell'Unione che siano PMI, comprese le start-up e scale-up innovative, possono utilizzare tali finanziamenti dell'Unione per acquistare servizi o subappaltare compiti specifici ad altre persone giuridiche, inclusi appaltatori principali, integratori di sistema e subappaltatori di primo livello, laddove tali servizi o compiti siano necessari per le attività di prova, validazione, qualificazione, certificazione, integrazione di sistema, dimostrazione, scale-up o per l'accesso al mercato delle tecnologie o dei prodotti emergenti e di rottura per la difesa interessati. Tali acquisti o attività di subappalto non compromettono l'obiettivo del Programma di sostenere principalmente le PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative.

Or. en

Emendamento 228

Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I risultati del programma dovrebbero essere presi in considerazione nella mappatura delle catene di approvvigionamento collegate ai prodotti e alle tecnologie emergenti e di rottura per la difesa nel contesto dell'articolo 56 del regolamento (UE) 2025/2643 [EDIP].

Or. en

Emendamento 229
Ivars Ijabs, Tonino Picula

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione dovrebbe dare priorità alla mappatura delle catene di approvvigionamento collegate ai prodotti e alle tecnologie emergenti e di rottura per la difesa nel contesto dell'articolo 56 del regolamento (UE) 2025/2643 [EDIP].

Or. en

Emendamento 230
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) potenziale di rottura;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 231
Jan Farský, Angelika Niebler, Aura Salla, Wouter Beke, Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) potenziale di rottura;	a) potenziale di rottura***, compresa la capacità di determinare un cambiamento radicale mediante una nuova tecnologia o soluzione tecnologica oppure attraverso l'integrazione innovativa, l'adattamento o un uso più efficace, più rapido o più efficiente in termini di costi di tecnologie, prodotti, processi o concetti operativi esistenti***;

Or. en

Emendamento 232
Pierre-Romain Thionnet, Julie Rechagneux, Christophe Bay, Aleksandar Nikolic

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) contributo al rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento, alla padronanza delle tecnologie critiche per la difesa e al superamento delle lacune in termini di capacità delle forze armate degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 233
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) qualità della proposta e capacità di attuare l'azione;	b) qualità della proposta e capacità di attuare ***rapidamente*** l'azione;

Or. en

Emendamento 234
Giorgio Gori, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) impatto nel settore della difesa, alla luce delle esigenze degli Stati membri e dei paesi terzi associati, anche per quanto riguarda l'efficienza in termini di costi, la velocità della fornitura e la prontezza all'uso operativo.	c) impatto nel settore della difesa, alla luce delle esigenze degli Stati membri e dei paesi terzi associati, anche per quanto riguarda l'efficienza in termini di costi, la velocità della fornitura e la prontezza all'uso operativo***, nonché la misura in cui l'azione possa contribuire al rafforzamento della base dell'innovazione della difesa dell'Unione, anche attraverso la cooperazione transfrontaliera, la diffusione o l'adozione dei risultati tra i diversi Stati membri, ove pertinente, e allo sviluppo e alla diffusione di soluzioni innovative per la difesa all'interno dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 235
Michał Dworczyk, Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) impatto nel settore della difesa, alla luce delle esigenze degli Stati membri e dei paesi terzi associati, anche per quanto	c) impatto nel settore della difesa, alla luce delle esigenze degli Stati membri e dei paesi terzi associati, anche per quanto

riguarda l'efficienza in termini di costi, la velocità della fornitura ***e*** la prontezza all'uso operativo**.**	riguarda l'efficienza in termini di costi, la velocità della fornitura, la prontezza all'uso operativo ***e l'interoperabilità con la NATO, nonché il potenziale per applicazioni a duplice uso, le sinergie civile-militari, la scalabilità e il contributo alla competitività e alla resilienza tecnologica della base industriale e tecnologica di difesa europea;***

Or. en

Emendamento 236
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) impatto nel settore della difesa, alla luce delle esigenze degli Stati membri e dei paesi terzi associati, anche per quanto riguarda l'efficienza in termini di costi***, la velocità della fornitura e la prontezza all'uso operativo.***	c) impatto nel settore della difesa, alla luce delle esigenze degli Stati membri e dei paesi terzi associati***, in particolare di quelli maggiormente esposti al rischio di concretizzazione di minacce militari convenzionali***, anche per quanto riguarda l'efficienza in termini di costi***;***

Or. en

Emendamento 237
Marc Botenga, Marina Mesure, Anthony Smith, Özlem Demirel
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) impatto nel settore della difesa, alla luce delle esigenze degli Stati membri ***e dei paesi terzi associati***, anche per quanto riguarda l'efficienza in termini di costi, la velocità della fornitura e la prontezza	c) impatto nel settore della difesa, alla luce delle esigenze degli Stati membri, anche per quanto riguarda l'efficienza in termini di costi, la velocità della fornitura e la prontezza all'uso operativo.

all'uso operativo.

Or. en

Emendamento 238
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) la rapidità di fornitura e la prontezza all'impiego operativo, dimostrata attraverso impegni relativi alla sperimentazione o all'impiego finale del prodotto nelle operazioni;

Or. en

Emendamento 239
Elena Donazzan, Reinis Pozņaks, Michał Dworczyk

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) il potenziale di adozione sul mercato e di integrazione nelle catene del valore industriali;

Or. en

Emendamento 240
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

c bis) il potenziale di colmare una lacuna in termini di capacità o un'esigenza espressa dal personale militare nell'Unione;

Or. en

Emendamento 241
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) il contributo alla resilienza industriale e alla sovranità tecnologica dell'Unione e dei paesi associati, anche lungo le catene di approvvigionamento dei prodotti o delle tecnologie emergenti e di rottura per la difesa.

Or. en

Emendamento 242
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) potenziale di scalabilità;

Or. en

Emendamento 243
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quater) la partecipazione degli Stati membri e l'interesse all'acquisizione;

Or. en

Emendamento 244
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quinquies) percorsi di appalto credibili;

Or. en

Emendamento 245
Merja Kyllönen, Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il programma incoraggia e, ove opportuno, conferisce priorità a progetti collaborativi che coinvolgano entità di Stati membri situati nelle regioni frontaliere esterne settentrionali e orientali e promuove sinergie con paesi partner che condividono contesti operativi analoghi, nel pieno rispetto delle norme di ammissibilità del programma.

Or. en

Motivazione

Le sfide in materia di sicurezza alle frontiere esterne dell'Unione sono condivise tra diversi Stati membri, in particolare nelle regioni settentrionali e orientali. Il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera e la promozione di progetti comuni di innovazione migliorano

l'efficienza, riducono le duplicazioni e rafforzano l'interoperabilità. La presente modifica sostiene inoltre la resilienza dell'Unione, rafforzandone la base tecnologica e industriale nelle regioni strategicamente rilevanti.

Emendamento 246
Ivars Ijabs, Tonino Picula

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Oltre ai principi elencati al paragrafo 1, i programmi di lavoro di cui all'articolo 16 possono inoltre tenere conto dell'aumento della sicurezza dell'approvvigionamento per le catene di fornitura dei prodotti e delle tecnologie emergenti e di rottura per la difesa.

Or. en

Emendamento 247
Judita Laššáková

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I criteri di aggiudicazione e la loro applicazione garantiscono parità di trattamento, trasparenza ed effettiva concorrenza. Gli inviti a presentare proposte, i requisiti funzionali e i criteri di valutazione non devono essere formulati in modo tale da avere l'obiettivo o l'effetto di favorire un'impresa, un prodotto, un servizio, una tecnologia, un portafoglio di proprietà intellettuale o un gruppo industriale predeterminati. La Commissione documenta, per ciascun bando, in che modo i requisiti siano collegati alle esigenze di capacità individuate dagli Stati membri e come sia

stata preservata la concorrenza.

Or. en

Emendamento 248
Giorgio Gori, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il programma di lavoro può specificare ulteriormente l'applicazione dei criteri di aggiudicazione stabiliti al paragrafo 1, anche con riguardo al contributo delle azioni alla base dell'innovazione della difesa dell'Unione, alla cooperazione transfrontaliera e alla diffusione o all'adozione dei risultati tra gli Stati membri, nonché al loro potenziale di scale-up, industrializzazione e immissione sul mercato nell'Unione, senza modificarne la sostanza.

Or. en

Emendamento 249
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Per le procedure di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, i criteri di aggiudicazione per la seconda fase devono includere il livello di impegno delle autorità e degli enti appaltanti pubblici e privati stabiliti nell'Unione o in un paese associato nei confronti della validazione e dell'adozione dei prodotti e delle tecnologie emergenti e di rottura.

Or. en

Emendamento 250
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per garantire che le azioni elencate all'articolo 10 possano essere efficacemente attuate senza indebiti ritardi, il programma di lavoro può individuare procedure di aggiudicazione o di attribuzione, in regime di gestione diretta o indiretta, che beneficiano di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione accelerata e semplificata.	1. Per garantire che le azioni elencate all'articolo 10 possano essere efficacemente attuate senza indebiti ritardi, il programma di lavoro può individuare procedure di aggiudicazione o di attribuzione, in regime di gestione diretta o indiretta, che beneficiano di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione accelerata e semplificata. ***Le procedure di aggiudicazione possono essere inoltre organizzate in funzione delle sfide in termini di capacità operativa individuate dagli Stati membri o dai paesi terzi associati. Ove opportuno, le sfide in termini di capacità possono essere basate su informazioni pertinenti provenienti dagli utenti operativi finali, inclusi i rappresentanti delle forze armate degli Stati membri.***

Or. en

Emendamento 251
Christophe Gomart

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) limitazione dei requisiti relativi alla decisione di aggiudicazione o di attribuzione e alla firma degli impegni giuridici a una valutazione preliminare dei criteri di aggiudicazione o di attribuzione e	a) limitazione dei requisiti relativi alla decisione di aggiudicazione o di attribuzione e alla firma degli impegni giuridici a una valutazione preliminare dei criteri di aggiudicazione o di attribuzione e

di esclusione; la decisione di aggiudicazione o di attribuzione può essere adottata basandosi solo su un'autodichiarazione dei richiedenti e degli offerenti in merito ai criteri di selezione e di ammissibilità, in particolare per quanto riguarda il controllo, senza richiedere i documenti giustificativi corrispondenti durante la valutazione preliminare. La Commissione ultima la valutazione finale senza indebiti ritardi;	di esclusione; la decisione di aggiudicazione o di attribuzione può essere adottata basandosi solo su un'autodichiarazione dei richiedenti e degli offerenti in merito ai criteri di selezione e di ammissibilità, in particolare per quanto riguarda il controllo, senza richiedere i documenti giustificativi corrispondenti durante la valutazione preliminare. La Commissione ultima la valutazione finale senza indebiti ritardi***. Tuttavia, le verifiche relative alla sicurezza, al controllo dei soggetti, alla protezione degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e all'assenza di rischi critici di dipendenza non possono essere considerate concluse prima dell'effettiva assegnazione del finanziamento dell'Unione***;

Or. fr

Emendamento 252
Judita Laššáková

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) limitazione dei requisiti relativi alla decisione di aggiudicazione ***o di attribuzione e alla firma degli impegni giuridici*** a una valutazione preliminare dei criteri di aggiudicazione o di attribuzione e di esclusione***; la decisione di aggiudicazione o di attribuzione*** può essere ***adottata basandosi solo su un'autodichiarazione dei richiedenti e degli offerenti in merito ai*** criteri ***di selezione e*** di ammissibilità, ***in particolare per quanto riguarda il*** controllo***, senza richiedere i documenti giustificativi corrispondenti durante la valutazione*** preliminare***. La Commissione ultima la valutazione finale senza indebiti ritardi***;	a) limitazione dei requisiti relativi alla decisione ***preliminare*** di aggiudicazione a una valutazione preliminare dei criteri di aggiudicazione o di attribuzione e di esclusione può essere ***consentita. Tuttavia, non è sottoscritto alcun impegno giuridico prima che la Commissione o il pertinente organismo attuativo abbia verificato i*** criteri di ammissibilità, ***i criteri di selezione, la titolarità effettiva, la struttura di*** controllo ***e l'assenza di controllo da parte di un paese terzo non associato o di un'entità di un paese terzo non associato. Le autodichiarazioni possono essere utilizzate solo ai fini della classificazione*** preliminare ***delle proposte e non sono sufficienti per la sottoscrizione***

di un impegno giuridico.

Or. en

Emendamento 253
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le proposte e le offerte sono valutate e classificate sulla base di criteri di aggiudicazione o di attribuzione comuni, illustrati nel programma di lavoro, quali il loro contributo comparativo agli obiettivi. Il comitato di valutazione determina lo strumento più appropriato di esecuzione del bilancio in regime di gestione diretta o indiretta e propone l'importo massimo e la forma del contributo dell'Unione;	Le proposte e le offerte sono valutate e classificate sulla base di criteri di aggiudicazione o di attribuzione comuni, illustrati nel programma di lavoro, quali il loro contributo comparativo agli obiettivi. Il comitato di valutazione determina lo strumento più appropriato di esecuzione del bilancio in regime di gestione diretta o indiretta e propone l'importo massimo e la forma del contributo dell'Unione***. I membri designati dalla commissione per la sicurezza e la difesa (SEDE) e dalla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) del Parlamento europeo possono partecipare ai lavori del comitato di valutazione, conformemente alle norme applicabili in materia di sicurezza e riservatezza***;

Or. en

Emendamento 254
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) durante la seconda fase, nei limiti del bilancio disponibile, i richiedenti o gli offerenti i cui progetti o le cui offerte sono state valutate positivamente sono invitati a	b) durante la seconda fase, nei limiti del bilancio disponibile, i richiedenti o gli offerenti i cui progetti o le cui offerte sono state valutate positivamente sono invitati a

adeguare e completare la loro proposta o offerta conformemente alle conclusioni del comitato di valutazione.	adeguare e completare la loro proposta o offerta conformemente alle conclusioni del comitato di valutazione. ***I progetti selezionati dovrebbero, ove opportuno, essere indirizzati verso successive fasi di appalto, accordi quadro, meccanismi di acquisizione congiunta o misure di sostegno all'espansione industriale.***

Or. en

Emendamento 255
Merja Kyllönen, Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Sono istituite procedure accelerate nell'ambito del programma per i progetti che affrontano urgenti lacune in termini di capacità relative alla sorveglianza, alla mobilità, alla resilienza delle infrastrutture e alla conoscenza situazionale nelle regioni frontaliere esterne dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Le sfide di sicurezza alle frontiere esterne dell'Unione sono in rapida evoluzione e richiedono uno sviluppo e una diffusione più rapidi di soluzioni tecnologiche. L'introduzione di procedure accelerate nell'ambito del programma consente all'Unione di rispondere in modo più efficace alle urgenti lacune in termini di capacità, in particolare nei settori della sorveglianza, della mobilità e della resilienza delle infrastrutture, rafforzando così la sicurezza e la preparazione complessive.

Emendamento 256
Krzysztof Hetman, Borys Budka, Adam Jarubas, Mirosława Nykiel, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La Commissione assegna il finanziamento mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 257
Elena Donazzan, Reinis Pozņaks, Michał Dworczyk

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La Commissione assegna il finanziamento mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 258
Marc Botenga, Özlem Demirel
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 13	***soppresso***
Intervento di incentivazione	
1. In deroga all'articolo 9 del presente regolamento, il programma di lavoro può specificare che una procedura di aggiudicazione o di attribuzione assume la forma di un intervento di incentivazione per consentire una deroga,	

temporanea e soggetta a condizioni, al rispetto dei criteri di ammissibilità riguardanti il luogo di stabilimento o la gestione esecutiva.

2. La conformità ai criteri di ammissibilità che sono oggetto di una deroga temporanea a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve essere conseguita e valutata entro il termine specificato nell'impegno giuridico. Il sostegno dell'Unione è fornito una volta soddisfatti tutti i requisiti.

3. Qualora i criteri di ammissibilità che sono oggetto di una deroga temporanea a norma del paragrafo 1 del presente articolo non siano soddisfatti entro il termine specifico indicato nell'impegno giuridico, l'azione è considerata non ammissibile e l'eventuale finanziamento dell'Unione è interamente recuperato.

4. Ai fini del presente articolo non è versato alcun prefinanziamento.

Or. en

Emendamento 259
Judita Laššáková

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 9 del presente regolamento, il programma di lavoro può specificare che una procedura di aggiudicazione o di attribuzione assume la forma di un intervento di incentivazione ***per consentire una deroga, temporanea e soggetta a condizioni, al rispetto dei criteri di ammissibilità riguardanti il luogo di stabilimento o la gestione esecutiva***.	1. In deroga all'articolo 9 del presente regolamento, il programma di lavoro può specificare che una procedura di aggiudicazione o di attribuzione assume la forma di un intervento di incentivazione ***solo qualora la Commissione dimostri che non è disponibile alcuna capacità comparabile presso un'impresa stabilita nell'Unione o in un paese terzo associato e che la partecipazione dell'impresa interessata è necessaria per far fronte a un'esigenza di capacità urgente***

individuata dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 260
Ivars Ijabs, Tonino Picula

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le procedure di aggiudicazione designate come interventi di incentivazione ai sensi del paragrafo 1 sono limitate alle persone giuridiche non stabilite in, e non soggette al controllo, direttamente o indirettamente, di persone fisiche o giuridiche di paesi terzi le cui politiche o azioni siano ritenute dalla Commissione, in consultazione con l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, incompatibili con gli interessi e gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea, o che non rispettino i valori di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea. Il programma di lavoro specifica i criteri e la procedura per effettuare tali valutazioni, che sono svolte prima della designazione di qualsiasi intervento di incentivazione.

Or. en

Emendamento 261
Ivars Ijabs, Tonino Picula

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

2 bis. I richiedenti che intendono beneficiare di un intervento di incentivazione presentano, unitamente alla domanda, una dichiarazione attestante che né il richiedente né alcuna entità che eserciti su di esso un controllo diretto o indiretto è stabilita in un paese terzo di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo o è controllata da persone provenienti da tale paese terzo. La Commissione verifica l'esattezza di tali dichiarazioni nell'ambito della valutazione finale di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a). Qualora una dichiarazione risulti non veritiera, l'impegno giuridico è risolto e ogni finanziamento dell'Unione è integralmente recuperato.

Or. en

Emendamento 262
Pierre-Romain Thionnet, Julie Rechagneux, Christophe Bay, Aleksandar Nikolic

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I beneficiari mantengono la propria sede nell'Unione o in un paese terzo associato per tutta la durata dell'azione e per almeno cinque anni dopo il pagamento finale. Qualora i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 9 non siano più soddisfatti durante tale periodo, il sostegno fornito dal programma è rimborsato.

Or. en

Emendamento 263
Pierre-Romain Thionnet, Julie Rechagneux, Christophe Bay, Aleksandar Nikolic

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Non più del 10 % dell'importo totale del finanziamento dell'Unione concesso nell'ambito del programma è assegnato a beneficiari che, al momento della presentazione della domanda, non sono stabiliti nell'Unione o in un paese terzo associato, compreso il sostegno fornito per le azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Emendamento 264
Ivars Ijabs, Tonino Picula

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il finanziamento totale dell'Unione impegnato nell'ambito delle procedure di aggiudicazione designate come interventi di incentivazione ai sensi del paragrafo 1 non supera il 20 % della dotazione finanziaria complessiva di cui all'articolo 4, paragrafo 1. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'utilizzo degli interventi di incentivazione nell'ambito degli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 265
Jan Farský, Angelika Niebler, Aura Salla, Wouter Beke, Marion Walsmann, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il finanziamento totale dell'Unione concesso nell'ambito delle procedure di aggiudicazione designate come interventi di incentivazione ai sensi del paragrafo 1 non supera il 20 % della dotazione finanziaria complessiva di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 266
Krzysztof Hetman, Borys Budka, Adam Jarubas, Mirosława Nykiel, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il contributo finanziario dell'Unione alle azioni ammissibili ai sensi del presente articolo non supera il 10 % della dotazione finanziaria per l'attuazione del programma.

Or. en

Emendamento 267
Marc Botenga, Marina Mesure, Anthony Smith, Özlem Demirel
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 14	***soppresso***
Tassi di finanziamento	
Fatto salvo l'articolo 193 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il programma può finanziare fino al 100 % dei costi	

ammissibili.

Or. en

Emendamento 268
Judita Laššáková

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 193 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il programma può finanziare fino al ***100*** % dei costi ammissibili.	Fatto salvo l'articolo 193 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il programma può finanziare fino al ***70*** % dei costi ammissibili.

Or. en

Emendamento 269
Judita Laššáková

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	A titolo di eccezione, il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili qualora la Commissione dimostri nella decisione di aggiudicazione che:
	a) l'azione risponde a un'esigenza urgente in termini di capacità individuata da almeno tre Stati membri;
	b) l'azione non sarebbe realizzata senza il pieno sostegno dell'Unione;
	c) i risultati attesi saranno disponibili per l'adozione da parte degli Stati membri a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie; e
	d) il beneficiario non riceve una doppia compensazione tramite successivi appalti

pubblici per gli stessi costi di sviluppo.

Or. en

Emendamento 270
Marc Botenga, Marina Mesure, Anthony Smith, Özlem Demirel
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. I fondi utilizzati nell'ambito del programma si traducono in una proprietà pubblica proporzionata, anche dei diritti di proprietà intellettuale e del know-how.

Or. en

Emendamento 271
Ivars Ijabs, Tonino Picula

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Qualora un impegno giuridico concluso nell'ambito di un intervento di incentivazione sia risolto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, per il mancato rispetto da parte del beneficiario dei criteri di ammissibilità entro il termine stabilito, tutte le informazioni generate nell'ambito dell'azione fino alla data di risoluzione sono trasferite e diventano di proprietà dell'Unione. La Commissione gestisce tali informazioni nel rispetto degli interessi di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri e le rende disponibili agli Stati membri su richiesta.

Or. en

Emendamento 272
Judita Laššáková

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Qualora, entro cinque anni dal pagamento finale dell'azione, un beneficiario diventi soggetto al controllo di un paese terzo non associato o di un'entità di un paese terzo non associato, trasferisca sostanziali attività connesse all'azione finanziata al di fuori dell'Unione o dei paesi terzi associati, oppure conceda diritti che compromettano la disponibilità dei risultati per gli Stati membri, la Commissione recupera integralmente o parzialmente il sostegno dell'Unione, a meno che non determini che tale cambiamento non contrasti con gli interessi di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Or. en

Emendamento 273
Christophe Gomart

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora il sostegno dell'Unione sia erogato sotto forma di un appalto pubblico per uno studio, i risultati ***sono*** di proprietà ***dell'***Unione e tutti gli Stati membri o i paesi terzi associati hanno diritto, previa richiesta scritta, a una licenza non esclusiva e gratuita per l'uso dello studio.	5. Qualora il sostegno dell'Unione sia erogato sotto forma di un appalto pubblico per uno studio, i risultati ***restano*** di proprietà ***del contraente o del beneficiario interessato, mentre l'***Unione e tutti gli Stati membri o i paesi terzi associati hanno diritto, previa richiesta scritta, a una licenza non esclusiva e gratuita per l'uso dello studio***, limitata a usi non commerciali e non concorrenziali***.

Or. fr

Emendamento 274
Christophe Gomart

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Qualora il sostegno dell'Unione sia erogato sotto forma di sovvenzione, alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'UE, così come alle amministrazioni erogatrici, spettano, su richiesta, diritti di accesso a titolo gratuito ai risultati, senza che ciò incida sulla titolarità di questi ultimi, anche per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale sulle informazioni generali, ai soli fini dell'elaborazione, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione esistenti nei settori di loro competenza, così come il diritto di attribuire la sovvenzione.	6. Qualora il sostegno dell'Unione sia erogato sotto forma di sovvenzione, alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'UE, così come alle amministrazioni erogatrici, spettano, su richiesta, diritti di accesso a titolo gratuito ai risultati, senza che ciò incida sulla titolarità di questi ultimi, anche per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale sulle informazioni generali, ai soli fini dell'elaborazione, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione esistenti nei settori di loro competenza, così come il diritto di attribuire la sovvenzione. ***I risultati delle azioni che ricevono un sostegno nell'ambito del programma restano di proprietà dei destinatari che li generano. I diritti di accesso concessi ai sensi del presente paragrafo non possono pregiudicare la protezione delle informazioni precedenti, dei segreti commerciali, dei diritti di proprietà intellettuale né dei legittimi interessi commerciali dei destinatari.***

Or. fr

Emendamento 275
Judita Laššáková

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	6 bis. Qualora un beneficiario abbia ricevuto sostegno dell'Unione per lo sviluppo, la sperimentazione o la dimostrazione di un prodotto o di una tecnologia ai sensi del presente regolamento, ogni successivo appalto da parte degli Stati membri, delle istituzioni, degli organi, degli uffici o delle agenzie dell'Unione tiene conto del contributo dell'Unione già ricevuto, al fine di evitare una doppia compensazione per gli stessi costi di sviluppo.

Or. en

Emendamento 276
Michał Dworczyk, Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il programma di lavoro indica in dettaglio le categorie di azioni da sostenere a titolo del programma. Tali categorie sono in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3.	2. Il programma di lavoro indica in dettaglio le categorie di azioni da sostenere a titolo del programma. Tali categorie sono in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3 ***e possono includere azioni attuate da singole entità o, ove opportuno, da consorzi di piccola scala, nonché azioni che coinvolgono organizzazioni di ricerca e tecnologia, università tecniche, incubatori di imprese e altre entità di sostegno all'innovazione***.

Or. en

Emendamento 277
Nicolás Pascual de la Parte, Eszter Lakos, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

2 bis. Nella preparazione del programma di lavoro e nella definizione delle sfide ivi previste, la Commissione tiene conto, ove pertinente, delle priorità in termini di capacità individuate nel contesto della politica di sicurezza e di difesa comune, inclusi il piano di sviluppo delle capacità e le risultanze e le opportunità di cooperazione individuate attraverso la revisione annuale coordinata sulla difesa, nonché dei pareri e delle competenze forniti dall'Agenzia europea per la difesa. La Commissione tiene altresì conto, ove pertinente, degli insegnamenti appresi, delle riserve di progetti e dei risultati delle pertinenti iniziative dell'Unione in materia di innovazione della difesa, inclusa EUDIS, al fine di garantire complementarità, evitare duplicazioni e facilitare il sostegno successivo a tecnologie promettenti. Il programma di lavoro conferisce priorità alle sfide che rispondono a esigenze urgenti in termini di capacità e prioritarie condivise da più Stati membri, preservando nel contempo la capacità del programma di sostenere l'innovazione dal basso verso l'alto e le tecnologie emergenti e di rottura.

Or. en

Emendamento 278
Elena Donazzan, Reinis Pozņaks, Michał Dworczyk

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Nella preparazione del programma di lavoro, la Commissione assicura un processo strutturato che coinvolga gli Stati membri e che si avvalga dei contributi dell'industria della difesa, in particolare degli appaltatori principali e dei subappaltatori di primo livello, affinché le sfide individuate rispondano a

reali e prioritarie esigenze in materia di difesa e affrontino specifici requisiti di capacità orientati alle missioni. La Commissione si avvale di tali contributi per individuare le strozzature tecnologiche e i requisiti di integrazione, valutare la fattibilità e garantire l'adozione e la scalabilità delle soluzioni sostenute all'interno delle catene del valore industriali nel settore della difesa europea.

Or. en

Emendamento 279
Jan Farský, Angelika Niebler, Aura Salla, Wouter Beke, Marion Walsmann, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il programma di lavoro identifica e conferisce priorità alle sfide sulla base di una mappatura strutturata delle esigenze in termini di capacità effettuata dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri. Tale mappatura tiene conto, ove opportuno, delle lacune in termini di capacità prioritarie individuate a livello dell'Unione, dei pertinenti risultati del piano di sviluppo delle capacità, della revisione annuale coordinata sulla difesa e degli altri strumenti pertinenti dell'Agenzia europea per la difesa, delle esigenze derivanti dalle iniziative faro europee per la prontezza e degli output della pianificazione delle capacità della NATO, ove pertinenti per gli Stati membri e coerenti con le priorità dell'Unione.

Or. en

Emendamento 280
Jan Farský, Angelika Niebler, Aura Salla, Wouter Beke, Marion Walsmann, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Il programma di lavoro stabilisce in che modo i contributi di cui al paragrafo 2 bis sono stati presi in considerazione nella definizione delle sfide, dei criteri di aggiudicazione e dei requisiti funzionali. Esso indica inoltre, ove pertinente, in che modo ciascuna sfida contribuisce a rispondere a esigenze di difesa urgenti e prioritarie degli Stati membri e a facilitare le successive fasi di sperimentazione, approvvigionamento o adozione sul mercato.

Or. en

Emendamento 281
Nicolás Pascual de la Parte, Eszter Lakos

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Il programma di lavoro individua, ove opportuno, le strutture governative o le strutture gestite da integratori di sistema e dai produttori di apparecchiature originali che hanno espresso la propria disponibilità a sostenere le azioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tale sostegno dovrebbe costituire contributi non finanziari messi a disposizione del programma di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 282
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Fatta eccezione per la procedura di aggiudicazione o di attribuzione di cui all'articolo 12, paragrafo ***5***, il programma di lavoro contiene requisiti funzionali, se del caso, e precisa la forma del finanziamento dell'Unione a norma dell'articolo 8, senza impedire la concorrenza tra gli inviti a presentare proposte.	3. Fatta eccezione per la procedura di aggiudicazione o di attribuzione di cui all'articolo 12, paragrafo ***4***, il programma di lavoro contiene requisiti funzionali, se del caso, e precisa la forma del finanziamento dell'Unione a norma dell'articolo 8, senza impedire la concorrenza tra gli inviti a presentare proposte.

Or. en

Emendamento 283
Hélder Sousa Silva

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Prima di adottare il programma di lavoro, la Commissione:
	a) consulta formalmente l'Agenzia europea per la difesa e il servizio europeo per l'azione esterna, compreso lo Stato maggiore dell'UE, sull'elenco delle sfide e sulla definizione dei bandi;
	b) organizza uno scambio strutturato con i pertinenti organi preparatori del Consiglio competenti per la difesa;
	c) trasmette la bozza del programma di lavoro e consulta simultaneamente il Parlamento europeo e il Consiglio. Le consultazioni di cui alle lettere a), b) e c) possono svolgersi in parallelo e non

superano un periodo di quattro settimane.

Or. en

Emendamento 284
Judita Laššáková

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Per ciascun invito a presentare proposte o procedura di aggiudicazione, il programma di lavoro include, in un allegato non classificato ove necessario, una giustificazione che espone:
	a) le esigenze di capacità degli Stati membri cui si intende rispondere;
	b) le ragioni per cui gli attuali programmi dell'Unione o strumenti nazionali sono insufficienti;
	c) il valore aggiunto atteso del finanziamento dell'Unione;
	d) le misure adottate per evitare di favorire beneficiari predeterminati;
	e) il percorso previsto verso la sperimentazione, la dimostrazione, l'adozione o l'appalto.

Or. en

Emendamento 285
Pierre-Romain Thionnet, Julie Rechagneux, Christophe Bay, Aleksandar Nikolic

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è	4. La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato

adottato secondo la procedura ***consultiva*** di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

secondo la procedura ***di esame*** di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 286
Michał Dworczyk, Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura ***consultiva*** di cui all'articolo 17, paragrafo 3.	4. La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura ***di esame*** di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 287
Elena Donazzan, Reinis Pozņaks, Michał Dworczyk

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura ***consultiva*** di cui all'articolo 17, paragrafo 3.	4. La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura ***di esame*** di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 288
Krzysztof Hetman, Borys Budka, Adam Jarubas, Mirosława Nykiel, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura ***consultiva*** di cui all'articolo 17, paragrafo 3.	4. La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura ***di esame*** di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 289
Hélder Sousa Silva, Eszter Lakos

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La Commissione può modificare il programma di lavoro nel corso della sua attuazione al fine di rispondere a esigenze operative urgenti e in rapida evoluzione delle forze armate degli Stati membri, comprese quelle derivanti dagli insegnamenti apprese dalle prove sul campo sostenute nell'ambito del programma e dall'esperienza delle forze armate ucraine. Tali modifiche sono adottate secondo la procedura di cui ai paragrafi 4 e 5. Qualora la modifica sia di portata limitata e sia volta a riflettere sviluppi operativi individuati dagli Stati membri, la Commissione può applicare un termine di consultazione ridotto di due settimane ai sensi del paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 290
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo, e in particolare la Commissione per la sicurezza e la difesa (SEDE) e la Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE), sull'attuazione del programma, inclusa la preparazione dei programmi di lavoro, la definizione delle sfide, l'esito delle procedure di aggiudicazione e la ripartizione complessiva del finanziamento dell'Unione, nel rispetto delle pertinenti esigenze di riservatezza e sicurezza.

Or. en

Emendamento 291
Pierre-Romain Thionnet, Julie Rechagneux, Christophe Bay, Aleksandar Nikolic

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il programma di lavoro garantisce che non più del 20 % dell'importo totale del finanziamento dell'Unione concesso nell'ambito del programma sia assegnato a beneficiari stabiliti nei paesi terzi associati di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Un tetto al finanziamento per i beneficiari stabiliti nei paesi terzi associati garantirebbe che il programma AGILE rechi beneficio principalmente alle PMI stabilite nell'Unione, preservando nel contempo la cooperazione con l'Ucraina e altri partner associati. Ciò sarebbe coerente con l'approccio adottato nell'ambito dell'EDIP.

Emendamento 292
Pierre-Romain Thionnet, Julie Rechagneux, Christophe Bay, Aleksandar Nikolic

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione è assistita ***da un*** comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.	1. La Commissione è assistita ***dal*** comitato ***istituito dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/697***. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Motivazione

La fusione del comitato del programma AGILE con l'attuale comitato del FED garantirebbe la continuità dell'esperienza, eviterebbe duplicazioni e consentirebbe al programma di diventare operativo nel più breve tempo possibile. Ridurrebbe inoltre l'onere amministrativo per gli Stati membri, che altrimenti sarebbero tenuti a partecipare a un ulteriore comitato.

Emendamento 293
Marc Botenga, Marina Mesure, Anthony Smith, Özlem Demirel
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Esperti indipendenti in diritto internazionale, diritto internazionale umanitario ed etica forniscono i propri pareri e la propria competenza al comitato. Tali pareri orientano il processo decisionale.

Or. en

Emendamento 294
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. L'Agenzia europea per la difesa (AED) è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di osservatore. Anche il servizio europeo per l'azione esterna è invitato a partecipare ai lavori del comitato.	2. L'Agenzia europea per la difesa (AED) è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di osservatore. Anche il servizio europeo per l'azione esterna è invitato a partecipare ai lavori del comitato. ***I rappresentanti designati dalla commissione per la sicurezza e la difesa (SEDE) e dalla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) del Parlamento europeo sono inoltre invitati a partecipare ai lavori del comitato, nel rispetto dei pertinenti requisiti di riservatezza e sicurezza applicabili.***

Or. en

Emendamento 295
Hélder Sousa Silva

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'Agenzia europea per la difesa (AED) è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di ***osservatore***. Anche il servizio europeo per l'azione esterna è invitato a partecipare ai lavori del comitato.	2. L'Agenzia europea per la difesa (AED) è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di ***consulente permanente***. Anche il servizio europeo per l'azione esterna***, compreso lo Stato maggiore dell'UE,*** è invitato a partecipare ai lavori del comitato. ***Un rappresentante delle competenti commissioni del Parlamento europeo è invitato a partecipare alle riunioni del comitato in qualità di osservatore.***

Or. en

Emendamento 296
Alexandr Vondra, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'Agenzia europea per la difesa (AED) è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di osservatore. Anche il servizio europeo per l'azione esterna è invitato a partecipare ***ai lavori del*** comitato.	2. L'Agenzia europea per la difesa (AED) è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di osservatore. Anche il servizio europeo per l'azione esterna è invitato a partecipare ***al*** comitato.

Or. en

Emendamento 297
Michał Dworczyk, Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Stati membri, invitare, ove pertinente, rappresentanti della NATO e dell'Ucraina a partecipare alle riunioni del comitato in qualità consultiva, tenendo conto della loro esperienza operativa e della loro competenza rilevante in materia di innovazione della difesa e interoperabilità.

Or. en

Emendamento 298
Ivars Ijabs, Tonino Picula

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Stati membri, può invitare, se del caso, rappresentanti dei paesi associati a

partecipare alle riunioni del comitato. I rappresentanti dei paesi associati non assistono alle deliberazioni né partecipano alle votazioni del comitato.

Or. en

Emendamento 299
Pierre-Romain Thionnet, Julie Rechagneux, Christophe Bay, Aleksandar Nikolic

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo ***4*** del regolamento (UE) n. 182/2011.	3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo ***5*** del regolamento (UE) n. 182/2011. ***Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.***

Or. en

Motivazione

L'uso della procedura consultiva per uno strumento di finanziamento nel settore della difesa è senza precedenti. Gli strumenti di difesa esistenti utilizzano la procedura d'esame di cui all'articolo 5, in quanto consente un coinvolgimento più approfondito degli Stati membri nell'adozione del programma di lavoro. Ciò è essenziale per garantire che le start-up sviluppino prodotti che rispondano alle esigenze di capacità degli Stati membri e possano trovare clienti finali tra le loro forze armate.

Emendamento 300
Judita Laššáková

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo ***4***	3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo ***5***

del regolamento (UE) n. 182/2011.	del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 301
Michał Dworczyk, Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo ***4*** del regolamento (UE) n. 182/2011.	3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo ***5*** del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Motivazione

The amendment replaces the advisory procedure with the examination procedure for the adoption of the work programme. Given the strategic and defence-related nature of the AGILE Programme, Member States should exercise an appropriate level of oversight over the definition of priorities and implementation of the Programme. The examination procedure constitutes the standard governance model for comparable Union instrument. Aligning AGILE with those instruments ensures consistency within the Union's defence industrial framework and avoids establishing a less rigorous governance model for a pilot instrument that may subsequently be expanded under future financial frameworks, in particular in a strategically sensitive area where Member States should retain an appropriate level of influence over implementation priorities and work programmes.

Emendamento 302
Elena Donazzan, Reinis Pozņaks, Michał Dworczyk

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo ***4*** del regolamento (UE) n. 182/2011.	3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo ***5*** del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 303
Christophe Gomart

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La procedura d'esame di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 si applica all'adozione del programma di lavoro, nonché alle decisioni finali di aggiudicazione o di attribuzione relative alle azioni sostenute nell'ambito del programma. Gli Stati membri sono pienamente coinvolti nella selezione e nella definizione delle priorità dei progetti al fine di garantirne la coerenza con le esigenze operative e di capacità individuate dagli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 304
Judita Laššáková

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'appalto pubblico di uno Stato membro riguardante ***qualsiasi*** prodotto per la difesa derivante da un'azione sostenuta nell'ambito del programma ***è*** considerato un appalto aggiudicato nel quadro di un programma di cooperazione basato su ricerca e sviluppo di cui all'articolo 13, lettera c),della direttiva 2009/81/CE ***[a seguito dell'adozione della*** direttiva ***omnibus 2025/0177(COD)]***.	***Un*** appalto pubblico di uno Stato membro riguardante ***un*** prodotto per la difesa derivante da un'azione sostenuta nell'ambito del programma ***può essere*** considerato un appalto aggiudicato nel quadro di un programma di cooperazione basato su ricerca e sviluppo di cui all'articolo 13, lettera c), della direttiva 2009/81/CE ***solo qualora l'amministrazione aggiudicatrice dimostri che:*** ***a) le condizioni stabilite in tale*** direttiva ***sono soddisfatte;***

b) l'uso dell'esclusione non ha l'obiettivo né l'effetto di aggiudicare direttamente un contratto successivo a un operatore economico predeterminato senza giustificazione oggettiva;

c) il contributo dell'Unione già ricevuto per lo sviluppo del prodotto è stato preso in considerazione; e

d) l'appalto rimane conforme ai principi di trasparenza, parità di trattamento e tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Or. en

Emendamento 305
Ivars Ijabs, Tonino Picula

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 18 bis
	Accelerazione degli appalti per l'Ucraina
	1. In deroga ai criteri di ammissibilità e agli elenchi dei prodotti stabiliti agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2026/467, i prodotti per la difesa risultanti da azioni sostenute nel quadro del programma AGILE sono ammissibili al finanziamento nell'ambito del prestito di sostegno all'Ucraina istituito dal regolamento (UE) 2026/467.
	2. Ai fini del presente articolo, un prodotto per la difesa è considerato risultante dal programma AGILE quando è stato sviluppato o prodotto, in tutto o in parte, nel quadro di un'azione che ha ricevuto sostegno finanziario nell'ambito del programma AGILE ed è stato certificato come tale dalla Commissione.
	3. La deroga di cui al paragrafo 1 si applica solo nella misura necessaria a

consentire il sostegno o il finanziamento ivi previsto e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi altra condizione o obbligo previsto dal regolamento (UE) 2026/467.

Or. en

Emendamento 306
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione e gli Stati membri assicurano, ove opportuno, il coordinamento con le norme e le procedure di sicurezza della NATO nell'attuazione delle azioni che coinvolgono entità stabilite in Stati membri della NATO.

Or. en

Emendamento 307
Hélder Sousa Silva

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le risorse finanziarie destinate al programma possono contribuire all'organizzazione di attività di divulgazione, eventi di abbinamento e attività di sensibilizzazione, anche al fine di aprire le catene di approvvigionamento per favorire la partecipazione transfrontaliera delle PMI.	3. Le risorse finanziarie destinate al programma possono contribuire all'organizzazione di attività di divulgazione, eventi di abbinamento e attività di sensibilizzazione, anche al fine di aprire le catene di approvvigionamento per favorire la partecipazione transfrontaliera delle PMI. ***In particolare, la Commissione istituisce un quadro dedicato di abbinamento tra i beneficiari del programma e i principali appaltatori***

della difesa europei, con particolare attenzione alle entità che ricevono sostegno dell'Unione nell'ambito di altri fondi per la difesa.

Or. en

Emendamento 308
Reinier Van Lanschot, Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 bis
	Monitoraggio, valutazione e riesame
	1. La Commissione monitora l'attuazione del programma e ne valuta l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente regolamento.
	2. Entro (un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento) la Commissione pubblica una relazione intermedia sull'attuazione del programma. Tale relazione include la ripartizione del sostegno tra le PMI, la distribuzione geografica delle entità beneficiarie nell'Unione e nei paesi associati, la distribuzione geografica dei soggetti sostenuti in tutta l'Unione e nei paesi associati, la distribuzione tematica delle attività sostenute e qualsiasi significativa concentrazione dei finanziamenti tra beneficiari o settori. Una relazione finale è pubblicata alla fine del periodo dell'attuazione di tutte le azioni realizzate dal Programma.
	3. La Commissione presenta al Parlamento europeo le conclusioni delle relazioni di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 309
Michał Dworczyk

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	Il presente regolamento entra in vigore il ***ventesimo*** giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or. en